

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

357° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 1998

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	21
3 ^a - Affari esteri	»	45
4 ^a - Difesa	»	54
5 ^a - Bilancio	»	57
7 ^a - Istruzione	»	63
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	75
11 ^a - Lavoro	»	76
12 ^a - Igiene e sanità	»	92
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	95

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario	<i>Pag.</i>	125
-----------------------------	-------------	-----

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	131
-------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i>	137
Riforma amministrativa	»	143

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	150
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	152
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	153
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	159
11 ^a - Lavoro - Pareri	»	160

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 1998

303^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA DISCUSSIONE IN ASSEMBLEA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3288 (A007 000, C01^a, 0117^o)

Il senatore PASTORE, in merito all'esame in Assemblea del disegno di legge n. 3288, recante delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione, lamenta che la questione di fiducia posta sul testo approvato dalla Camera dei deputati abbia vanificato l'incidenza dell'articolato parere espresso dalla 1^a Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(3015) *Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri

(3339) BERTONI. – *Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre, con l'illustrazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 3015 e pubblicati in allegato al resoconto del 22 settembre 1998.

Il sottosegretario BETTINELLI rileva che la presentazione da parte del relatore di un insieme organico di emendamenti viene a configurare un nuovo testo del disegno di legge. Fa presente poi che alla Camera dei deputati, dinanzi alla Commissione affari costituzionali, è in fase di

avanzato esame un testo legislativo sull'istituzione del difensore civico. Tale istituto è configurato in modo sensibilmente diverso rispetto a quanto previsto da alcuni emendamenti, nei quali si assegna a tale organo un ruolo attivo nella prevenzione dei fenomeni di corruzione. Invita quindi i presentatori a riconsiderare le loro iniziative e, possibilmente, a ritirare buona parte di esse per convergere sulle proposte del relatore.

Il presidente VILLONE suggerisce a sua volta che alcuni degli emendamenti presentati potrebbero essere trasformati in subemendamenti al testo del relatore.

Il senatore PASTORE prende atto che il testo del relatore dispone un depotenziamento del ruolo della commissione prevista dal disegno di legge n. 3015, profilo certamente migliorativo rispetto alla normativa approvata dalla Camera dei deputati. In questa prospettiva alcuni degli emendamenti presentati dalla sua parte politica sono da considerare superati. Soffermandosi quindi sull'emendamento 19.0.1 nota che l'idea ispiratrice è stata sostanzialmente recepita dal relatore con la prevista creazione di un sito *Internet*. Si tratta, semmai, di affinare questo strumento e di estenderne l'applicazione anche ad altre forme di pubblicazione.

Il sottosegretario BETTINELLI osserva che alcune applicazioni di pubblicità telematica in ambito locale devono essere lasciate all'autonomia dei singoli enti, fermo restando che la disciplina legislativa in vigore consente l'utilizzazione di tali strumenti. Non è tuttavia opportuno inserire nel disegno di legge una disciplina specifica, come previsto dall'emendamento 19.0.1. Osserva poi che anche la pubblicazione sui quotidiani di avvisi di gara e atti analoghi, per quanto rilevante ai fini del finanziamento della stampa, potrebbe essere sostituita dalla pubblicità telematica.

Il senatore SENESE illustra quindi l'emendamento 19.0.2 che trae la propria origine dai contributi acquisiti nel corso dell'apposita indagine conoscitiva svolta dalla Commissione. Si tratta di promuovere una modernizzazione della disciplina penalistica, nel senso di una tendenziale assimilazione delle figure di corruzione e concussione, anche al fine di circoscrivere la discrezionalità dell'autorità giudiziaria. La posizione dei pubblici ufficiali nei confronti dei cittadini non può comunque indurre un acritico *metus*, ma deve ispirarsi a fattispecie più aggiornate già in vigore in altri ordinamenti. Sono inoltre previsti incentivi e benefici di pena per la dissociazione nell'ambito dell'accordo criminoso. Sanzioni accessorie piuttosto incisive accompagnano anche la condanna definitiva, con una sostanziale esclusione della persona dalla vita pubblica. Richiama poi il parere parlamentare espresso sullo schema di decreto legislativo di riforma delle società per azioni, ritenendo necessario prevenire conflitti di interesse non solo da parte dei componenti dei consigli di amministrazione, ma anche da parte degli amministratori delle società, dovendosi assimilare il trattamento applicato. A questo fine sono state previste aggiunte ed integrazioni all'articolo 2631 del codice civile.

Segnala infine che atti di sindacato ispettivo sono stati presentati, o sono in corso di presentazione, per richiamare l'attenzione su casi di incompatibilità tra lo *status* di pubblico dipendente e l'esercizio di mandati elettivi o amministrativi, i quali determinano situazioni di grave imbarazzo. Sarebbe opportuno a questo proposito prevedere una norma generale di collocamento obbligatorio in aspettativa degli interessati, con eventuale disciplina degli aspetti retributivi.

Il presidente VILLONE riconosce l'esistenza di tali situazioni di difficoltà. Rileva poi, a proposito degli emendamenti appena illustrati, che la Commissione giustizia aveva sollevato questione di competenza, sostanzialmente risolta dalla Presidenza del Senato in favore della 1^a Commissione. Occorre tuttavia riconoscere che gli emendamenti stessi innovano profondamente alla disciplina del codice penale, per cui nel seguito dell'esame non si mancherà di adottare un orientamento ispirato al necessario rispetto delle competenze della Commissione giustizia.

Il senatore MUNDI aggiunge la propria firma agli emendamenti 22.0.1, 22.0.2 e 22.0.3. A sua volta il senatore PELLEGRINO aggiunge la propria firma all'emendamento 19.0.2.

Il senatore PARDINI illustra l'emendamento 10.3, volto a prevedere forme di pubblicità per l'appartenenza ad associazioni di qualsiasi natura, sottolineando le esigenze di opportunità e di trasparenza.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti presentati, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

(236) PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Su richiesta del relatore Passigli, la Commissione conviene di differire il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 30 settembre, alle ore 12.

IN SEDE DELIBERANTE

(3285) Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 15 settembre.

Non essendovi osservazioni, si considerano illustrati gli emendamenti presentati al disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana della Commissione, prevista per le ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3285**Art. 1.**

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o di enti a prevalente partecipazione statale».

1.12 PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Al comma 1, sostituire le parole: «enti a prevalente partecipazione statale» con le altre: «enti con partecipazione pubblica».

1.2 PASTORE

1.9 (Identico all'em. 1.2) PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire le parole: «contro la pubblica amministrazione», con le seguenti: «i cui elementi trovano valutazione in tale sede sotto il profilo deontologico».

1.11 PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, dopo le parole: «per delitti contro la pubblica amministrazione», inserire le seguenti: «, o comunque commessi con abuso delle funzioni di ufficio,».

1.13 PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Al comma 1, dopo le parole: «pubblica amministrazione», inserire le seguenti: «commessi nell'esercizio delle funzioni o del servizio».

1.15 BUCCIERO

Al comma 1, dopo le parole: «la sentenza penale irrevocabile di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione», inserire le seguenti: «commessi nello svolgimento del rapporto di impiego».

1.1 DIANA LINO

Sopprimere il comma 2.

1.10 PASQUALI, MAGNALBÒ

1.14 (Identico all'em. 1.10) PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI,
GRECO, PERA

Al comma 2, dopo le parole: «delle parti»: inserire le seguenti: «emessa dopo l'entrata in vigore della presente legge».

1.6 PASQUALI, MAGNALBÒ

1.8 (Identico all'em. 1.6) DENTAMARO

1.16 (Identico all'em. 1.6) IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole da: «ha efficacia», fino alla fine, con le seguenti: «non ha efficacia».

1.7 DENTAMARO

Al comma 2, sostituire le parole da: «all'accertamento», fino alla fine del comma, con le seguenti: «alla qualificazione giuridica del reato addebitato ed al fatto che, non sussistendo prove evidenti di non colpevolezza, una sanzione disciplinare va comunque applicata».

1.4 DIANA LINO

Al comma 2, dopo la parola: «fatto», inserire la seguente: «illecito».

1.5

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai reati di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320 del codice penale non sono applicabili gli articoli 444, 445, 446, 447 e 448 del codice di procedura penale».

1.3

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Art. 2.

Al comma 1, sopprimere le parole: «o di enti a prevalente partecipazione statale».

2.15

PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Al comma 1, sostituire le parole: «enti a prevalente partecipazione statale», con le altre: «enti con partecipazione pubblica».

2.3

PASTORE

2.13 (Identico all'em. 2.3)

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire le parole: «contro la pubblica amministrazione», con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1».

2.14

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, dopo le parole: «il giudizio per delitti contro la pubblica amministrazione», inserire le seguenti: «commessi nello svolgimento del rapporto di impiego.».

2.1

DIANA Lino

2.16 (Identico all'em. 2.1) PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI,
GRECO, PERA

Al comma 1, dopo le parole: «pubblica amministrazione», inserire le seguenti: «commessi nell'esercizio delle funzioni o del servizio».

2.23 BUCCIERO

Al comma 1, dopo le parole: «pubblica amministrazione», inserire le seguenti: «di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 317, 318, 319-ter, 320 del codice penale».

2.6 ANDREOLLI

Al comma 1, sostituire le parole: «lo trasferisce», con le altre: «può trasferirlo, se possibile e se non contrario a norme di legge».

2.4 PASTORE

2.18 (Identico all'em. 2.4) PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Al comma 1, sostituire le parole: «lo trasferisce», con le seguenti: «si pronuncia sull'eventuale trasferimento, a seguito di indagine disciplinare, con provvedimento motivato».

2.17 PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Al comma 1, dopo le parole: «lo trasferisce», inserire le seguenti: «, ove possibile,».

2.12 DENTAMARO

2.24 (Identico all'em. 2.12) IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «attribuzione», inserire le seguenti: «ove possibile».

2.10

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ove non sia possibile tale trasferimento, l'amministrazione provvede ad una diversa utilizzazione del dipendente senza pregiudizio per il suo inquadramento e per il relativo trattamento economico».

2.8

IL GOVERNO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento di trasferimento può essere adottato solo in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione può ricevere dalla permanenza del dipendente in tale ufficio».

2.19

PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «è pronunciata sentenza di proscioglimento», inserire le seguenti: «o di assoluzione anche non definitiva».

2.20

SCHIFANI, PASTORE, CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di condanna».

2.11

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, sostituire le parole da: «Il trasferimento», fino a: «perde», con le altre: «Il trasferimento o il provvedimento che dispone una diversa utilizzazione, salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, perdono».

2.9

IL GOVERNO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «decorsi 5 anni», fino alla fine del periodo con le seguenti: «decorsi 3 anni dalla sua adozione senza che sia intervenuta sentenza di primo grado e comunque decorsi 5 anni senza che sia intervenuta sentenza definitiva di condanna».

2.22 PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «In caso di sentenza di proscioglimento», inserire le seguenti: «o di assoluzione anche non definitiva».

2.21 SCHIFANI, PASTORE, CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Al comma 3, dopo le parole: «enti pubblici, anche economici,» inserire le seguenti: «o con partecipazione pubblica».

2.5 PASTORE

Al comma 3, sopprimere le parole: «e 323»; conseguentemente sopprimere le medesime parole al comma 2 dell'articolo 3.

2.7 DIANA Lino

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, commessi nello svolgimento del rapporto di impiego».

2.2 DIANA Lino

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel caso di condanna in primo grado a pena detentiva per delitti contro la pubblica amministrazione i dipendenti, di cui all'articolo 1, a seguito di indagine disciplinare, possono essere sospesi dalle funzioni con provvedimento motivato, fino alla sentenza definitiva. La sospensione, se intervenuta, è revocata di diritto in caso di assoluzione in secondo grado».

3.28 SCHIFANI, PASTORE, CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Al comma 1, sostituire la parola: «primo» con l'altra: «secondo».

3.36

BUCCIERO

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le altre: «un anno».

3.38

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «contro la pubblica amministrazione», con le altre: «di cui all'articolo 1, comma 1».

3.25

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, dopo le parole: «per delitti contro la pubblica amministrazione», inserire le seguenti: «, o comunque commessi con abuso delle funzioni di ufficio,».

3.29

PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Al comma 1, dopo le parole: «per delitti contro la pubblica amministrazione», inserire le seguenti: «commessi nello svolgimento del rapporto di impiego,».

3.1

DIANA Lino

Al comma 1, dopo le parole: «pubblica amministrazione», aggiungere le seguenti: «commessi nell'esercizio delle funzioni o del servizio».

3.35

BUCCIERO

Al comma 1, dopo le parole: «pubblica amministrazione», inserire le seguenti: «di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 317, 318, 319-ter, 320 del codice penale».

3.9

ANDREOLLI

Al comma 1, sostituire le parole: «sono sospesi», con le altre: «possono essere sospesi», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che non sia intervenuta sentenza di assoluzione in secondo grado e comunque per un periodo non superiore a cinque anni».

3.20

DENTAMARO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che sia intervenuta sentenza di assoluzione in secondo grado».

3.19

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «ovvero a quella di proscioglimento, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni».

3.39

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine massimo della sospensione è di 5 anni».

3.18

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è disposto o confermato il sequestro dei beni che furono il profitto del reato o comunque il sequestro dei beni di proprietà dell'imputato fino all'ammontare del valore, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, di cui l'imputato si è arricchito».

3.12

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

Sopprimere il comma 2.

3.26

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, dopo le parole: «della sentenza di condanna», inserire le seguenti: «a pena detentiva superiore a...».

3.40

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la cifra: «318», inserire le seguenti parole: «primo comma».

3.11

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

Al comma 2, sostituire le parole: «320 e 323», con i seguenti: «320, 323, 325 e 326».

3.30

PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Al comma 2 sostituire le parole: «, 320 e 323» con le altre: «e 320».

3.10

ANDREOLLI

3.37 (Identico all'em. 3.10)

BUCCIERO

Al comma 2, dopo le parole: «, 320 e 323 del codice penale», inserire le seguenti: «commessi nello svolgimento del rapporto di impiego».

3.2

DIANA Lino

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «il rapporto di lavoro è risolto», con le altre: «deve essere iniziato il procedimento disciplinare, all'esito del quale il rapporto di lavoro può essere risolto».

3.21

DENTAMARO

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a seguito di procedimento disciplinare, salvo che si accerti la particolare tenuità del fatto».

3.31

SCHIFANI, PASTORE, CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale disposizione si applica anche in caso di sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale».

3.5

LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sospende il dipendente in attesa del procedimento disciplinare».

3.17

LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «è sospeso in attesa», con le altre: «può essere sospeso, se è iniziato il procedimento disciplinare, in attesa della definizione dello stesso».

3.22

DENTAMARO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «è sospeso», con le altre: «può essere sospeso».

3.32

PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, al termine del quale la massima sanzione comminabile è quella della sospensione dal servizio, senza stipendio, per un periodo pari all'entità della pena patteggiata, con contestuale attivazione della mobilità come previsto all'articolo 2, comma 1. Quest'ultima disposizione si applica anche alle controversie relative ai rapporti di lavoro non definiti e ancora pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i collegi arbitrali o presso il giudice amministrativo o il giudice del lavoro, in qualunque grado di giudizio si trovino».

3.13

DIANA Lino

Al comma 3, sostituire le parole: «In tutti gli altri casi», con le seguenti: «In tutti i casi».

3.27

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 3, sopprimere il primo periodo e premettere al secondo periodo le seguenti parole: «Nei casi di cui al primo periodo del comma 2,».

3.23

DENTAMARO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «può essere pronunciata», inserire le seguenti: «con adeguata motivazione».

3.14

DIANA Lino

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «instaurato a seguito di ampia istruttoria dell'ufficio competente come previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

3.15

DIANA Lino

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «novanta», con l'altra: «sessanta», e al terzo periodo, sostituire la parola: «centottanta», con l'altra: «centoventi».

3.33 GRECO, PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non trovano pertanto applicazione le norme di cui all'articolo 119 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 nella parte in cui è prevista la facoltà dell'amministrazione di rinnovare, in tutto o in parte, il procedimento disciplinare».

3.4 DIANA Lino

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una volta intervenuta la decisione dei collegi arbitrali o del giudice amministrativo o del giudice del lavoro, i procedimenti disciplinari non possono essere rinnovati, fatta salva la possibilità per le parti di appellarsi ai successivi gradi di giudizio».

3.16 DIANA Lino

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'omesso inizio del procedimento disciplinare comporta responsabilità disciplinare e obbliga al risarcimento del danno, anche morale, cagionato all'amministrazione».

3.24 DENTAMARO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «per delitti contro la pubblica amministrazione», inserire le seguenti: «commessi nello svolgimento del rapporto di impiego».

3.3 DIANA Lino

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «la sentenza è trasmessa» fino a: «patrimoniali» con le altre: «si procede nei modi previsti dalla normativa vigente ad un accertamento patrimoniale».

3.41 IL RELATORE

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «dispone», con le altre: «può disporre».

3.34 GRECO, PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, a tal fine, essa viene trasmessa dalla segreteria del giudice alla conservatoria dei registri immobiliari che provvederà d'ufficio alla trascrizione in favore del Comune, dandone comunicazione al Sindaco».

3.6 LUBRANO DI RICCO

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: «comma 2-bis», con le altre: «comma 2,».

5.1 PASQUALI, MAGNALBÒ

5.2 (Identico all'em. 5.1) DENTAMARO

5.3 (Identico all'em. 5.1) SCOPELLITI, PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, PERA, GRECO

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.3 MAGNALBÒ, PASQUALI

6.9 (Identico all'em. 6.3) BUCCIERO

Al comma 1, dopo le parole: «presente legge», inserire la seguente: «non».

6.7

DENTAMARO

6.8 (identico all'em. 6.7)

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire le parole da: «ai procedimenti penali» fino a: «in corso alla» con le seguenti: «se la sentenza di condanna o la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è intervenuta dopo la».

6.10

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «penali, disciplinari ed amministrativi» con le seguenti: «penali e disciplinari».

6.5

DIANA Lino

Al comma 1, sostituire le parole: «in corso», con le seguenti: «instaurati successivamente».

6.6

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo che per il delitto previsto dall'articolo 323 del codice penale nel testo precedente alla legge 15 luglio 1997, n. 234».

6.1

SCOPELLITI

6.11 (Identico all'em. 6.1)

BATTAGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se più favorevoli al dipendente, salvo quelle di natura procedurale».

6.4

PASTORE

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti di cui al comma 1 per il delitto previsto dall'articolo 323 del codice penale nel testo precedente alla legge 15 luglio 1997, n. 234».

6.2

SCOPELLITI

6.12 (Identico all'em. 6.2)

BATTAGLIA

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 1998

330^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Intervengono il ministro per le pari opportunità Finocchiaro ed il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(72) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – *Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari.*

(159) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari.*

(2675) Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 luglio scorso.

Si passa alla votazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 2675, assunto come testo-base, relativamente all'articolo 1.

Il senatore RUSSO, con particolare riferimento all'emendamento da lui presentato 1.3 – di contenuto identico agli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4 e 1.5 – chiede chiarimenti in merito all'opportunità o meno della previsione di un nesso inscindibile fra l'ordine di allontanamento dalla casa familiare introdotto dall'articolo 1 del provvedimento nel codice di procedura penale, e le misure economiche a favore dei soggetti indicati nel successivo capoverso 3 del comma 2 dello stesso articolo 1.

Ciò anche in considerazione di quanto previsto dal successivo articolo 3 del disegno di legge il quale dispone, in sede civile, che con il provvedimento che dispone l'allontanamento dalla casa

familiare il giudice può anche prescrivere il pagamento periodico di un assegno a favore dei soggetti ivi considerati.

Il ministro FINOCCHIARO ritiene che non si possano valutare adeguatamente gli interventi sull'articolo 1 del provvedimento senza una contestuale prognosi sull'esito dell'esame del successivo articolo 3 che descrive, sotto il profilo civilistico, il nuovo istituto dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare. Personalmente giudica, comunque, più adeguata ad una tutela sostanziale della parte offesa la configurazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare effettuata nell'ambito del procedimento penale con la previsione della possibilità per il pubblico ministero di richiedere anche autonomamente le misure patrimoniali provvisorie di cui al comma 3 del nuovo articolo 283-*bis*, in quanto si forniscono così immediate garanzie alla parte offesa di ottenere le misure patrimoniali ivi previste mentre il procedimento civilistico ad iniziativa di parte appare eccessivamente lungo e macchinoso e non adeguato ad intervenire con la necessaria speditezza e rapidità.

Il senatore RUSSO, ritira, quindi, l'emendamento 1.3 e preannunzia che voterà a favore dell'emendamento 1.6.

Il senatore BATTAGLIA aggiunge la propria firma all'emendamento 1.1.

Il senatore PERA aggiunge, quindi, la firma agli emendamenti 1.2 e 1.4.

Posto, quindi, in votazione l'emendamento 1.1, di contenuto identico agli emendamenti 1.2, 1.4 e 1.5, risulta respinto.

È, quindi, accolto l'emendamento 1.6 e risulta, conseguentemente, assorbito l'emendamento 1.8.

Senza discussione è poi approvato l'emendamento 1.10.

L'emendamento 1.11 è dichiarato decaduto per assenza della presentatrice.

L'emendamento 1.12 è respinto, senza discussione, dalla Commissione.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 1.13.

È, poi, approvato l'emendamento 1.14, di contenuto identico all'emendamento 1.15.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 1.16.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 1.19, in precedenza fatto proprio dal senatore BATTAGLIA.

Il senatore CIRAMI modifica ulteriormente l'emendamento 1.20 sostituendo la parola «indagato» con la parola «imputato».

Messo in votazione, è approvato l'emendamento 1.20 nel testo risultante dalle modifiche ad esso apportate nell'odierna seduta e in quelle del 15 e 16 luglio scorso.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.23, 1.24 e 1.25.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 1.26, fatto precedentemente proprio dal senatore BATTAGLIA.

Messo in votazione è quindi approvato l'emendamento 1.27, come modificato nella seduta del 16 luglio scorso.

Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti 1.28, 1.29 e 1.30.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 1.31.

Risulta conseguentemente assorbito l'ultimo periodo dell'emendamento 1.33.

Rispondendo alla richiesta di chiarimenti del senatore CIRAMI, – che mette in evidenza l'opportunità, data la specificità e la natura del provvedimento, di sentire altri soggetti appartenenti al nucleo familiare – il senatore PETTINATO ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento 1.32 sottolineando come la previsione per il giudice dell'obbligo di sentire la persona offesa e le altre persone conviventi determinerebbe un eccessivo appesantimento della procedura che non appare opportuno, visto il carattere urgente del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare.

Anche il ministro FINOCCHIARO ribadisce il proprio parere contrario, evidenziando come le ragioni di urgenza siano innegabili in considerazione del fatto che la misura di cui al comma 1 dell'articolo 283-*bis* del codice di procedura penale introdotto dall'articolo in esame viene richiesta e adottata nell'ambito del procedimento penale e presuppone delitti di notevole gravità.

Il senatore CIRAMI annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.32 e ritiene non convincenti le considerazioni svolte dal relatore e dalla Rappresentante del Governo, osservando che l'audizione delle persone conviventi appare uno strumento insostituibile per acquisire tutte le informazioni necessarie sul contesto familiare sul quale viene ad incidere il provvedimento dell'allontanamento dalla casa familiare.

Il senatore RUSSO annuncia il voto contrario sull'emendamento 1.32 e rileva che si è di fronte ad una nuova misura cautelare che quindi

potrà essere adottata solo qualora ricorrano i presupposti fissati dagli articoli 273 e seguenti del codice di procedura penale.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.32.

Posto ai voti, per la parte non assorbita, è approvato l'emendamento 1.33.

Il senatore PERA fa proprio l'emendamento 1.34 che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente.

Il presidente ZECCHINO, ricordando che il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso un parere favorevole sulla parte dell'emendamento 1.34 corrispondente al comma 3-*bis* mentre hanno espresso un parere contrario sulla parte corrispondente al comma 3-*ter* propone la votazione per parti separate dell'emendamento.

Conviene la Commissione.

Posta ai voti è approvata la prima parte dell'emendamento 1.34.

Posta ai voti è respinta la seconda parte dell'emendamento 1.34.

Viene quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.34 nel suo complesso con la soppressione della parte relativa al comma 3-*ter*.

Posto ai voti è approvato l'articolo 1 come emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il presidente ZECCHINO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i relativi emendamenti.

Il relatore PETTINATO esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.3, 2.4, 2.14, 2.21 e 2.23. Esprime poi parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Dopo un breve intervento del Ministro FINOCCHIARO il senatore RUSSO modifica gli emendamenti 2.3 e 2.4 riformulandoli negli emendamenti 2.3 (Nuovo testo) e 2.4 (Nuovo testo).

Il relatore PETTINATO esprime parere favorevole anche sugli emendamenti 2.3 (Nuovo testo) e 2.4 (Nuovo testo).

Il senatore FASSONE ritira l'emendamento 2.6 e aggiunge la propria firma agli emendamenti 2.3 (Nuovo testo) e 2.4 (Nuovo testo).

Il senatore PERA aggiunge la propria firma agli emendamenti 2.7, 2.11, 2.18 e 2.25.

Il ministro FINOCCHIARO esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.3 (Nuovo testo), 2.4 (Nuovo testo), 2.14 e 2.23. Anche sull'emendamento 2.21 il parere è favorevole, pur richiamando l'attenzione della Commissione sulla notevole portata innovativa del medesimo. Sull'emendamento 2.19 il Ministro si rimette alla Commissione, così come sull'emendamento 2.24, esponendo – per tale emendamento – le ragioni che hanno indotto l'Esecutivo ad optare per lo strumento del decreto, ma osservando peraltro come non vi siano preclusioni ad una soluzione diversa che modelli la procedura per l'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 2 sullo schema di quella relativa ai provvedimenti di urgenza *ex* articolo 700 del codice di procedura civile.

Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti relativi all'articolo 2.

Il presidente ZECCHINO rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,45.

331^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(2735) ZECCHINO ed altri. – Disciplina della locazione finanziaria
(Seguito della discussione e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il relatore RUSSO, dopo aver richiamato le considerazioni da lui svolte nella precedente seduta, si sofferma sull'articolo 2 del disegno di legge n. 2735 che affronta il problema della responsabilità del concedente nei confronti dell'utilizzatore nel caso di inadempimento da parte del terzo a cui il concedente stesso si è rivolto per ottenere il bene che deve essere fornito all'utilizzatore. La disposizione prevede che, salvo patto

contrario, il concedente non risponde dell'inadempimento del terzo qualora abbia contrattato in conformità alle indicazioni fornite dall'utilizzatore che pertanto non può interrompere nè sospendere il pagamento del corrispettivo alle scadenze convenute ed ha però azione diretta nei confronti del soggetto inadempiente. Ad avviso del relatore sarebbe opportuno distinguere il caso in cui il fornitore non adempie all'obbligo di consegnare il bene, da quello in cui, invece, il bene viene consegnato ma presenta vizi o non ha le qualità promesse. Nel primo gruppo di ipotesi infatti appare eccessivo prevedere che l'utilizzatore sia tenuto a pagare i corrispettivi alle scadenze convenute, non potendo addossarsi al locatore qualsiasi rischio derivante da problemi che riguardano il rapporto fra concedente e fornitore. Per quel che concerne poi l'attribuzione all'utilizzatore dell'azione diretta nei confronti del fornitore inadempiente, si tratta di una scelta che riprende soluzioni già presenti nell'ordinamento vigente – come nella previsione dell'articolo 1595 del codice civile – e che però pone indubbiamente il problema di specificare quali sono i contenuti del diritto di azione attribuita all'utilizzatore.

In merito all'articolo 3, il relatore osserva che, nell'affrontare il problema della risoluzione del contratto, tale disposizione abbandona la linea dell'applicabilità dell'articolo 1526 del codice civile e stabilisce che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto, oltre all'immediata restituzione del bene, a trattenere le somme riscosse e a pretendere il pagamento a titolo di indennizzo di un importo pari ai corrispettivi convenuti fino al momento della risoluzione maggiorati, in caso di ritardata restituzione, di una somma pari a quella convenuta fino alla data della riconsegna fatto salvo il risarcimento del danno. Il comma 2 nel definire le modalità per la determinazione del risarcimento prevede poi che l'importo ricavato dalla vendita del bene restituito sarà dedotto dalla somma che il concedente dovrà pagare a titolo del risarcimento del danno. La soluzione fatta propria dal citato articolo 3 appare peraltro aggravare eccessivamente la posizione dell'utilizzatore inadempiente e, a questo proposito, il relatore osserva che sarebbe forse preferibile stabilire che la somma ricavata dalla vendita del bene possa essere dedotta dall'importo complessivo che l'utilizzatore deve versare al concedente.

Appare poi di estremo interesse la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 3 dove viene previsto che il concedente, dando tempestiva notizia all'utilizzatore del luogo e dell'ora in cui la vendita sarà eseguita, può far vendere il bene all'incanto, in quanto si tratta di una soluzione che affronta il problema derivante dal fatto che il concedente non ha nessun interesse diretto al bene goduto dall'utilizzatore ma piuttosto ad ottenere la trasformazione del bene stesso in una somma ideale.

L'articolo 4 del disegno di legge disciplina le problematiche relative alle ipotesi di fallimento o di liquidazione coatta ed amministrativa del concedente ovvero dell'utilizzatore, mentre l'articolo 5 stabilisce che le disposizioni dell'articolato in esame saranno applicabili anche nel caso della cosiddetta locazione finanziaria di ritorno. Tale figura contrattuale, come noto, si caratterizza per il fatto che il concedente acquista o fa costruire il bene non da un terzo ma direttamente dallo stesso utiliz-

zatore. Gli aspetti problematici ad essa legati derivano dalla circostanza che questo strumento negoziale può servire per aggirare il divieto di patto commissorio stabilito dall'articolo 1963 del codice civile. Peraltro, a questo riguardo, va ricordato che la giurisprudenza della Cassazione si è orientata nel senso di ritenere che l'eventuale violazione del predetto divieto deve essere accertata caso per caso e non può essere presunta in linea generale ed astratta, potendo la locazione finanziaria di ritorno servire, in concreto, anche per realizzare un'operazione di finanziamento del tutto legittima.

Il presidente ZECCHINO, in considerazione dei contenuti di carattere eminentemente tecnico del disegno di legge in titolo, ritiene che la soluzione più opportuna per approfondire le problematiche ad esso sottese sia la costituzione di un Comitato ristretto al quale affidare la redazione di un testo che sarà assunto a base per l'ulteriore seguito della discussione.

Conviene la Commissione.

Su invito del PRESIDENTE, vengono designati a far parte del Comitato ristretto il senatore Greco per il Gruppo Forza Italia, il senatore Caruso per il Gruppo Alleanza Nazionale, il senatore Cirami per il Gruppo UDR (CDU-CDR Nuova Italia), il senatore Senese per il Gruppo Democratici di Sinistra - l'Ulivo e il senatore Follieri per il Gruppo PPI.

Il PRESIDENTE invita quindi gli altri Gruppi a far pervenire quanto prima le designazioni dei rispettivi rappresentanti.

Rinvia infine il seguito della discussione.

(3168) SCOPELLITI ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione sospesa nella seduta di martedì 22 settembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta la Commissione aveva approvato lo stralcio degli articoli 2 e 3 del disegno di legge.

Si passa all'esame degli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2, volti ad inserire disposizioni di carattere transitorio relative all'applicazione delle modifiche al codice di procedura penale contenute nell'articolo 1 del disegno di legge come modificato dalla Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare l'emendamento 3.0.1 e lo hanno modificato riformulandolo

nell'emendamento 3.0.1 (Nuovo testo). Aggiunge poi la propria firma all'emendamento 3.0.2 e rinuncia ad illustrarlo.

Dopo un breve dibattito nel quale prendono la parola il senatore SENESE, la senatrice SCOPELLITI, i senatori RUSSO e CENTARO e il presidente ZECCHINO, facente funzione di relatore, la senatrice SCOPELLITI modifica ulteriormente l'emendamento 3.0.1 (Nuovo testo) riformulandolo nell'emendamento 3.0.1 (Nuovissimo testo).

Il senatore CENTARO aggiunge la propria firma all'emendamento 3.0.1 (Nuovissimo testo).

Segue quindi un intervento del senatore SENESE il quale, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del presidente ZECCHINO, facente funzione di relatore, sottolinea che il riferimento esclusivamente al comma 1 dell'articolo 1 contenuto nell'emendamento 3.0.1 (Nuovissimo testo) è finalizzato a limitare la possibilità di applicazione in via transitoria esclusivamente alla disposizione contenuta nel predetto comma 1 dell'articolo 1, evitando inoltre un ulteriore spostamento di competenza quando la Corte di cassazione che ha annullato l'ordinanza di inammissibilità ha rinviato alla corte d'appello più vicina e non ad altra sezione della Corte di appello che ha pronunciato la stessa ordinanza di inammissibilità.

Il presidente ZECCHINO facente funzioni di relatore esprime parere favorevole sull'emendamento 3.0.1 (Nuovissimo testo) e si rimette alla Commissione sull'emendamento 3.0.2.

Il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione sull'emendamento 3.0.1 (Nuovissimo testo) e esprime parere contrario sull'emendamento 3.0.2.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.0.1.(Nuovissimo testo).

Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore BUCCIERO preannuncia il proprio voto contrario e dichiara che non può assecondare il chiaro intento di varare un provvedimento che è stato redatto per fotografare una situazione precisamente individuabile.

Il senatore PERA dichiara il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia sottolineando che l'emendamento in discussione si ispira ad un principio generale di garanzia della terzietà del giudice.

Anche i senatori RUSSO e CIRAMI annunciano il proprio voto favorevole.

Posto in votazione è, poi, approvato l'emendamento 3.0.1. (Nuovissimo testo).

Il presidente ZECCHINO dichiara conseguentemente precluso l'emendamento 3.0.2.

Si passa, quindi, alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore BUCCIERO preannuncia il proprio voto contrario.

Il senatore SENESE preannuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra- L'Ulivo sottolineando l'intento di generale garanzia di cui il provvedimento rappresenta una concreta espressione. Pur condividendo senza riserve il principio che il legislatore non debba introdurre norme che specificamente riflettono una singola situazione, è convinto che quando si tratta di evitare che un singolo caso porti in superficie il momento di crisi complessiva del sistema, costituisca comportamento dovuto il far emergere tale situazione e intervenire per superare in via legislativa la questione, restituendo un assetto fisiologico al sistema stesso.

Il senatore CENTARO rifiuta la configurazione del disegno di legge in titolo – in particolare le norme transitorie – come quella di una norma-fotografia. Si tratta, al contrario, di un intervento che riporta il meccanismo della revisione delle sentenze a livelli fisiologici nei rapporti fra uffici giudiziari, evitando condizionamenti dovuti a situazioni di vicinanza e di colleganza reciproci. Ricorda, infine, che la giurisprudenza non ha perplessità nel considerare ammissibile il sopravvenire di norme sulla competenza, anche di carattere transitorio, soprattutto se favorevoli, in relazione a procedimenti in corso.

La Commissione approva, quindi, il disegno di legge nel suo complesso con le modifiche apportate.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3168**Art. 3.**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme transitorie)

1. La competenza, individuata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, vale anche per i procedimenti di revisione in corso al momento della sua entrata in vigore, salvo che non sia stato aperto il dibattimento ai sensi degli articoli 636 e 492 del codice di procedura penale. Lo spostamento della competenza fa salva comunque la pronuncia di ammissibilità della richiesta di revisione, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura penale».

3.0.1

SCOPELLITI, GRECO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme transitorie)

1. La competenza, individuata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, vale anche per i procedimenti di revisione in corso al momento della sua entrata in vigore, salvo che non sia stato aperto il dibattimento ai sensi degli articoli 636 e 492 del codice di procedura penale o sia stata pronunciata ordinanza di inammissibilità a norma dell'articolo 634 del stesso codice.

2. Tuttavia, lo spostamento della competenza di cui al comma 1 opera anche per i procedimenti di revisione per i quali la Corte di cassazione abbia annullato l'ordinanza di inammissibilità rinviando ad altra sezione della Corte di appello che ha pronunciato l'ordinanza annullata».

3.0.1 (Nuovo testo)

SCOPELLITI, GRECO

«Art. 3.*(Norme transitorie)*

1. La competenza, individuata ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, vale anche per i procedimenti di revisione in corso al momento della sua entrata in vigore, salvo che sia stato aperto il dibattimento ai sensi degli articoli 636 e 492 del codice di procedura penale o sia stata pronunciata ordinanza di inammissibilità a norma dell'articolo 634 dello stesso codice.

2. Lo spostamento della competenza di cui al precedente comma 1 opera tuttavia anche per i procedimenti di revisione per i quali la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza di inammissibilità rinviando ad altra sezione della corte di appello che ha pronunciato l'ordinanza annullata».

3.0.1 (Nuovissimo testo)

SCOPELLITI, GRECO, CENTARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai procedimenti per i quali, al momento dell'entrata in vigore della legge, non è stato ancora spedito il decreto di citazione a giudizio».

3.0.2

MILIO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2675**Art. 1.**

Sopprimere il comma 1.

1.1 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Sopprimere il comma 1.

1.2 GRECO

Sopprimere il comma 1.

1.3 RUSSO, D'ALESSANDRO PRISCO, SENESE, CALVI, BONFIETTI,
BERTONI

Sopprimere il comma 1.

1.4 CENTARO, MILIO, CIRAMI

Sopprimere il comma 1.

1.5 FOLLIERI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo il comma 2 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“2-bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 283-bis”».

1.6 FOLLIERI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 1 dell'articolo 90 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie, richiedere al pubblico ministero l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 291, comma 2-bis e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova”».

1.10

FOLLIERI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 283 del codice di procedura penale, dopo le parole: “con il provvedimento che dispone il divieto di dimora” sono inserite le seguenti: “o l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge, del convivente o di altro componente la famiglia”».

1.11

MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al comma 1 dell'articolo 283 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo: “In caso di provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, il giudice può prescrivere tempi e modalità d'accesso per motivi specifici nonchè, ove lo ritenga opportuno in relazione ad esigenze di tutela dell'incolumità degli interessati, estendere il divieto di accesso ad altri luoghi, determinando ove necessario tempi e modalità”».

1.12

CENTARO, MILIO

Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: «2. Dopo l'articolo 282 del codice di procedura penale è inserito il seguente».

1.13

FOLLIERI

Al comma 2, sostituire le parole: «Art. 283-bis» con le altre: «Art. 282-bis».

1.14

FOLLIERI

Al comma 2, sostituire le parole: «Art. 283-bis» con le altre: «Art. 282-bis».

1.15

FASSONE

Al comma 2, all'articolo 283-bis, ivi richiamato, sostituire le parole: «la misura» con le altre: «il provvedimento».

1.16

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 2, all'articolo 283-bis, ivi richiamato al capoverso 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con l'eventuale autorizzazione di visita sono prescritte le relative modalità».

1.19

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 2, all'articolo 283-bis, ivi richiamato sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela all'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi contestualmente ai locali abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione non sia necessaria per motivi di lavoro o per specifiche ed accertate esigenze. In questo caso il giudice determinerà, ove necessario, tempi e modalità».

1.20

CIRAMI

Al comma 2, all'articolo 283-bis ivi richiamato al capoverso 2 dopo la parola: «avvicinarsi» aggiungere le altre: «a luoghi determinati, ovvero».

1.23

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 2, all'articolo 283-bis ivi richiamato al capoverso 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «In tale caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni».

1.24

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 2, all'articolo 283-bis ivi richiamato al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il giudice può altresì decidere sull'esercizio della patria potestà durante il periodo dell'adozione dell'ordine di allontanamento, deve disporre l'intervento dei servizi sociali del territorio può invitare l'indagato a sottoporsi ad un sostegno psicologico presso centri specializzati, pubblici o convenzionati».

1.25

MILIO

Al comma 2, all'articolo 283-bis ivi richiamato sopprimere il capoverso 3 e conseguentemente sostituire nell'articolo 6, le parole: «agli articoli 1, comma 3, e» con le altre: «all'articolo».

1.26

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 2, all'articolo 283-bis ivi richiamato sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Con lo stesso o con successivo provvedimento il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno nei limiti previsti dalla legge e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione ad esso spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo».

1.27

FASSONE

Al comma 2, all'articolo 283-bis ivi richiamato al capoverso 3 dopo le parole: «il pagamento periodico di un assegno» sostituire le parole da: «al coniuge» fino a: «autosufficienti», con le altre: «a favore del coniuge che resti privo di mezzi adeguati, nonchè a favore dei figli minori o maggiorenni conviventi e non autosufficienti».

1.28

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, all'articolo 283-bis ivi richiamato al capoverso 3 sostituire le parole da: «al coniuge» fino ad «autosufficienti» con le altre: «a favore delle persone che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangono prive di mezzi adeguati».

1.29

RUSSO, D'ALESSANDRO PRISCO, SENESE CALVI, BERTONI

Al comma 2, all'articolo 283-bis ivi richiamato al capoverso 3 aggiungere il seguente periodo: «L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo».

1.30

RUSSO, D'ALESSANDRO PRISCO, SENESE, CALVI, BOFIETTI, BERTONI

Al comma 2, all'articolo 283-bis, ivi richiamato dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto ef-

ficacia. Essi anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

1.31 RUSSO, D'ALESSANDRO PRISCO, SENESE, CALVI, BONFIETTI,
BERTONI

Al comma 1, all'articolo 283, ivi richiamato dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Prima di adottare la misura di cui al comma 1, il giudice deve sentire la persona offesa e le altre persone conviventi, ivi compresi i figli maggiori di anni quattordici. Qualora ciò non sia possibile per motivi di assoluta urgenza, le persone di cui alla prima parte devono essere sentite entro il termine di giorni cinque dall'adozione del provvedimento di allontanamento».

1.32 CIRAMI

Al comma 1, all'articolo 283-bis, ivi richiamato dopo il capoverso 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. L'ordine di pagamento perde efficacia qualora sia emanata l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile».

1.33 FASSONE

Al comma 2, all'articolo 283-bis ivi richiamato dopo il capoverso 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280.

3-ter. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulle richieste del pubblico ministero di allontanamento dalla casa familiare, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate negli articoli 64 e 65».

1.34 GRECO

Art. 2.

Sopprimere l'articolo 2.

2.1

SCOPELLITI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(...)

1. Quando la condotta del coniuge o del convivente arrechi pregiudizio all'esercizio dei diritti dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza dell'interessato o del pubblico ministero, può adottare i provvedimenti di cui ai successivi commi.

2. L'istanza si propone con ricorso depositato, anche dalla parte personalmente, presso la cancelleria del tribunale di residenza dell'istante. Si applica al procedimento la disciplina prevista per il provvedimento previsto dall'articolo 700 del codice di procedura civile.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2 il giudice può:

- a) ordinare la cessazione della condotta pregiudizievole;
- b) ordinare l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente responsabile della condotta pregiudizievole, prescrivendo eventualmente tempi e modalità di accesso per motivi specifici;
- c) disporre l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare;
- d) ordinare, ove occorra, il pagamento di un assegno mensile a favore del coniuge o del convivente privo di mezzi adeguati nonchè a favore dei figli minori o maggiori conviventi privi di reddito proprio, fissando modalità e termini di versamento ed ordinando eventualmente che l'assegno sia versato direttamente all'avente diritto da parte del datore di lavoro dell'obbligato, distraendolo dalla retribuzione al netto d'imposte spettantegli.

4. La durata delle misure contenute nel provvedimento di cui ai commi 2 e 3 non può essere superiore a sei mesi, salvo proroga nel caso di gravi motivi per ulteriori tre mesi su istanza di parte, sentiti il servizio sociale o il centro di mediazione familiare designato».

2.2

CENTARO, CIRAMI, GRECO, MILIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Ordini di protezione contro gli abusi familiari)

1. Quando la condotta del coniuge o del convivente è pregiudizievole alla integrità o alla libertà fisica o morale dell'altro coniuge o convivente il giudice, su istanza di parte, può adottare gli ordini di protezione di cui all'articolo 3.

2. L'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

3. Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.

4. Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione, fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.

5. Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del comma 3, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al comma 4, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739 del codice di procedura civile. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile».

2.3 RUSSO, D'ALESSANDRO PRISCO, SENESE, CALVI, BONFIETTI,
BERTONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Ordini di protezione contro gli abusi familiari)

1. Quando la condotta del coniuge o del convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro

coniuge o del convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 3.

2. L'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

3. Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.

4. Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione, fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.

5. Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del comma 3, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al comma 4, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739 del codice di procedura civile. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile».

2.3 (Nuovo testo) RUSSO, D'ALESSANDRO PRISCO, SENESE, CALVI, BONFIETTI, BERTONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Ordini di protezione contro gli abusi familiari)

1. Quando la condotta del coniuge o del convivente è pregiudizievole alla integrità o alla libertà fisica o morale dell'altro coniuge o convivente il giudice, su istanza di parte, può adottare gli ordini di protezione di cui all'articolo 3.

2. L'istanza si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

3. Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che

periore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.

5. Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del comma 3, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al comma 4, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739 del codice di procedura civile. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile».

2.4 (Nuovo testo) RUSSO, D'ALESSANDRO PRISCO, SENESE, CALVI, BONFIETTI, BERTONI

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Quando la condotta del coniuge produce un grave pregiudizio per l'integrità psicofisica e per la libertà dell'altro, il giudice, su istanza di parte, può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 3».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

2.5 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Quando la condotta del coniuge o del convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o del convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 3».

2.6 FASSONE

Al comma 1, sostituire le parole: «l'ordine di allontanamento» *con le altre:* «l'ordine di protezione».

2.7 GRECO

Sopprimere il comma 2.

2.8 MILIO

Sopprimere il comma 2.

2.9

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, dopo le parole: «in caso di convivenza», inserire le altre: «qualora essa perduri da almeno due anni e risulti da iscrizione anagrafica o da atto notorio».

2.10

GASPERINI

Al comma 2, sostituire le parole: «l'ordine di allontanamento» con le altre: «l'ordine di protezione di cui all'articolo 3».

2.11

GRECO

Al comma 2, sopprimere le parole da: «ovvero qualora» fino alla fine.

2.12

MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire il comma 3, con il seguente: «3. L'istanza si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo di residenza dell'istante. Le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore».

2.13

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 3, inserire dopo la parola: «depositato» le altre: «, anche dalla parte personalmente».

2.14

GRECO

Al comma 3, sostituire le parole: «di domicilio dell'istante» con le altre: «ove si trova la casa familiare».

2.15

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Sopprimere il comma 4.

2.16

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 4, sostituire le parole: «la domanda di allontanamento» con le altre: «il ricorso si propone».

2.17

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 4, sopprimere le parole: «di allontanamento».

2.18

GRECO

Sostituire il comma 5, con il seguente: «5. il giudice procede a norma dell'articolo 669-sexies 1° e 2° comma del codice di procedura civile. Si applicano gli articoli 669-septies, 669-undecies, 669-duodecies e 669-terdecies».

Conseguentemente sopprimere i commi 6 e 7.

2.19

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 5, sopprimere le parole da: «omessa» a: «contraddittorio».

2.20

GRECO

Al comma 5, aggiungere in fine: «Può disporre indagini sui redditi e sul patrimonio personale e comune delle parti, avvalendosi se del caso della polizia tributaria».

2.21

GRECO

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di urgenza il giudice può adottare immediatamente i provvedimenti di cui al successivo articolo 3, fissando l'udienza per la comparizione delle parti entro un termine non superiore a 30 giorni ed assegnando al ricorrente un termine non superiore a 15 giorni per la notificazione del ricorso e del provvedimento emesso».

2.22

MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il giudice provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo».

2.23

FASSONE

Al comma 6, sostituire la parola: «decreto» con l'altra: «ordinanza».

2.24

GRECO

Al comma 6, sostituire le parole: «l'ordine di allontanamento dalla casa familiare» con le altre: «l'ordine di protezione».

2.25

GRECO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Azione civile contro la violenza nelle relazioni di convivenza)

1. Quanto previsto nell'articolo precedente si applica anche nel caso della stabile convivenza, qualora nella casa d'abitazione dimorino anche figli minori, o maggiorenni non autosufficienti, dell'uno o dell'altro conviventi o di entrambi.

2. Si applica altresì qualora il destinatario delle condotte pregiudizievoli sia titolare di un diritto reale o di un diritto di godimento sulla casa di abitazione, anche derivante da accordo scritto tra le parti, ovvero sia titolare del contratto di locazione».

2.0.1

Antonino CARUSO, BUCCIERO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 1998

154^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 15,10.***IN SEDE REFERENTE****(3279) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Estonia, fatto a Roma il 20 marzo 1997***

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore VERTONE GRIMALDI il quale introduce il disegno di legge di accordo economico con la Repubblica di Estonia che ricalca lo schema di altri atti simili, nel quadro dei principi di Helsinki e di altre carte internazionali a tutela dei diritti umani e dei valori democratici. In particolare richiama l'attenzione sul problema dei prestiti, non ritenendo che essi possano essere concessi con leggerezza vista la conduzione dell'economia di questo paese che suggerisce una grande cautela considerando anche l'inquieto scenario mondiale. L'Estonia è senz'altro in migliori condizioni delle altre due repubbliche baltiche, presentando anche una miglior tutela delle minoranze etniche, pur con l'ipoteca delle passate simpatie naziste. Raccomanda comunque l'approvazione del provvedimento.

Il presidente MIGONE osserva che l'accenno a questi argomenti relativi alla situazione economica mondiale potrà utilmente essere sviluppato nel prossimo appuntamento con il ministro Dini, il 1° ottobre, in cui si affronteranno i grandi temi di politica estera ed economica.

Il senatore PORCARI si associa alle considerazioni del relatore anche se sulle concessioni di crediti vede poco spazio di manovra data la firma già apposta all'Accordo.

Il sottosegretario SERRI si compiace per la rapidità con cui la Commissione esteri del Senato sta esaminando le ratifiche presentate e segnala che in occasione della seduta prevista con il ministro Dini sarà utile affrontare anche i temi sollevati dal suo recente discorso all'ONU. Precisa che i crediti di aiuto non vengono concessi a questi paesi e anche i crediti commerciali sono distribuiti con una procedura a volte eccessiva.

Il presidente MIGONE, dopo aver ricordato che sono stati trasmessi i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione, pone ai voti il mandato al relatore Vertone Grimaldi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva.

(3333) Ratifica ed esecuzione dei Protocolli e degli Accordi di adesione dei Governi dei Regni di Svezia e di Danimarca e della Repubblica di Finlandia all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, ed alla Convenzione di applicazione dell'Accordo stesso, con atti finali e dichiarazioni, fatti a Lussemburgo il 19 dicembre 1996

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore GAWRONSKI il quale rileva che con l'adesione della Svezia, della Danimarca e della Finlandia all'Accordo di Schengen si è resa necessaria la presentazione di questo disegno di legge, che non modifica le normative sui controlli alle frontiere. Raccomanda la sollecita approvazione.

Il sottosegretario SERRI si associa alla raccomandazione considerando un successo sempre più importante l'allargamento dell'area di Schengen ad altri paesi.

Il presidente MIGONE, dopo aver ricordato che sono stati trasmessi i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione, pone ai voti il mandato al relatore Gawronski a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva.

(3334) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Au-

stria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, parti contraenti dell'Accordo e della Convenzione di Schengen, e la Repubblica di Islanda ed il Regno di Norvegia, relativo all'eliminazione dei controlli delle persone alle frontiere comuni, con dichiarazioni ed allegati, fatto a Lussemburgo il 19 dicembre 1996

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore GAWRONSKI il quale introduce l'Accordo reso necessario dal fatto che l'Islanda e la Norvegia, che non fanno parte dell'Unione europea, hanno aderito al sistema di Schengen: si è reso così necessario un atto specifico che comunque non comporta nè oneri nè norme di adeguamento nei singoli paesi.

Il senatore PORCARI segnala ancora una volta le preoccupazioni già espresse in veste di relatore, e ora riprese dalla Camera dei deputati, sul provvedimento relativo all'EUROPOL, circa i dubbi sulla tutela delle persone e della loro *privacy* nel quadro della cooperazione tra le polizie con relativa diffusione dei dati personali.

Il presidente MIGONE ricorda che proprio in quel dibattito furono introdotte in Senato norme di garanzia.

Il sottosegretario SERRI raccomanda l'approvazione del provvedimento.

Il presidente MIGONE, dopo aver ricordato che sono stati trasmessi i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione, pone ai voti il mandato al relatore Gawronski a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C03^a, 0024^o)

Il senatore TABLADINI ripete la richiesta – già più volte avanzata – di evitare in Commissione l'uso della sede deliberante per l'approvazione dei provvedimenti, soprattutto quelli di spesa, precisando che questo rilievo prescinde dal testo in esame. Dichiara di non condividere in generale questo sistema, ricordando che in altri tempi proprio la Sinistra si opponeva ma, evidentemente, oggi al Governo, si è ricreduta. Non avendo i numeri per ostacolare questa procedura non può far altro che esprimere vivo rammarico, avvisando che comunque non parteciperà più a votazioni in sede deliberante, tanto più che vi sono stati casi in cui non ha contestato le decisioni della presidenza solo per il *fair play* a cui si ispira il suo stile di opposizione. Stigmatizza poi il malcostume delle firme apposte al foglio delle presenze da senatori che non assistono poi alla seduta, nonchè la trasformazione del giusto principio di sostituzione degli assenti in un espediente per simulare l'esistenza del numero legale.

Il senatore GAWRONSKI condivide le motivazioni della protesta del senatore Tabladini anche se non giunge alle stesse conclusioni, soprattutto nel caso dei disegni di legge oggi in esame che non provocano particolari questioni. Chiede comunque che in futuro si faccia minore ricorso alla sede deliberante.

Il senatore PORCARI sulla sede deliberante esprime invece un diverso punto di vista, perchè ritiene che essa serva a facilitare e ad accelerare compiti eccessivamente lunghi e complessi di un Parlamento oberato di attività legislativa. Soprattutto quando si tratta di questioni operative, questa procedura appare lo strumento più adatto a tutela della chiarezza e della responsabilità.

Il presidente MIGONE risponde ricordando che le assegnazioni in qualunque sede sono effettuate dalla Presidenza del Senato ed è doveroso iscrivere i disegni di legge all'ordine del giorno della Commissione. Apprezzando comunque la lealtà del senatore Tabladini, ritiene che la sede più adatta a sollevare la questione sia la Conferenza dei presidenti dei Gruppi Parlamentari. Non ricorda personalmente di aver mai sollecitato assegnazioni in sede deliberante, ma quando ciò è avvenuto è sempre stata sua cura utilizzare anche il *fair play* per rispettare i diritti delle minoranze. Quanto al merito concorda con il senatore Porcari nel considerare la sede deliberante come strumento utile e positivo, soprattutto ora che non è più considerata un espediente per approvare le «leggine». Essa si inserisce in un quadro di valorizzazione del lavoro delle Commissioni dato che soprattutto le discussioni di politica estera non trovano spazio in Assemblea, mentre in questa sede si è sempre impegnato per rendere concreta ed attuale la partecipazione parlamentare. Rinvia comunque all'Ufficio di Presidenza della Commissione la discussione sui casi singoli di assegnazione.

IN SEDE DELIBERANTE

(3391) *Disposizione in materia di finanziamenti del Ministero degli affari esteri alle iniziative di cooperazione allo sviluppo svolte da università e da organizzazioni non governative*

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 16 settembre scorso.

Il relatore BOCO sollecita anche le opposizioni a condividere la scelta della sede deliberante nel caso all'esame odierno, trattandosi di un disegno di legge volto a risolvere un problema condiviso da tutti, cui è stata fornita una risposta dopo un blocco di qualche mese. La soluzione trovata con l'emendamento da lui presentato per risolvere i problemi tecnici è stata possibile grazie alla collaborazione della 5^a Commissione e del sottosegretario Serri in persona. Sollecita un voto favorevole a tutto il provvedimento.

Il senatore PIANETTA dichiara di votare a favore sia dell'emendamento che del disegno di legge ritenendo che le organizzazioni non governative (ONG) meritano maggiore attenzione per l'attività e il ruolo svolto, trovandosi oggi in grande difficoltà per la gestione dei progetti fino alla paralisi operativa.

Il senatore RUSSO SPENA si compiace della soluzione trovata a un problema già segnalato in una sua interrogazione, che ha evidentemente contribuito ad avviare l'efficace opera del Governo e delle forze parlamentari.

Il senatore BEDIN dichiara il proprio voto favorevole, aggiungendo il proprio ringraziamento per l'attenzione che il Governo ha dimostrato verso il mondo delle ONG.

Il sottosegretario SERRI rinvia i ringraziamenti al relatore per la tenacia con cui ha difeso le sue proposte migliorative che mettono fine ad una situazione assurda, consentendo anticipazioni per i progetti affidati alle ONG dallo stesso Governo, con somme già stanziare in bilancio. Raccomanda la sollecita approvazione del provvedimento.

Il presidente MIGONE, pone ai voti l'emendamento 1.1 del relatore sul quale la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole. L'emendamento risulta approvato.

Ricorda altresì che la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge e, quindi, mette ai voti l'articolo unico del disegno di legge: la Commissione approva.

(3384) *Concessione di un contributo all'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI), con sede in Roma*

(Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione il senatore D'URSO, il quale ricorda che l'IDLI è un'organizzazione internazionale che ha sede a Roma e di cui fanno parte quattordici stati membri. Nei quindici anni trascorsi dalla sua fondazione ha svolto prevalentemente una attività di formazione dei funzionari dei paesi in via di sviluppo che lavorano in stretto contatto con le agenzie dell'ONU e con le istituzioni finanziarie internazionali. In particolare, nei corsi tenuti in Italia e all'estero oltre seimila giuristi provenienti da più di centocinquanta paesi si sono specializzati nel diritto dello sviluppo.

Benché finora si sia finanziato esclusivamente con i contributi volontari degli Stati membri e di organizzazioni internazionali, l'IDLI ha una situazione finanziaria piuttosto soddisfacente, che consente di far fronte alle spese per la sede e il personale, nonché a finanziare l'attività didattica.

Tenuto conto del fatto che più di due terzi degli stanziamenti di bilancio – che nel 1998 sono pari a 9 miliardi di lire – sono spesi a Ro-

ma, il Governo italiano ha ritenuto opportuno prevedere un contributo permanente di 2 miliardi di lire all'anno, a decorrere dal 1998. Si tratta di una spesa relativamente modesta, che oltretutto compenserà la flessione dei contributi volontari verificatasi negli ultimi anni, a causa della riduzione globale dei fondi per la cooperazione allo sviluppo.

Il senatore PORCARI auspica che l'IDLI possa svolgere anche in futuro una utile funzione di formazione rivolta ai funzionari dei paesi in via di sviluppo, grazie anche al contributo del Governo italiano. Esprime peraltro perplessità per la presenza poco incisiva dei rappresentanti italiani in tutte le organizzazioni internazionali che hanno sede a Roma.

Il sottosegretario SERRI accoglie i rilievi del senatore Porcari come una raccomandazione al Governo perchè assicuri una più incisiva presenza nelle organizzazioni internazionali. Invita poi la Commissione ad approvare il disegno di legge.

Il presidente MIGONE comunica che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge. Avverte altresì che si passerà all'esame degli articoli.

Senza discussione sono approvati, con distinte votazioni, gli articoli 1, 2 e 3 e il disegno di legge nel suo complesso.

(3435) *Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD)*

(Discussione e approvazione)

Il relatore, senatore D'URSO, sottolinea in primo luogo gli scopi per cui nel 1977 è sorto l'IFAD, nell'ambito delle Nazioni Unite, come organismo finanziario specializzato nei programmi di sviluppo del settore agricolo. Mediante prestiti concessi, a condizioni agevolate, alle cooperative agricole e ai piccoli coltivatori dei paesi in via di sviluppo, il Fondo contribuisce efficacemente a combattere la fame e la povertà rurale.

Dell'IFAD fanno parte 161 Stati, divisi in tre categorie: i membri dell'OCSE, i membri dell'OPEC e quasi tutti i paesi in via di sviluppo. A ciascuna categoria è riservato un terzo dei diritti di voto, anche se le risorse finanziarie sono garantite quasi esclusivamente dai primi due gruppi di paesi.

La IV ricostituzione delle risorse, decisa nel febbraio 1997, prevede un ammontare totale di 470 milioni di dollari, di cui sono a carico dell'Italia 29,4 milioni, pari a poco più di 45 miliardi di lire. Poichè nel corso del negoziato il Governo ha già anticipato 11,417 miliardi di lire - stanziati con il decreto legge n. 278 del 1996 - restano da pagare 33,719 miliardi che l'Italia verserà in due rate uguali, negli anni 1998 e 1999.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PORCARI si domanda se una spesa così rilevante sia realmente giustificata dall'attività finora svolta dall'IFAD. Chiede perciò che il Governo presenti una relazione molto dettagliata, in mancanza della quale l'approvazione del disegno di legge gli sembrerebbe un atto sbrigativo e superficiale.

Il presidente MIGONE fa presente che l'Ufficio di Presidenza ha deciso da tempo di effettuare una audizione dei massimi responsabili dell'IFAD, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle organizzazioni internazionali, anche allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma della cooperazione allo sviluppo.

Il senatore ANDREOTTI rileva che l'IFAD è un organismo ben noto a livello internazionale e che anche a Roma ha indetto vertici importanti, con la partecipazione di numerosi capi di Stato e di Governo. Peraltro l'Italia non può non onorare un impegno internazionale liberamente assunto, partecipando alla ricostituzione delle risorse.

Per tali ragioni auspica che la Commissione approvi in tempi assai brevi il disegno di legge, rinviando ad un momento successivo l'audizione dei vertici dell'IFAD.

Il senatore PIANETTA concorda con le conclusioni del senatore Andreotti, sottolineando l'opportunità di sostenere l'IFAD nel suo straordinario sforzo per trasformare l'agricoltura nei paesi in via di sviluppo in una moderna attività produttiva. Un più approfondito esame delle strutture e delle funzioni dell'IFAD sarà comunque opportuno, nella sede più appropriata.

Il senatore BOCO, pur dichiarandosi favorevole all'approvazione del disegno di legge, osserva che l'audizione consentirebbe di fare emergere questioni in cui l'IFAD appare in ritardo, come il microcredito e le politiche di genere. Propone pertanto di sospendere la discussione del disegno di legge e di riprenderla nel giro di qualche settimana, dopo lo svolgimento dell'audizione.

Il relatore D'URSO sottolinea l'importanza dei crediti agevolati erogati dall'IFAD soprattutto ai paesi più poveri: il 39 per cento delle risorse complessive è destinato all'Africa, seguita dall'Asia e poi dall'America Latina. Un attento monitoraggio dei programmi finanziati ha dimostrato che sono stati ottenuti notevoli risultati, soprattutto nell'incremento della produzione cerealicola, e che 50 milioni di famiglie rurali hanno conseguito un significativo aumento di reddito nei paesi beneficiari dei finanziamenti dell'IFAD. Tra questi Stati figurano nelle prime posizioni la Cina, l'India e il Bangladesh, e anche paesi colpiti da gravi emergenze alimentari, come il Ruanda.

Il sottosegretario SERRI concorda con il relatore circa l'importanza dell'attività tecnico-finanziaria dell'IFAD, dimostrata anche dal fatto che

a questo fondo è stato attribuito il compito di fungere da struttura tecnica nell'attuazione della Convenzione contro la desertificazione. Peraltro un approfondimento attraverso procedure informative sembra senz'altro opportuno, anche ai fini della riforma della cooperazione, purchè non ritardi l'approvazione del disegno di legge.

La senatrice DE ZULUETA, nella sua qualità di relatrice sul disegno di legge che autorizzava la ratifica della Convenzione contro la desertificazione, conferma che l'IFAD fu scelto come struttura tecnica in ragione della sua riconosciuta efficienza. L'iter proposto dal senatore Boco sembra comunque accettabile, purchè sia possibile effettuare l'audizione in tempi assai brevi per poi procedere alla sollecita approvazione del disegno di legge.

Il senatore PORCARI precisa che la sua richiesta di un approfondimento era dovuta ad una reale esigenza di ulteriori informazioni, ma non aveva affatto lo scopo di ritardare l'approvazione del disegno di legge, nè tantomeno di mettere in discussione gli impegni internazionali dell'Italia. Non ha quindi nulla in contrario all'approvazione del disegno di legge nella seduta in corso.

Il presidente MIGONE dichiara che personalmente preferirebbe procedere all'audizione dei vertici dell'IFAD in una fase successiva all'approvazione del disegno di legge. Fa poi presente che la discussione in corso ha già consentito di approfondire in una certa misura la situazione dell'IFAD, mentre fino a qualche anno fa i disegni di legge concernenti le istituzioni finanziarie internazionali erano assegnati alla Commissione affari esteri solo in sede consultiva.

Chiede poi al rappresentante del Governo per quale ragione il disegno di legge sia stato presentato dal solo Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica senza il concerto del Ministero degli affari esteri. Ciò conferma che vi è un problema istituzionale da dirimere per quel che riguarda la responsabilità della cooperazione multilaterale, come già era emerso nella discussione generale sulla riforma della cooperazione.

Dichiara poi chiusa la discussione generale e avverte che si passerà all'esame degli articoli del disegno di legge, su cui la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole.

Senza discussione sono approvati, con separate votazioni, gli articoli 1 e 2 e il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

(3218) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 settembre 1997*

(3223) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Tashkent il 17 settembre 1997

(Esame congiunto con esiti separati)

Il presidente MIGONE rileva che i disegni di legge nn. 3218 e 3223 hanno un contenuto sostanzialmente identico, pur riguardando accordi bilaterali con due Stati diversi. Propone pertanto che si proceda all'esame congiunto, fermo restando che i due disegni di legge avranno esiti separati.

Concorda la Commissione.

Riferisce congiuntamente il senatore PIANETTA, il quale pone in risalto le grandi potenzialità economiche dell'Azerbaijan e dell'Uzbekistan, che costituiscono in prospettiva *partners* assai interessanti per gli investitori occidentali. I due accordi in esame ricalcano il modello OCSE, che si basa sulla clausola della nazione più favorita e reca significative garanzie per gli investitori, tra cui il diritto di rimpatrio dei proventi e l'indennizzo in caso di espropriazione, guerre o calamità naturali.

Gli accordi, che avranno durata decennale e saranno rinnovati per cinque anni salvo denuncia di una delle due parti, prevedono anche la composizione amichevole delle controversie e, se necessario, il ricorso ad un tribunale arbitrale. La 1^a e 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole sul testo dei disegni di legge. Nel complesso vi sono dunque sufficienti garanzie per raccomandare la ratifica degli accordi in esame.

Il sottosegretario SERRI concorda con il relatore e sollecita l'approvazione dei disegni di legge.

Con separate votazioni, la Commissione conferisce al senatore Pianetta il mandato di riferire all'Assemblea a favore dell'approvazione dei disegni di legge.

La seduta termina alle ore 17.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 1998

124^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la Difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C04^a, 0085^o)

Il senatore MANCA chiede di sapere quando prenderà l'avvio l'esame del disegno di legge n. 3495, trasmesso a fine luglio dalla Camera dei deputati, concernente l'istituzione del servizio volontario femminile: auspica un sollecito inizio. Al contempo, sollecita la ripresa dell'esame del provvedimento (2793-ter) per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza: ricorda, infatti, che da più parti in primavera era stata sottolineata l'urgenza di affrontare quei problemi.

Il presidente GUALTIERI, condividendo lo spirito delle segnalazioni del senatore Manca, con riferimento al disegno di legge n. 3495 rende noto di avere già nominato il relatore e in relazione ai disegni di legge per il riordino dell'Arma e della Guardia di Finanza, assegnati alle Commissioni congiunte Affari Costituzionali e Difesa, conferma l'alta priorità che rivestono i problemi sottesi a quei provvedimenti.

IN SEDE DELIBERANTE

(3420) *Concessione sull'uso della bandiera nazionale al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta*

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 settembre 1998.

Replica il relatore AGOSTINI auspicando l'immediata approvazione del provvedimento senza alcuna modificazione, ossia confermando il testo proposto dal Ministro della Difesa.

Poiché il rappresentante del Governo ha rinunciato alla replica hanno luogo le dichiarazioni di voto dei senatori MANCA e LORETO, i quali, a nome dei rispettivi Gruppi, sono favorevoli all'approvazione del disegno di legge.

Posto ai voti, l'articolo unico è approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma pluriennale di A/R SM Esercito 54/98 relativo all'acquisizione di n. 200 VCC DARDO (n. 343)

(Parere al Ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. b) della legge 4 ottobre 1988, n. 436: favorevole)
(R139 b00, C04^a, 0038^o)

Riferisce il senatore FORCIERI, ricordando preliminarmente il voto favorevole del Parlamento nell'ottobre del 1985 per un precedente lotto di analoghi veicoli cingolati da combattimento. Il programma è stato poi riproposto all'esame del Parlamento, giacché nel corso dell'elaborazione del Nuovo modello di difesa erano intervenute variazioni relative alla quantità dei veicoli da acquisire ed ai costi complessivi, in ragione dei mutati contenuti del Nuovo modello di difesa. L'intero programma, e non solo quello parziale attualmente all'esame, prevede l'acquisizione di complessivi 800 veicoli, dei quali 500 in configurazione combattimento e 300 in configurazione per il supporto al combattimento al fine di equipaggiare 8 degli 11 reggimenti di fanteria meccanizzata dell'Esercito, tutti inseriti nelle forze di reazione della NATO. La prima fase di acquisizione dei veicoli si esaurirà nel 2004 ed è quella cui si riferisce il programma in titolo. Il costo unitario per ciascun veicolo è stimato nell'ordine di 4,2 miliardi di lire (IVA compresa). Il relatore fa altresì presente che indagini comparative con veicoli simili al DARDO per requisito operativo hanno confermato la bontà del cingolato in titolo, in ragione sia dei livelli di costo che delle prestazioni, globalmente superiori rispetto a quelle degli altri mezzi offerti dal mercato.

Conclude apprezzando la rigorosa indagine di mercato effettuata dallo Stato Maggiore dell'Esercito e sottolineando l'impatto indubbiamente positivo che l'approvazione del programma avrà sui livelli occupazionali dell'industria nazionale.

Il senatore LORETO chiede informazioni in ordine al sistema d'arma.

Il relatore FORCIERI specifica che l'armamento consiste in un cannone da 25mm e il sistema di tiro è digitale con telemetro laser.

Il senatore MANCA si complimenta per la puntuale relazione e auspica l'emissione di un parere favorevole, che confermerebbe il buon lavoro effettuato dai competenti uffici dello Stato Maggiore dell'Esercito.

Il senatore LORETO, intervenendo a nome dei Democratici di Sinistra, preannuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore DE GUIDI si esprime a favore dell'approvazione del programma pluriennale, ma indipendentemente da questioni di merito chiede di sapere se il relatore ravvisi una congruità del programma con il Nuovo modello di difesa. In altre parole, auspica, per questo come per i futuri programmi pluriennali che saranno trasmessi al Parlamento ai sensi della cosiddetta "legge Giacchè", la dimostrazione della compatibilità con il Nuovo modello di difesa. In altre parole, deliberare sui meriti tecnici, avulsi dal contesto generale, potrebbe essere riduttivo.

Il relatore FORCIERI condivide il rilievo del senatore De Guidi, ma garantisce per il provvedimento in titolo che la richiesta di parere discende proprio dalla riconfigurazione dello strumento terrestre, quindi dalla riduzione quantitativa e dal miglioramento qualitativo dei mezzi dell'Esercito. Pertanto proprio la compatibilità con i pacchetti di capacità operativa delle forze di terra, di cui al Nuovo modello di difesa, lo inducono a chiedere l'emissione di un parere favorevole.

Interviene brevemente il sottosegretario BRUTTI per evidenziare la compatibilità del veicolo cingolato con i sistemi adottati dall'alleanza della NATO e per sottolineare la possibilità di un proficuo impiego del DARDO per eventuali, future missioni di pace al di fuori del territorio nazionale.

Posta ai voti, la proposta di parere favorevole è approvata.

La seduta termina alle ore 16,10.

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 1998

150ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2793-B-ter) *Disposizioni in materia finanziaria e contabile, (risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 43, commi 2 e 3, del disegno di legge di iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il sottosegretario MACCIOTTA è dell'avviso che le proposte di modifica avanzate sul disegno di legge in titolo ed illustrate nella seduta del 16 settembre richiedono ulteriori approfondimenti e che appare opportuno, pertanto, rinviare il loro esame ad un momento successivo alla conclusione della prossima sessione di bilancio.

Il PRESIDENTE propone di accogliere il suggerimento avanzato dal rappresentante del Governo e di rinviare il seguito dell'esame.

Concorda la Commissione.

(3510) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1997, approvato dalla Camera dei deputati*

(3511) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1998, approvato dalla Camera dei deputati*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore RIPAMONTI, riferendo sul disegno di legge n. 3510, sottolinea che il dibattito su di esso si svolge in presenza di un quadro

macroeconomico di riferimento assai mutato rispetto al passato. I notevoli progressi conseguiti dal Governo nell'opera di risanamento dei conti pubblici, con la conseguente convergenza verso i parametri previsti dal Trattato di Maastricht per l'ingresso nell'Unione economica e monetaria, il consolidamento dei segni di ripresa produttiva nell'ultimo trimestre del 1997, la stabilizzazione dell'inflazione su livelli europei, hanno contribuito ad innescare un circolo virtuoso tra andamento economico e conti pubblici. Come ribadito dalla stessa Corte dei Conti nella Relazione sul Rendiconto 1997, l'azione di contenimento del debito pubblico dovrà, peraltro, proseguire anche per il futuro al fine di rispettare gli impegni presi dal nostro Paese con il Patto di stabilità e di crescita definito dall'Unione economica e monetaria europea.

Ne deriva la necessità che anche i rapporti finanziari interni tra i diversi livelli di governo siano misurati in riferimento ai saldi di indebitamento netto, senza tener conto dei trasferimenti erariali, destinati comunque a ridursi per effetto dell'attuazione delle leggi Bassanini. A tal fine, è utile ricordare che già con il DPEF 1999-2001 è stato affrontato il tema della necessità di un «patto di stabilità interno» che vincoli lo Stato, le Regioni, gli enti locali e gli enti pubblici al rispetto degli impegni assunti in sede di Unione economica e monetaria in termini di saldi di bilancio delle amministrazioni pubbliche. L'assunzione di detto vincolo impone quindi una rigorosa correlazione tra l'aumento della responsabilità di spesa delle Regioni e degli altri enti locali e ampliamento delle entrate proprie degli stessi enti, unitamente all'introduzione di forme di perequazione fra Centro-Nord e Mezzogiorno.

Concentrando l'attenzione sulle più significative variabili finanziarie, estratte dai quadri di sintesi del Rendiconto 1997, il relatore rileva un peggioramento dell'andamento di competenza dei saldi finanziari. A fronte di un consistente incremento delle entrate, per circa 46.000 miliardi, si registra infatti un incremento ancora più elevato delle spese finali, per 64.000 miliardi. Di conseguenza, il saldo netto da finanziare e il ricorso al mercato peggiorano rispettivamente per circa 16.500 miliardi e 11.500 miliardi, mentre il risparmio pubblico, essendo l'incremento della spesa concentrato per gran parte nella componente del conto capitale, evidenzia un peggioramento di soli 2.200 miliardi.

Le ragioni di tale peggioramento, come si evidenzia nella relazione di accompagnamento al disegno di legge del Rendiconto, sono di natura contabile e vanno ricollegate ai provvedimenti «slittati», alle riassegnazioni di entrata, nonché al fondo di ammortamento dei titoli di stato. Hanno agito positivamente sui saldi l'attuazione dei provvedimenti riguardanti «misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica» e il provvedimento di assestamento.

In relazione alla gestione di competenza, considerando sia l'attività di accertamento per le entrate che quella di impegno per le spese, il confronto con le previsioni definitive fa emergere un netto miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Dall'esame delle operazioni finali nette emerge una forte crescita delle entrate accertate che migliorano di 8.500 miliardi, cumulate ai 47.000 miliardi, che misurano l'incremento rispetto alle previsioni iniziali. Per quanto riguarda le imposte dirette, l'aumento del gettito IRPEF del 9% circa è attribuibile agli effetti della crescita economica,

che ha prodotto un aumento della base imponibile, e dall'altro agli effetti della limitazione degli oneri deducibili, disposta dalla legge finanziaria per il 1998. Si rileva, inoltre l'aumento del gettito IRPEG (di circa il 32%) e dell'ILOR (circa il 23,1%), per effetto dell'incremento dei margini di profitto delle imprese, nonché dei provvedimenti sugli ammortamenti, sulle società di comodo, e sulla lotta all'evasione assunti con la legge finanziaria 1997.

Relativamente alle imposte indirette, segnala invece: un aumento del gettito dell'IVA (4,9% circa) attribuibile alla crescita dei consumi nonché alla revisione delle aliquote, operata nell'ultimo trimestre dell'anno, delle imposte sulla produzione e sul consumo (2%) e una crescita del gettito relativo al lotto e alle lotterie.

Per quanto riguarda i contributi sociali la Corte dei Conti segnala un aumento superiore alla crescita del PIL, dovuto ad un inasprimento delle aliquote contributive. Una parte di tale maggiore pressione è imputabile al cospicuo aumento degli oneri sociali versati dalle Amministrazioni Pubbliche, sia a seguito della armonizzazione delle aliquote contributive, sia per il maggiore importo del trasferimento all'INPDAP a paraggio della gestione.

Il gettito del contributo straordinario per l'Europa, infine, spiega l'andamento relativo alle imposte in conto capitale (9.000 miliardi nel 1996 e oltre 18.000 miliardi nel 1997).

Le spese finali impegnate evidenziano una forte flessione (74.000 miliardi), rispetto alle previsioni definitive, principalmente nella parte corrente, riportata a un livello nettamente inferiore a quello delle previsioni iniziali (590.000 miliardi). D'altro canto le spese in conto capitale sono impegnate per circa 104.000 miliardi, 6.500 miliardi in meno delle previsioni definitive, per un importo quindi nettamente superiore allo stanziamento di competenza del bilancio di previsione.

Il relatore sottolinea, quindi, che il riflesso sui saldi di queste variazioni appare rilevante: il ricorso al mercato migliora di 97.500 miliardi rispetto alle previsioni definitive; il saldo netto da finanziare, pari a 42.066 miliardi, dimostra che la manovra varata per il 1997 ha accelerato la diminuzione dell'incidenza dell'indebitamento netto sul PIL, ed infine, il risparmio pubblico cambia per la prima volta di segno, attestandosi a + 25.146 miliardi, con un miglioramento di 74.397 miliardi rispetto alle previsioni, dimostrando lo sforzo compiuto dal Paese per il risanamento della finanza pubblica.

Evidenzia poi che i dati relativi alla gestione di cassa confermano le considerazioni svolte: il ricorso al mercato risulta inferiore di circa 132.500 miliardi a quello previsto, il saldo netto da finanziare, positivo, si attesta sui 12.700 miliardi e il risparmio pubblico, positivo, raggiunge i 56.000 miliardi.

Dopo aver ricordato che sulla gestione di cassa influisce anche la dinamica dei residui, rileva che l'incidenza dei pagamenti in conto residui è più bassa di quella che si realizza rispetto alle previsioni di competenza. L'ammontare dei residui passivi rimane quindi, anche nel 1997, su livelli considerevoli per molteplici cause sia di natura amministrativa che legislativa. Osserva, peraltro, che nel corso dell'esercizio 1997, si è avuto un costante miglioramento nel conto residui, con una eccedenza attiva dei residui pari a 26.944 miliardi.

In conclusione richiama l'attenzione su alcune osservazioni della Corte dei Conti in relazione all'organizzazione della pubblica amministrazione, ed in particolare sulla priorità di un riordinamento delle attribuzioni dei ministeri aventi competenze in tema di assetto del territorio. A tal fine, assume un carattere di priorità il tema del riordino delle amministrazioni dei lavori pubblici e dell'ambiente, per realizzare un polo rafforzato per la gestione e la tutela del territorio.

Condividendo l'analisi della Corte, sottolinea che, in primo luogo, gli effetti di una tale riorganizzazione potrebbero essere positivamente avvertiti sul versante della difesa del suolo, delineandosi, così, un quadro complessivo per il governo del territorio, i problemi di compatibilità ambientale, la propulsione e il coordinamento in materia di realizzazione di grandi infrastrutture. Tale operazione dovrà necessariamente essere correlata alla riorganizzazione della Protezione civile. La razionalizzazione auspicata potrebbe essere realizzata con la creazione di due nuovi poli ministeriali, uno per l'ambiente e il territorio e l'altro per i trasporti e le infrastrutture.

Il senatore CRESCENZIO, riferendo sul disegno di legge n. 3511, dopo aver sottolineato che il disegno di legge di assestamento per il 1998 è il primo riferito al bilancio dello Stato approvato secondo la nuova struttura di cui alla legge n. 94 del 1997, osserva che la prima parte del documento, che riporta tutte le variazioni, in termini di competenza e cassa, da sottoporre ad una formale deliberazione del Parlamento, è quindi presentata in unità previsionali di base, mentre la seconda parte mantiene il tradizionale carattere essenzialmente informativo.

La configurazione tecnico-giuridica dell'assestamento rimane tuttavia inalterata, in quanto il provvedimento è volto ad aggiornare, nell'ambito della legislazione vigente, la dotazione delle unità previsionali di base non determinata - nel «quantum» - da specifiche disposizioni di legge. Il Governo ribadisce peraltro nella «Nota preliminare» al provvedimento in esame, di volere affrontare in tempi brevi, con opportune iniziative legislative, la questione, con la finalità di configurare l'assestamento come uno strumento più flessibile e coerente con la nuova struttura del bilancio, in grado di rispondere rapidamente all'evoluzione delle grandezze finanziarie e dei fenomeni dell'economia reale.

La funzione attuale dell'assestamento viene individuata dalla legge n. 362 del 1988 che, ridefinendo la scansione temporale dei documenti di bilancio, ha reso le previsioni assestate, non solo un momento di accertamento delle concrete esigenze dell'esercizio, ma anche la base di riferimento per la costruzione del progetto del nuovo bilancio.

Il relatore rileva che le previsioni assestate di competenza mostrano, considerando i dati al netto delle regolazioni contabili e debitorie e di quelle relative al Fondo per l'ammortamento dei titoli del debito pubblico, un miglioramento del saldo netto da finanziare pari a circa 3.700 miliardi di lire rispetto al corrispondente saldo risultante dalle previsioni iniziali della legge di bilancio. Tale miglioramento è determinato dalla somma degli effetti delle variazioni per atto amministrativo (che mostrano un peggioramento di circa 2.800 miliardi) e degli effetti delle varia-

zioni proposte con il disegno di legge di assestamento (miglioramento per circa 6.500 miliardi). Per quanto attiene alle variazioni per atto amministrativo, evidenzia che gran parte del peggioramento (2.000 miliardi) è dovuto a spese per interventi per le aree depresse finanziate con il ricorso a mutui. Per quanto attiene alle variazioni proposte con il provvedimento di assestamento, rileva che l'effetto complessivo di miglioramento del saldo netto da finanziare (pari ad oltre 6.500 miliardi) è dovuto per circa 4.800 miliardi ad incrementi delle entrate e per la parte rimanente (circa 1.700 miliardi) a riduzione di autorizzazioni di spesa. Il livello complessivo delle entrate tributarie non è modificato dalla proposta di assestamento. L'aumento delle entrate è, quindi, attribuibile alle entrate extra-tributarie.

In sostanza, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento hanno un effetto di miglioramento netto del saldo netto da finanziare di dimensioni sufficienti a controbilanciare il deterioramento apportato dalle variazioni per atto amministrativo. Rileva inoltre che il miglioramento complessivo dei saldi è spiegato, in larga misura, dalla registrazione in bilancio delle effetti positivi del calo dei tassi di interesse sui titoli del debito pubblico.

Le variazioni relative a regolazioni contabili e debitorie ed alle operazioni relative al Fondo per l'ammortamento dei titoli del debito pubblico determinano, nel complesso, un peggioramento del saldo netto da finanziare per circa 22.000 miliardi.

Si sofferma successivamente sulle previsioni assestate di cassa, per le quali evidenzia, considerando i dati al netto delle regolazioni contabili e debitorie e di quelle relative al Fondo per l'ammortamento dei titoli del debito pubblico, un peggioramento del saldo netto da finanziare (pari a circa 14.000 miliardi di lire) rispetto al corrispondente saldo risultante dalle previsioni iniziali della legge di bilancio. Tale andamento è determinato dalla somma degli effetti delle variazioni per atto amministrativo (che mostrano un peggioramento di circa 2.700 miliardi) e degli effetti delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento (in peggioramento per quasi 11.500 miliardi).

Per quanto attiene alle variazioni proposte con il provvedimento di assestamento, rileva che l'effetto complessivo di peggioramento del saldo netto da finanziare risulta da un incremento delle entrate finali per quasi 3.900 miliardi più che controbilanciato da incrementi delle autorizzazioni di pagamento per circa 15.300 miliardi. In sostanza, la proposta di assestamento delle entrate di cassa risulta molto simile alla corrispondente proposta relativa alla competenza. Ciò non si registra invece nell'andamento delle spese che, per quanto riguarda la cassa, tengono conto anche della necessità di adeguare gli stanziamenti al volume dei residui passivi effettivamente accertati.

Nel complesso, il saldo netto da finanziare passa, in termini omogenei, dagli 86.740 miliardi delle previsioni iniziali della legge di bilancio, ai 100.890 miliardi delle previsioni assestate. Nella «Nota preliminare al progetto di assestamento» il Governo sottolinea che si tratta di andamenti già scontati nella costruzione delle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 1999-2001. Cioè si

tratta di aumenti dei quali si è tenuto conto nella determinazione delle dimensioni della manovra correttiva delineata nel DPEF. Le variazioni relative a regolazioni contabili e debitorie ed alle operazioni relative al Fondo per l'ammortamento dei titoli del debito pubblico determinano, nel complesso, un peggioramento del saldo netto da finanziare per quasi 4.400 miliardi, notevolmente inferiore a quello (di 22.000 miliardi) registrato per la competenza.

Con riferimento alla gestione dei residui passivi, ricorda le innovazioni introdotte dalla legge n. 94 del 1997 e dal provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1998, nonché dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 1998; quest'ultima, in particolare, ha determinato una maggiore flessibilità nella gestione della spesa, rendendo possibile mantenere in bilancio, tra le autorizzazioni di spesa del conto capitale, solo quelle che vengono ritenute prioritarie con riferimento sia alle finalità delle leggi autorizzative che agli obiettivi complessivi della politica di bilancio, con l'obiettivo di limitare i residui di stanziamento al 40 per cento delle somme che sarebbero conservabili sulla base di una applicazione automatica delle norme. Ritiene utile sottolineare che, per effetto di tali innovazioni, contrariamente a quanto si verificava solitamente nel passato, i residui accertati sono risultati inferiori a quelli presunti (175.322 miliardi - al netto di 210 miliardi di residui passivi relativi al rimborso prestiti - a fronte di 179.442 miliardi).

Con riguardo all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in relazione al fabbisogno di cassa del settore statale, nel disegno di legge di assestamento in esame tale limite viene fissato in 52.700 miliardi (articolo 2, comma 2); il nuovo limite, sensibilmente più basso rispetto a quello indicato nella legge di bilancio (64.400 miliardi), tiene conto del nuovo obiettivo di fabbisogno indicato nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria.

Il relatore illustra, infine, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento; poiché gli emendamenti riguardano esclusivamente unità previsionali di base di spesa e rivestono carattere compensativo, le variazioni degli stanziamenti di competenza e delle autorizzazioni di cassa presentano una somma algebrica pari a zero. In particolare evidenzia che nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, è stata apportata una riduzione della UPB «spese per la giustizia» pari a 102 miliardi, mentre risultano aumentati per complessivi 97 miliardi gli stanziamenti relativi all'unità di base «funzionamento affari civili e libere professioni»; inoltre, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, è aumentato (per 50 miliardi) lo stanziamento per l'UPB «accordi e organismi internazionali», a fronte della diminuzione degli stanziamenti per le pensioni di guerra (per circa 18 miliardi) e di quelli per l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni (per circa 32 miliardi).

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 1998

230^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Soliani e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07^a, 0086^o)

Il senatore DONISE chiede un'inversione dell'ordine del giorno, si dà esaminare subito i disegni di legge concernenti l'Ente per le scuole materne per la Sardegna.

Il PRESIDENTE fa presente che detti disegni di legge sono assegnati in sede deliberante, per la quale non è ancora raggiunto il numero legale, mentre sussiste il numero legale per avviare i lavori in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(2881) *Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli

(132) *MANIERI ed altri: Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti*

(179) *MARCHETTI ed altri: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive*

(1116) *COSTA ed altri: Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori*

(1437) **NAPOLI Bruno: Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado**

(2265) **SERVELLO ed altri: Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali**

(2315) **SERENA: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica**

– e della **petizione n. 129 e del voto regionale n. 153 ad essi attinenti**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 luglio scorso.

Il presidente OSSICINI avverte che il relatore Lombardi Satriani ha predisposto un testo unificato dei disegni di legge in titolo, che è pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il relatore LOMBARDI SATRIANI afferma come l'ampia e complessa attività di ricognizione e audizione svolta con proficuo impegno dal Comitato ristretto, poi disciolto per la richiesta di rimessione dell'esame in sede plenaria formulata da un Gruppo dell'opposizione, in nessun modo possa dirsi vana. Essa è valsa di contro a definire le linee guida che ispirano il testo unificato, ora proposto con l'intento di preservare lo spirito animatore del disegno di legge approvato dalla Camera, apportando tuttavia significativi miglioramenti.

La nuova proposta valorizza l'istanza, da più parti prospettata, di riconoscimento di un livello universitario quale proprio degli studi condotti sia nelle accademie sia nei conservatori. A tal fine istituisce un comparto universitario cui riconosce un ordinamento speciale, onde preservarlo da una condizione di subordinazione all'istituzione universitaria tradizionale. In tal modo si realizza una mediazione di elevato profilo tra riconoscimento universitario e garanzia di autonomia degli studi artistici e musicali, presidiata quest'ultima da un organismo appositamente costituito, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM).

Il testo proposto reca due distinti titoli, relativi il primo alle accademie di belle arti, all'accademia nazionale d'arte drammatica e agli istituti superiori per le industrie artistiche, il secondo ai conservatori e all'accademia nazionale di danza. Tale differenziazione non nasce da fini gerarchizzanti, bensì dall'intento di salvaguardia delle specificità proprie delle diverse istituzioni. Le accademie e gli istituti di cui al primo dei due titoli menzionati sono riordinati in istituti superiori di livello universitario e sono definiti sedi primarie di studio, formazione, sviluppo e ricerca nel settore artistico. I criteri di tale riordinamento sono definiti con apposito regolamento governativo, emanato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNAM. Peculiare rilievo assume, nell'ambito dei criteri predetti, il riferimento per ciascuna tipologia di istituzione ai requisiti di qualificazione didattica, scientifica

ed artistica, con riguardo al personale docente, alle strutture didattiche e a vari altri elementi. Ancora, il regolamento individua i criteri generali per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi, per l'adozione degli statuti e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare, per la programmazione e il riequilibrio dell'offerta didattica.

Anche le istituzioni del successivo titolo – vale a dire i conservatori di musica, l'accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati – sono riordinate in istituti di livello universitario ad ordinamento speciale, secondo i principi e le procedure sopra ricordate. Tali nuovi «Istituti superiori di studi coreutici e musicali» (questa la denominazione proposta) presentano connotati propri, rispetto alle altre istituzioni di formazione artistica, per la compresenza di corsi di formazione di base. Per questo, si fa espressa previsione di regolamenti didattici che disciplinino così i corsi di base come il loro raccordo con l'itinerario formativo superiore, con la possibilità altresì di stipulare convenzioni tra istituti musicali superiori e coreutici ed istituzioni scolastiche, al fine di realizzare percorsi integrati di istruzione e formazione. Sono disposizioni, queste da ultime ricordate, in nessun modo scalfite dal progetto governativo di riforma dell'istruzione media musicale attualmente in discussione alla Camera dei deputati (atto Camera n. 5029), che assume carattere integrativo, non certo sostitutivo, della prospettiva qui illustrata.

Altro elemento connotante il testo unificato è costituito dal CNAM, cui è dedicato uno specifico articolo, disciplinante fra l'altro la composizione del nuovo organo, la cui definizione è attribuita a un decreto ministeriale (previo parere delle competenti Commissioni parlamentari) in modo tale da assicurare adeguata rappresentanza, oltre che al personale docente, tecnico ed amministrativo, agli studenti. È altresì definita, direttamente dal testo unificato, una composizione per la prima applicazione della legge. L'insieme delle disposizioni intende perseguire in modo equilibrato l'obiettivo di preservare il nuovo ordinamento universitario speciale, relativo agli studi artistici e musicali, da una condizione di minorità nei confronti del Consiglio universitario nazionale, pur definendo i necessari raccordi con quest'ultima istituzione.

Non mancano, nel testo proposto, significative innovazioni in materia di personale delle istituzioni artistiche musicali. Tra queste si segnala la previsione del conferimento degli insegnamenti mediante contratti di diritto privato, i quali possono avere durata annuale o pluriennale e sono rinnovabili. I requisiti per accedere a tali contratti sono disciplinati con decreto ministeriale, con l'intento di valorizzare l'esperienza professionale e didattica acquisita. Per quanto riguarda il personale docente di ruolo già in servizio, è previsto un inquadramento in appositi ruoli ad esaurimento presso l'istituzione di appartenenza, secondo un rapporto di lavoro disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale universitario, in una autonoma area. Il personale non docente già in servizio è inquadrato nei ruoli del personale non docente delle singole istituzioni, secondo tabelle di corrispondenza definite in sede di contrattazione.

Seguono altre disposizioni, relative: alla costituzione, da parte delle istituzioni di livello universitario riordinate ed eventualmente con la partecipazione delle università, di politecnici delle arti, quali centri di eccellenza, determinati con decreto ministeriale secondo criteri selettivi che non dovrebbero alimentare vane proliferazioni territoriali; alle accademie non statali pareggiate e legalmente riconosciute nonché agli istituti musicali pareggiati, i quali sono tenuti ad adeguare il proprio ordinamento alle nuove disposizioni, pena la revoca del pareggiamento o del riconoscimento; al diritto allo studio degli studenti, garantito secondo la vigente normativa; alle istituzioni di formazione artistica che non siano riordinate in istituti di istruzione superiore di livello universitario ad ordinamento speciale, le quali comunque beneficiano dell'autonomia scolastica quale definita dall'articolo 21 della legge n. 59 del 1997; alla copertura finanziaria del provvedimento, assicurata mediante lo stanziamento di 6 miliardi per il 1998 e 11 miliardi a decorrere dal 1999.

Considerata l'urgenza della riforma delle accademie e dei conservatori, concordemente rappresentata dalle diverse forze politiche, il relatore auspica infine il prosieguo dell'esame del testo nella sede deliberante.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3432) *Norme per la soppressione dell'Ente per le scuole materne della Sardegna e per il trasferimento allo Stato delle relative competenze e funzioni*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dedoni ed altri; Massidda ed altri

(1845) *MANIS: Norme in materia di trasferimento delle competenze dell'Ente scuole materne della Sardegna allo Stato*

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il PRESIDENTE avverte che è stato raggiunto il numero legale richiesto per la sede deliberante.

Riprende la discussione congiunta, rinviata il 16 settembre scorso.

Il senatore ASCIUTTI informa di avere svolto, insieme con il relatore Donise e d'intesa con il Presidente della Commissione, un incontro informale con i rappresentanti di una federazione nazionale sindacale, i quali si sono impegnati a trasmettere, in tempi oltremodo rapidi, materiale di documentazione che può essere di interesse ai fini dell'esame dei disegni di legge in titolo. Chiede pertanto che il seguito della discussione congiunta sia rinviato all'inizio della settimana ventura.

La Commissione conviene e il seguito della discussione congiunta è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C07^a, 0086^o)

La senatrice PAGANO chiede l'inserimento con urgenza del provvedimento relativo all'elevamento dell'obbligo scolastico, atto Senato n. 3524, nell'ordine del giorno della Commissione.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni in proposito.

La seduta termina alle ore 16.

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2881, 132, 179, 1116,
1437, 2265, 2315**

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha per oggetto la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

2. Le istituzioni di cui al comma 1, riordinate o istituite ai sensi della presente legge, costituiscono il sistema dell'alta formazione artistica e musicale, di livello universitario, ad ordinamento speciale, disciplinato esclusivamente dalle disposizioni della legge stessa e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui al comma 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalle norme della presente legge.

TITOLO II

RIORDINO DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI, DELL'ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA E DEGLI ISIA

Art. 2.

(Principi e procedure per il riordino)

1. Le Accademie delle belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli istituti superiori per le industrie artistiche, mantenendo ciascuno la propria denominazione, sono riordinati in istituti superiori di livello universitario ad ordinamento speciale. Le predette istituzioni sono sedi primarie di studio, di formazione, di sviluppo e ricerca nel settore artistico. Esse sono dotate di personalità giuridica, godono di autonomia

didattica, scientifica, statutaria e regolamentare, nonché di autonomia organizzativa e finanziaria secondo le disposizioni della presente legge, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

2. Con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministro, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 5, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) per ciascuna tipologia di istituzione, i requisiti di qualificazione didattica, scientifica ed artistica con riferimento al personale docente, al rapporto al numero di studenti e numero di docenti, alle strutture ed alle attrezzature didattiche, alla valutazione delle attività di insegnamento, artistiche e scientifiche;

b) i criteri generali per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di cui all'articolo 4 e per il rilascio dei relativi titoli;

c) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia;

d) i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore dell'alta formazione artistica e musicale;

e) i criteri e le modalità per l'esercizio dell'autonomia regolamentare, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4.

3. Al riordino dei singoli istituti di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo parere del CNAM sulla base di apposita relazione tecnica dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui all'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, circa la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 2.

TITOLO III

ISTITUTI SUPERIORI MUSICALI E COREUTICI

Art. 3.

(Conservatori e Accademia nazionale di danza)

1. I conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati sono riordinati in istituti superiori di studi coreutici e musicali di livello universitario ad ordinamento speciale, alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Al predetto riordino si provvede secondo i principi e le procedure di cui all'articolo 2.

3. I regolamenti didattici degli istituti superiori di cui al comma 1 disciplinano anche i corsi di formazione musicale o coreutica di base, i requisiti per l'accesso e il relativo itinerario formativo, anche con riferimento agli alunni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo musicale o coreutico e a quelli provenienti dalla formazione privata, fermo restando che l'accesso agli studi musicali o coreutici superiori di norma richiede il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. I corsi di formazione musicale o coreutica di base sono disciplinati in modo da consentire la frequenza degli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore.

4. Nell'esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa, le istituzioni scolastiche possono stipulare apposite convenzioni con le istituzioni di cui al presente titolo per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica valevoli anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi universitari. In sede di definizione degli obiettivi e degli standard nazionali, il Ministro della pubblica istruzione determina l'orario complessivo annuale da destinare all'istruzione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 4.

(Autonomia didattica)

1. L'ordinamento didattico dei corsi attivati dagli istituti è disciplinato, in conformità ai criteri generali di cui all'articolo 2, comma. 2, lettera *b*), da apposito regolamento deliberato dai competenti organi statutari. Il Ministro, sentito il CNAM, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali il regolamento stesso può essere emanato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, in particolare:

a) l'articolazione dei corsi di studio con i relativi insegnamenti, i moduli didattici e la tipologia dei diversi moduli, ivi compreso l'insegnamento a distanza;

b) le forme di tutorato;

c) le prove di valutazione della formazione degli studenti;

d) le composizioni delle commissioni di esame e profitto;

e) le modalità degli obblighi di frequenza degli studenti;

f) la eventuale propedeuticità degli insegnamenti;

g) le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

h) la definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati anche al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguiti dagli studenti, da parte rispettivamente delle Università italiane e di altri Paesi e delle istituzioni di cui alla presente legge;

i) le modalità e gli strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti.

Art. 5.

(Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale)

1. È costituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:

- a) sullo schema di regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, nonché sui decreti di cui al comma 3 dello stesso articolo;
- b) sui regolamenti didattici degli istituti;
- c) sul reclutamento del personale docente;
- d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;
- e) sui settori scientifico-disciplinari.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è definita la composizione del CNAM in modo da assicurare che almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo e degli studenti delle istituzioni riordinate a norma della presente legge. Con lo stesso decreto sono dettate le modalità di nomina e di elezione delle predette rappresentanze, le norme per il funzionamento del CNAM, per la ripartizione delle nomine degli altri componenti tra il Ministro e il CUN, per l'elezione da parte del CNAM stesso di rappresentanti in seno al medesimo CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.

3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto di 4 membri in rappresentanza delle Accademie di belle arti, dell'Accademia d'arte drammatica «Silvio D'Amico» e degli ISIA, di 4 in rappresentanza dei conservatori e dell'Accademia nazionale di danza, di 4 designati in parti eguali dal Ministro e dal CUN, di 4 studenti e di un direttore amministrativo. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti delle istituzioni si svolgono, con modalità stabilite con ordinanza del Ministro pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni.

Art. 6.

(Personale)

1. Gli insegnamenti nelle istituzioni artistiche e musicali di cui alla presente legge sono conferiti mediante contratti di diritto privato di durata annuale o pluriennale, rinnovabili.

2. I requisiti per accedere ai contratti di cui al comma 1 e le modalità della selezione tra gli aspiranti sono disciplinati con decreto del Ministro, nel quale sono individuati altresì criteri per valorizzare, al fine dell'accesso ai contratti, l'esperienza professionale e didattica acquisita.

3. Al personale non docente si applicano le disposizioni in vigore per il personale non docente universitario.

4. Il personale docente di ruolo in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle istituzioni di livello universitario riordinate, è inquadrato in appositi ruoli ad esaurimento presso l'istituzione di appartenenza. Il rapporto di lavoro di tale personale è disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale universitario, in una autonoma area.

5. Il personale non docente in servizio di ruolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle istituzioni di livello universitario riordinate è inquadrato nei ruoli del personale non docente delle singole istituzioni, secondo tabelle di corrispondenza definite in sede di contrattazione integrativa del comparto del personale non docente universitario.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

(Politecnici delle arti)

1. Con decreto del Ministro sono determinati i requisiti per la costituzione da parte degli istituti superiori di livello universitario ad ordinamento speciale, riordinati ai sensi della presente legge, di Politecnici delle arti quali centri di eccellenza didattica, scientifica ed artistica, tenuto conto, tra l'altro, della contiguità territoriale e della complementarietà e integrazione dell'offerta formativa. Ai Politecnici delle arti, da istituire con decreto del Ministro, previo parere dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3 e all'articolo 4, nonché, per quanto riguarda il personale, di cui all'articolo 6 alla costituzione dei predetti politecnici possono partecipare, tenuto conto dei medesimi criteri, anche le Università.

Art. 8.

(Accademie non statali e istituti musicali pareggiati)

1. Le accademie di belle arti pareggiate e legalmente riconosciute e gli istituti musicali pareggiati adeguano i loro ordinamenti in conformità alle disposizioni della presente legge entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, decorsi infruttuosamente i quali, i provvedimenti di pareggiamento e di riconoscimento sono revocati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 9.

(Diritto allo studio)

1. Agli studenti delle istituzioni riordinate o costituite ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni.

2. I regolamenti didattici delle istituzioni di cui al comma 1, disciplinano le modalità per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la possibilità per gli stessi di completare i corsi iniziati alla data di adozione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 10.

(Formazione artistica non universitaria)

1. Alle istituzioni non riordinate in istituti d'istruzione superiore di livello universitario ad ordinamento speciale, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 11.

(Norme finanziarie)

1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali stanziamenti iscritti all'unità previsionale di base 11.1.1.2 (istruzione artistica-strutture scolastiche) dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per la loro assegnazione al predetto stato di previsione ed a quello del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in relazione alle esigenze di funzionamento, rispettivamente, degli istituti di istruzione artistica che permangono nella competenza del Ministero

della pubblica istruzione e delle istituzioni riordinate o costituite a norma della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6 miliardi per il 1998 e in lire 11 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 1998

225ª Seduta

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Albertini.

La seduta inizia alle ore 15,20.

Il PRESIDENTE, constatata l'assenza del numero legale e apprezzate le circostanze, toglie la seduta.
(R030 000, C08ª, 0005º)

La seduta termina alle ore 15,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 1998

268^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GASPARRINI e PIZZINATO ed il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione SORIERO.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(3508) Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.A.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 17 settembre 1998.

Il sottosegretario SORIERO sottolinea in primo luogo come il decreto-legge dia corso a misure già a suo tempo previste dall'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per favorire la riorganizzazione e il risanamento della società Ferrovie dello Stato Spa, nella prospettiva più generale della ristrutturazione e dello sviluppo del sistema di trasporto ferroviario.

Tali misure corrispondono inoltre agli impegni assunti dal Governo a seguito degli accordi sottoscritti il 2 dicembre 1997, e poi il 21 maggio e il 6 agosto 1998; al riguardo, appare evidente come sia difficile chiudere la trattativa sugli esuberanti in presenza di meccanismi speciali che rendono possibile la permanenza in servizio a chi ha maturato il limite di età per il pensionamento di vecchiaia.

In tale contesto, i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge sospendono temporaneamente l'applicazione delle vigenti disposizioni che consentono ai dipendenti il prolungamento dell'attività lavorativa

anche oltre la data di maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia.

Va rilevato che disposizioni analoghe a quelle in conversione sono state già a suo tempo previste, relativamente al settore siderurgico, con l'articolo 1, comma 4, della legge 31 maggio 1984, n. 193.

Dal provvedimento in conversione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; al contrario, sono attese economie stimate in circa 120 miliardi di lire nell'arco complessivo del quadriennio di applicazione, tenuto conto che si prevede un contingente complessivo di interessati di circa 2000 unità.

Giova peraltro considerare che anche dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge – che consente agli iscritti al fondo pensioni ferroviario di trasferire, al momento della cessazione del servizio, la propria posizione assicurativa presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS nell'ipotesi di costituzione di nuovi rapporti di lavoro – conseguiranno effetti positivi per la finanza pubblica. Infatti, consentendosi il ricongiungimento del trattamento previdenziale a carico del fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato Spa con il fondo gestito dall'INPS, si rende praticabile l'ipotesi di una rioccupazione degli attuali pensionandi, con un conseguente effetto di contenimento della spesa previdenziale.

In merito poi alle anticipazioni secondo le quali sarebbero previste circa 24.000 dichiarazioni di esubero nell'ambito delle Ferrovie dello Stato, il Governo ha sollecitato l'azienda affinché fornisca un aggiornamento del piano d'impresa. Non risultano comunque elementi che possano giustificare una prospettiva come quella evocata, che ha suscitato, comprensibilmente, viva apprensione fra i lavoratori.

Come più volte ha avuto modo di dichiarare lo stesso Presidente del Consiglio, il processo di risanamento delle Ferrovie dello Stato deve andare avanti, ma certo non contro i lavoratori, bensì con il loro consenso.

Il sottosegretario GASPARRINI ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti circa l'entità numerica dei lavoratori interessati dagli effetti della normativa in conversione.

Al riguardo, precisa innanzitutto che nell'immediato soltanto 500 lavoratori saranno collocati a riposo, essendo già attualmente in posizione di trattenuti in servizio a domanda in base alle disposizioni la cui efficacia è sospesa da decreto-legge.

Gli altri 1500 dipendenti destinati ad essere coinvolti dall'applicazione del decreto-legge continueranno invece a prestare servizio fino al momento in cui via via matureranno – nell'arco del triennio fino al 31 dicembre 2001 – i requisiti per il collocamento a riposo d'ufficio per pensionamento d'anzianità; una volta verificatasi tale condizione, non potrà essere più richiesto, per effetto della normativa in conversione, l'ulteriore mantenimento in servizio, e troverà quindi applicazione il regime applicato alla generalità dei lavoratori.

Sia il primo contingente di lavoratori che il rimanente comprende esclusivamente dipendenti destinati a cessare dal servizio avendo matu-

rato il diritto alla pensione. Nella maggior parte dei casi, si è in presenza di anzianità contributive elevate, anche se, in relazione a situazioni particolari, taluni lavoratori possono non aver maturato alla scadenza ora prevista i 37 anni di anzianità contributiva necessari per acquisire il diritto a vedersi liquidata la pensione nella misura percentuale massima, pari all'80 per cento.

Precisa inoltre che il contingente complessivo di 2000 dipendenti per i quali viene meno la facoltà di prolungare il rapporto di lavoro oltre la data prevista per il pensionamento di vecchiaia non va confuso con un altro gruppo di dipendenti, la cui entità è stimata in 950 unità, nei cui confronti, in base agli accordi sindacali del 21 maggio e del 5 agosto 1998, è stata disposta la risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro, anche in via anticipata rispetto alla data del raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Non sussiste quindi di fatto alcuna incertezza circa il numero dei lavoratori ai quali si applicherà nel tempo il decreto-legge in conversione.

Il senatore Michele DE LUCA chiede al sottosegretario Soriero chiarimenti intorno alla previsione da questi formulata circa la possibilità che l'attribuzione di una facoltà di ricongiunzione al personale ferroviario che sarà collocato in quiescenza possa comportare una riduzione di spesa.

Il sottosegretario SORIERO precisa che i risparmi previsti attingono alla contabilità delle Ferrovie dello Stato.

Il senatore PELELLA sottolinea l'opportunità di un chiarimento del Governo circa le notizie in base alle quali la società Ferrovie dello Stato avrebbe già provveduto ad inviare numerose lettere di licenziamento a propri dipendenti in base alle previsioni del decreto-legge, senza attendere la conversione in legge.

Il sottosegretario SORIERO assicura al senatore Pelella che saranno effettuate le opportune verifiche rispetto ad un'iniziativa che, ove trovasse conferma, sarebbe quanto meno irrituale.

Il senatore MULAS chiede che il termine per la presentazione degli emendamenti sia differito a martedì prossimo, alla luce dei nuovi elementi emersi dalla discussione odierna.

Il PRESIDENTE non ritiene di poter aderire alla richiesta del senatore Mulas, considerato che il provvedimento è già calendarizzato per l'Assemblea per la seduta del 6 ottobre, e che comunque gli elementi emersi durante la seduta di oggi non modificano il quadro in cui si colloca l'intervento normativo all'esame del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3362) Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri

(79) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri: Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione

(125) MANIERI ed altri: Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe

(207) SALVATO e CARCARINO: Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo

(924) COSTA: Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico

(2565) FIORILLO. - Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l'assicurazione contro gli infortuni domestici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che il Presidente del Senato ha risolto il conflitto di competenza sollevato dalla 12^a Commissione permanente in ordine ai disegni di legge nn. 3362 e 79 confermando l'originaria assegnazione nei confronti della Commissione lavoro.

La relatrice PILONI propone di assumere quale testo base cui riferire gli emendamenti il disegno di legge n. 3362, già approvato dalla Camera dei deputati.

Non facendosi osservazioni, tale proposta si intende accolta.

Il PRESIDENTE fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 2 ottobre, alle ore 13, precisando che coloro che intendono ancora intervenire nella discussione potranno farlo in occasione nel corso della prossima settimana.

(1452-B) Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all'INPS, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 17 settembre 1998.

Il relatore PELELLA e il sottosegretario PIZZINATO esprimono l'auspicio di una sollecita e definitiva approvazione del provvedimento.

La Commissione dà quindi mandato al relatore a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 1452-B.

- (2819) *Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale*
- (2877) *PELELLA ed altri: Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale*
- (2940) *MANFROI ed altri: Riforma degli istituti di patronato*
- (2950) *MINARDO: Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale*
- (2957) *BONATESTA ed altri: Norme regolanti gli istituti di patronato ed assistenza sociale*
- (Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 17 settembre si è conclusa la votazione degli emendamenti riferiti agli articoli dello schema di testo unificato da lui predisposto in qualità di relatore, con l'eccezione degli emendamenti agli articoli 9 e 13, dei quali era stato disposto l'accantonamento. Avverte pertanto che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Illustra quindi il subemendamento 9.4/3, con il quale si prevede che per i titolari di un reddito non inferiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e non superiore al doppio di tale trattamento, il contributo alle spese relative al patrocinio legale, di cui al comma 2 dell'articolo 9, venga ridotto nella misura del cinquanta per cento. Ritira conseguentemente il subemendamento 9.4/2.

Sul subemendamento 9.4/3 esprime parere favorevole il sottosegretario PIZZINATO.

Il PRESIDENTE ricorda quindi che sull'emendamento 9.1 egli ha già espresso, nella seduta del 16 settembre, parere contrario, e che, nella stessa occasione, conforme parere era stato espresso dal rappresentante del Governo, il quale si era espresso in senso contrario anche al subemendamento 9.4/1.

Posti ai voti, sono quindi respinti l'emendamento 9.1 ed il subemendamento 9.4/1, dopo che su di esso il PRESIDENTE ha espresso parere contrario, mentre risultano accolti, con distinte e successive votazioni, il subemendamento 9.4/3, l'emendamento 9.4, conseguentemente emendato, nonché l'articolo 9 nel testo modificato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il PRESIDENTE esprime parere favorevole all'emendamento 13.16 del Governo, sul quale è pervenuto anche il parere favorevole della Commissione bilancio, ed esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 13.

Il senatore MONTAGNINO ritira quindi gli emendamenti 13.12 e 13.13.

Il senatore MULAS ritira l'emendamento 13.3.

Il sottosegretario PIZZINATO raccomanda l'approvazione dell'emendamento 13.16 del Governo. Esprime parere contrario sull'emendamento 13.1 e sul subemendamento 13.16/1. Si rimette alla Commissione per quanto riguarda gli emendamenti 13.10, 13.4, 13.8, 13.9, 13.5, 13.120 e 13.11, ed è contrario agli emendamenti 13.6 e 13.7.

Posti separatamente ai voti, risultano quindi respinti l'emendamento 13.1 ed il subemendamento 13.16/1, già fatto proprio dal senatore Batafarano.

Risulta invece accolto l'emendamento 13.16, interamente sostitutivo dell'articolo 13.

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito dell'accoglimento dell'emendamento 13.16, risultano preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 13.

Avverte quindi che è conclusa la votazione sugli emendamenti riferiti allo schema di testo unificato da lui predisposto.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il sottosegretario PIZZINATO ringrazia il Presidente e tutti i Gruppi politici per il proficuo lavoro svolto, che ha consentito la messa a punto di un testo assai equilibrato, del quale auspica una sollecita approvazione, prima dell'inizio dell'esame dei documenti di bilancio, da parte dell'Assemblea del Senato.

Interviene quindi per dichiarazione di voto favorevole il senatore Roberto NAPOLI secondo il quale la proposta di testo unificato che la Commissione si accinge a varare affronta in modo serio e concreto il delicato problema della disciplina dell'assistenza fornita ai lavoratori dagli istituti di patronato e di assistenza sociale. Permangono peraltro alcune perplessità, su singoli aspetti del provvedimento: in particolare va rilevato che vengono affidati agli istituti alcuni compiti di assistenza, in particolare per quel che riguarda, tra l'altro, la sicurezza del lavoro, secondo le previsioni del decreto legislativo n. 626 del 1994, senza prevedere norme che assicurino la professionalità e la formazione degli operatori, considerato anche che, per questo profilo, l'istituto del comando del personale dalle associazioni promotrici non sembra idoneo ad offrire adeguate garanzie.

Dopo aver auspicato che la necessità dell'intervento assistenziale degli istituti di patronato venga comunque progressivamente ridimensionata per effetto, da un lato, di una crescente consapevolezza dei lavoratori circa i propri diritti, e dall'altro, di una progressiva semplificazione delle norme che regolano l'esercizio di essi, il senatore Roberto Napoli,

nel ribadire il voto favorevole della sua parte politica, auspica che l'esame da parte dell'Assemblea consenta di introdurre i necessari correttivi ad un testo nel complesso soddisfacente.

Il senatore PELELLA, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di sinistra, osserva che il lavoro della Commissione ha consentito di pervenire ad un testo equilibrato, nel quale sono state recepite in larga misura le diverse posizioni emerse nel corso della discussione. La nuova disciplina degli istituti di patronato che la Commissione si accinge a varare riesce a garantire in misura soddisfacente la tutela dei diritti dei lavoratori e, al tempo stesso, anche attraverso il ricorso al precontenzioso amministrativo, di ridimensionare il ricorso al magistrato, sintomo di un elevato grado di conflittualità tra gli enti erogatori delle prestazioni previdenziali e i soggetti fruitori, che la nuova disciplina può contribuire a ricondurre ad una dimensione accettabile. Anche le modifiche introdotte all'articolo 9 hanno chiarito in modo soddisfacente il problema della partecipazione degli assistiti alle spese per il patrocinio legale, garantendo comunque la posizione delle fasce di reddito meno elevate. In conclusione, si associa all'auspicio espresso dal rappresentante del Governo di una rapida approvazione del testo da parte dell'Assemblea, prima dell'inizio della sessione di bilancio.

Il senatore MULAS annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale allo schema di testo unificato che, pur non del tutto soddisfacente, risponde però in linea generale alle esigenze dei cittadini utenti, ai quali offre maggiori garanzie di tutela, anche per effetto dell'approvazione di alcuni importanti emendamenti presentati dalla sua parte politica.

Il senatore MONTAGNINO annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare, osservando che il testo che la Commissione si accinge a licenziare per l'Assemblea consente effettivamente agli istituti di patronato di esercitare la loro fondamentale funzione di tramite tra le esigenze dei cittadini e i soggetti pubblici competenti nell'erogazione delle prestazioni previdenziali e di altri servizi pubblici essenziali, richiedendo agli istituti stessi un impegno per migliorare la qualità della prestazione e per pervenire ad un grado di efficienza adeguato. Opportunamente, inoltre, il testo mantiene i divieti già posti nei confronti di agenzie private e singoli procacciatori, al comma 2 dell'articolo 17, mentre, con il nuovo testo dell'articolo 13, assicura in modo soddisfacente il finanziamento pubblico per alcune attività. In conclusione, auspica anch'egli una sollecita approvazione del testo da parte dell'Assemblea.

Il senatore MANZI, pur riconoscendo che vi è stato da parte del Presidente relatore e del Governo un concreto impegno per venire incontro ad alcune delle richieste più qualificanti avanzate dalla sua parte politica, osserva che nel testo che la Commissione si accinge a varare permangono alcuni punti significativi di dissenso, da lui già evidenziati

nel corso dell'esame, rispetto alle posizioni del Gruppo di Rifondazione Comunista. Pertanto, nell'auspicare che sia possibile introdurre alcune modifiche migliorative nel dibattito in Assemblea, annuncia l'astensione del Gruppo di Rifondazione comunista.

La Commissione conferisce quindi al presidente SMURAGLIA, il quale rivolge a tutti i Gruppi politici un cordiale ringraziamento per l'impegno profuso nella messa a punto del provvedimento, il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole al testo unificato per i disegni di legge nn. 2819, 2877, 2940 e 2957, come emendato.

(2397) DE CAROLIS e DUVA: Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari

(3098) BONATESTA e MULAS: Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433, in materia di efficacia dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 15 luglio 1998.

Il PRESIDENTE ricorda che sul disegno di legge n. 2397 non è ancora pervenuta la relazione tecnica, richiesta, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento, dalla Commissione bilancio, il 2 giugno. Pur essendo scaduti i termini per la trasmissione di tale documento e, conseguentemente, i termini assegnati alla Commissione bilancio per l'espressione del parere, appare tuttavia necessario valutare l'opportunità, prima di procedere all'esame, di invitare il Governo a far pervenire quanto prima la citata relazione tecnica.

Il sottosegretario PIZZINATO assicura la Commissione che solleciterà i competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel senso indicato dal Presidente.

Il PRESIDENTE, preso atto delle assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo per quel che riguarda il disegno di legge n. 2397, osserva che sono però numerosi i disegni di legge all'esame della Commissione per i quali non è pervenuta, a termini scaduti, la relazione tecnica, richiesta, nella maggior parte dei casi, dalla Commissione bilancio. A tale proposito, ritiene opportuno interpellare la Presidenza della Commissione bilancio e valutare l'opportunità di adottare iniziative congiunte idonee a far sì che le relazioni tecniche vengano trasmesse quanto prima.

Conviene la Commissione, la quale conferisce quindi al Presidente il mandato a prendere contatto con la Presidenza della Commissione bi-

lancio, per adottare iniziative volte a sollecitare il Governo ad un più puntuale adempimento delle incombenze derivanti dalla richiesta di relazione tecnica su disegni di legge ed emendamenti di iniziativa parlamentare.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(400) PREIONI: Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 9 luglio 1998.

Il relatore, senatore GRUOSSO, osserva che l'inconciliabilità delle posizioni manifestate, da un lato, dalla Presidenza della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e dall'altro dall'organizzazione di rappresentanza degli avvocati in pensione circa la soluzione delle questioni oggetto del disegno di legge in titolo rende estremamente difficoltosa la prosecuzione dell'esame. Infatti, i rappresentanti degli avvocati in pensione si sono espressi in senso del tutto contrario alla proposta formulata dalla Cassa, di un intervento assistenziale, erogato a domanda, a favore degli avvocati in pensione che documentino lo stato di necessità. D'altra parte, appare inopportuno imporre con legge, ad una Cassa privatizzata, la soluzione auspicata dagli avvocati in pensione e consistente nell'adozione di misure di natura previdenziale, con carattere di reversibilità. L'intera questione potrebbe essere forse riesaminata nell'ambito dell'esame dei disegni di legge, già assegnati alla Commissione, in materia di riforma complessiva della previdenza forense.

Il sottosegretario PIZZINATO, sottolineata l'esigenza di individuare una soluzione che tenga presente le necessità degli avvocati in pensione, alcuni dei quali sono stati tra i promotori della Cassa, ritiene comunque opportuno che il Governo effettui una ricognizione della situazione, interpellando in particolare la presidenza della Cassa medesima al fine di valutare le possibilità di pervenire ad una soluzione soddisfacente per tutti gli interessati. Ritiene possibile compiere tale verifica entro i prossimi quindici giorni.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto dell'impegno assunto dal rappresentante del Governo, auspica che l'intervento prospettato dal Sottosegretario consenta di adattare le proposte originarie della Cassa – alla quale, considerata la sua natura di fondo previdenziale privatizzato, appare inopportuno imporre una soluzione per legge – come ha notato il relatore – alle esigenze dei soggetti interessati dal provvedimento in titolo. Rinvia quindi il seguito dell'esame.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, la seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per oggi pomeriggio alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,40.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2819, 2877, 2940, 2950 E 2957

Art. 9.

Al comma 2, sopprimere le parole da: «nelle quali» fino alla fine del comma.

9.1

MANZI, MARINO, CÒ

All'emendamento 9.4 sostituire le parole: «non superiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti» con le seguenti: «non superiore a 30 milioni».

9.4/1

MANZI, MARINO, CÒ

All'emendamento 9.4 dopo le parole: «non superiore al» aggiungere le seguenti: «doppio del».

9.4/2

IL RELATORE

All'emendamento 9.4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di un reddito non inferiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e non superiore al doppio di esso, il contributo alle predette spese è ridotto nella misura del 50 per cento».

9.4/3

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla predetta partecipazione alle spese relative al patrocinio legale non sono tenuti i soggetti che percepiscono un reddito, con esclusione di quello della casa di abitazione, non superiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti».

9.4

IL GOVERNO

Art. 13.

Sostituire l'articolo 13, con il seguente:

«Art. 13. - (*Finanziamento*). - 1. È istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un fondo di 100 miliardi, rivalutato ogni anno in base al costo della vita rilevato dall'Istat, a carico della fiscalità generale.

2. Tale fondo compensa gli istituti di patronato e di assistenza sociale per l'attività di informazione, consulenza ed interventi nei confronti di enti o similari o strutture della pubblica amministrazione che non erogano prestazioni economiche. Il fondo viene ripartito tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale sulla base della struttura organizzativa con riferimento agli uffici aperti al pubblico in modo continuativo che si avvalgono almeno di un addetto a tempo pieno. Per il finanziamento, con apposito decreto ministeriale, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale verrà precisata la caratteristica dell'ufficio, l'orario minimo, la tipologia degli uffici in rapporto al numero di addetti.

3. Gli enti e le strutture pubbliche che erogano prestazioni economiche verseranno direttamente ai singoli istituti di patronato e di assistenza sociale una somma per ogni pratica patrocinata accolta dall'ente differenziando il compenso tra le diverse tipologie di pratiche e l'istanza in cui vengono accolte: senza ricorso amministrativo, ricorso medico-legale e ricorso legale. In questi due ultimi casi è obbligatorio il precontenzioso. La tabella delle pratiche ammesse a finanziamento verrà definita ogni anno con gli enti erogatori e dagli istituti di patronato e di assistenza sociale con la supervisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. I criteri di finanziamento, organizzazione e attività, sono analoghi in Italia e all'estero. Il controllo delle strutture degli istituti di patronato e di assistenza sociale è affidato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le risultanze delle verifiche possono essere impugnate dagli istituti di patronato e di assistenza sociale.

5. Il nuovo criterio di finanziamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999 e se ne fissa la verifica ogni tre anni.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'erogazione dei contribuenti (finanziamento) previsti dal presente articolo con proprio decreto, da emanare entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui l'attività è svolta. In caso di ritardi nell'elaborazione dei dati da parte del Ministero, si provvede entro il predetto termine all'erogazione di una quota pari all'80 per cento del finanziamento dell'anno precedente. Gli enti erogatori provvederanno al versamento direttamente agli istituti di patronato e di assistenza sociale entro il 1° aprile dell'anno successivo. Ogni due anni verrà verificata la congruità dei versamenti per singola prestazione che, in ogni caso, verrà rivalutata di anno in anno in base al costo della vita rilevato dall'Istat».

All'emendamento 13.16, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. È fatto divieto agli istituti di patronato di percepire a qualsiasi titolo, somme in denaro da parte dei soggetti assistiti, di farsi tramite della iscrizione degli assistiti ad organizzazioni sindacali o associazioni di lavoratori e di pensionati che comportino l'erogazione, diretta o indiretta, di somme di denaro, di accettare eredità, donazioni o legati».

13.16/1

MANFROI

Sostituire l'articolo 13, con il seguente:

«Art. 13. - (*Finanziamento*). - 1. Per il finanziamento dell'attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale relative al conseguimento in Italia ed all'estero delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e delle forme sostitutive ed integrative delle stesse, delle attività di patronato relative al conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di invalidità civile e di emigrazione ed immigrazione, si provvede, secondo i criteri di ripartizione stabiliti con il regolamento di cui al comma 6, mediante il prelevamento dell'aliquota pari allo 0,195 per cento per l'anno 1998 e allo 0,226 per cento a decorrere dal 1999 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Salvo quanto disposto dal comma 2, le somme stesse non possono avere destinazione diversa da quella indicata dal presente articolo.

2. Una quota pari allo 0,10 per cento del prelevamento di cui al comma 1 è destinata al finanziamento dell'attività di controllo delle sedi estere degli istituti di patronato e di assistenza sociale, finalizzata alla verifica dell'organizzazione e dell'attività.

3. I predetti Istituti provvedono, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, al versamento, nello stato di previsione dell'entrata di bilancio dello Stato, nell'unità previsionale di base 6.2.2 «Prelevamenti da conti di Tesoreria; restituzione; rimborsi; recuperi e concorsi vari», sul capitolo n. 3518, di una somma pari all'80 per cento di quella calcolata applicando l'aliquota di cui al comma 1 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati nell'anno precedente. Entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno gli istituti previdenziali stessi provvedono a versare, sulla stessa unità previsionale di base, capitolo n. 3518, la restante quota.

4. A decorrere dall'anno 2000, al fine di assicurare tempestivamente agli istituti di patronato e di assistenza sociale le somme occorrenti per il regolare funzionamento, gli specifici stanziamenti, iscritti sulle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati, in sede previsionale,

nella misura dell'80 per cento delle somme impegnate, come risultano sulle medesime unità previsionali di base nell'ultimo conto consuntivo approvato. I predetti stanziamenti sono rideterminati, per l'anno di riferimento, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, in relazione alle somme effettivamente affluite all'entrata, per effetto dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma 1, come risultano nel conto consuntivo dell'anno precedente.

5. Le Aziende sanitarie locali che decidono di avvalersi, in regime convenzionale, delle attività di patronato e di assistenza volte al conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, al fine di fronteggiare il relativo onere, sono tenute ad adottare misure di contenimento dei costi gestionali per un equivalente importo, da deliberarsi da parte dei competenti organi.

6. Con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono stabilite le modalità di ripartizione del contributo al finanziamento di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:

a) previsione delle quote percentuali da destinare al finanziamento dell'attività svolta in Italia e all'estero;

b) individuazione dell'attività da assumere a riferimento per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 e per il loro aggiornamento periodico, definendo, altresì, le modalità di accertamento, di rilevazione e controllo dell'attività, dell'estensione e dell'efficienza dei servizi; i criteri per la valutazione dell'efficienza delle sedi, dell'attività svolta, in relazione all'ampiezza dei servizi, al numero degli operatori ed al peso ponderato dei suddetti elementi;

c) definizione, per le attività svolte, delle modalità di documentazione e dei criteri di verifica anche di qualità, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché delle modalità di presentazione delle istanze di rettifica delle rilevazioni effettuate e dei criteri per la definizione di eventuali discordanze nella rilevazione delle attività;

d) previsione di un periodo transitorio, comunque non superiore ad un triennio, volto a consentire una graduale applicazione del nuovo sistema di finanziamento.

7. Per il perseguimento delle finalità loro proprie, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono altresì ricevere:

a) eredità, donazioni, legati e lasciti;

b) erogazioni liberali;

c) sottoscrizioni volontarie;

d) contributi e anticipazioni dell'ente promotore e delle sue strutture periferiche.

8. I maggiori oneri per la finanza pubblica, valutati in lire 54 miliardi a decorrere dall'anno 1999, sono compensati mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52».

Al comma 1, dopo la parola: «(IPSEMA)» aggiungere le seguenti: «dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)»; sopprimere conseguentemente le parole: «e dall'INAIL».

13.12

MONTAGNINO

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al finanziamento dell'attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato all'estero si provvede mediante apposito decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

13.3

BONATESTA, MULAS, FLORINO, SILIQUINI, FILOGRANA

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Al finanziamento dell'attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato all'estero si provvede mediante apposito decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

13.10

NOVI, FILOGRANA, SCHIFANI

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 5» aggiungere le seguenti: «la organizzazione e».

13.4

MULAS, BONATESTA, SILIQUINI, FLORINO, FILOGRANA

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) previsione delle quote percentuali da destinare al finanziamento dell'attività e dell'organizzazione».

13.8

BEDIN

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) previsione delle quote percentuali da destinare al finanziamento dell'attività e dell'organizzazione».

13.9

BATTAFARANO

Al comma 5, lettera a) dopo le parole: «percentuale da destinare al finanziamento» aggiungere le seguenti: «dell'organizzazione e».

13.5

MULAS, BONATESTA, SILIQUINI, FLORINO, FILOGRANA

Al comma 5, lettera a) aggiungere al secondo rigo dopo le parole: «dell'attività» le seguenti: «e dell'organizzazione».

13.120 BONATESTA, MULAS, FLORINO, SILIQUINI, FILOGRANA

Al comma 5, lettera a) dopo le parole: «previsione della quota percentuale da destinare al finanziamento» aggiungere le seguenti: «dell'organizzazione e».

13.11 VENTUCCI, NOVI, FILOGRANA, SCHIFANI

Al comma 5, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso l'aliquota percentuale da destinare alla organizzazione in Italia non può superare il dieci per cento del Fondo».

13.6 MULAS, BONATESTA, SILIQUINI, FLORINO, FILOGRANA

All'articolo 13, comma 5, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente alla successiva lettera c) sopprimere le parole: «per le sedi estere».

13.7 BEDIN

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede alla erogazione dei contributi al finanziamento previsti dal presente articolo con proprio decreto, da emanare entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui l'attività è svolta. Con il suddetto decreto si provvede al saldo e alla predisposizione dell'acconto per l'anno in corso, da erogarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo nella misura del 50 per cento del finanziamento stesso, sulla base dei dati esistenti. In caso di ritardi nell'elaborazione dei dati da parte del Ministero che non consentissero il saldo entro il 30 settembre si provvede alla erogazione di un ulteriore acconto fino al raggiungimento dell'80 per cento del finanziamento».

13.13 MONTAGNINO

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 1998

182^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*La seduta inizia alle ore 9.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*(A007 000, C12^a, 0046^o)

Il presidente CARELLA comunica che il presidente del Senato, con lettera in data 18 settembre 1998, ha respinto la rivendicazione di competenza sollevata il 15 settembre scorso dalla Commissione igiene e sanità in ordine ai disegni di legge concernenti la tutela della salute nelle abitazioni e la prevenzione degli incidenti domestici (A.S. 79 e 3362), già all'esame, unitamente ad altri sulla stessa materia, della 11^a Commissione permanente.

Il Presidente del Senato ha peraltro fatto presente che il Presidente della 11^a Commissione permanente ha già preannunciato che la Commissione stessa darà tutto il rilievo possibile, nel corso della discussione e nella votazione degli emendamenti, al parere della Commissione sanità.

Pertanto il presidente Carella annuncia che l'esame in sede consultiva dei disegni di legge suddetti sarà iscritto all'ordine del giorno della Commissione della prossima settimana.

IN SEDE REFERENTE

(1637) CORTIANA ed altri. - *Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive*

(1660) LAVAGNINI ed altri. - *Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*

(1714) SERVELLO ed altri. - *Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)*

(1945) DE ANNA ed altri. - *La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente aveva avuto inizio la discussione sul testo unificato da lui presentato.

Il senatore BRUNI, pur ravvisando l'opportunità di favorire un rapido *iter* della nuova normativa sul *doping*, ritiene peraltro che il testo unificato proposto dal relatore presti il fianco a numerose critiche e che debba quindi essere attentamente valutato ai fini di una sua migliore definizione.

Il comma 2 dell'articolo 1 definisce come *doping*, opportunamente, non solo la somministrazione di determinate sostanze all'atleta ma anche l'uso delle sostanze stesse da parte di quest'ultimo; tale impostazione sembra però poi smentita dal complesso dell'articolato, nel quale lo sportivo che fa uso di sostanze dopanti non sembra mai configurato come soggetto attivo di un comportamento illecito, ma solamente come «vittima» di una somministrazione decisa dal medico o dall'allenatore.

Suscita inoltre perplessità il fatto che lo stesso comma 2 parli di «qualunque farmaco e qualunque sostanza farmacologicamente attiva» utilizzata al fine di migliorare le prestazioni agonistiche, ciò che sembra confliggere con la previsione, di cui al successivo comma 3, di un elenco puntuale delle sostanze proibite, mentre andrebbe anche modificata l'espressione «documentazioni patologiche» da sostituire con l'altra «condizioni patologiche».

In ogni caso sembra discutibile la possibilità di introdurre una distinzione così netta tra le ipotesi in cui le sostanze farmacologicamente attive sono utilizzate per migliorare le prestazioni agonistiche e quelle in cui sono utilizzate a scopo terapeutico, dal momento che esistono numerose situazioni di confine tra le due fattispecie, in cui l'azione di contrasto nei confronti di manifestazioni patologiche si presenta come il presupposto necessario per conseguire determinati risultati sportivi; si pensi all'uso di sostanze analgesiche.

Questa problematica d'altra parte si ricollega a quella dell'articolo 9 che prevede, per gli atleti che abbiano in corso trattamenti farmacologici per patologie accertate e verificate, il divieto di partecipare a competizioni sportive finchè dura l'effetto della malattia e del relativo farmaco.

Si tratta di una disposizione la cui approvazione determinerebbe conseguenze assai gravi, laddove si consideri che in molti casi si tradurrebbe in un sostanziale divieto di svolgere attività sportive per atleti che hanno bisogno di cure per patologie croniche – va considerato che vi sono atleti affetti da malattie anche gravi come cardiopatie – ovvero che hanno bisogno di cure per patologie determinate dall'attività sportiva stessa, si pensi ad esempio alla frequenza con cui si presentano, nel caso di attività sportive per loro natura particolarmente intense, fenomeni di depressione del sistema immunitario.

Un'attenta riflessione, infine, deve essere dedicata alle disposizioni di carattere penale, con particolare riferimento a quelle dell'articolo 11, che determinano sanzioni eccessivamente gravi per il medico che prescriba o fornisca all'atleta farmaci dopanti, senza considerare oltretutto il rischio che tali disposizioni comportano per i medici sportivi in buona fede, i cui assistiti abbiano assunto di propria iniziativa sostanze proibite.

Il senatore CAMERINI osserva in primo luogo che la vicenda della disciplina della lotta al *doping* appare emblematica dell'incapacità di tenere il passo con l'evoluzione della società troppo spesso dimostrata dal Parlamento. Egli ricorda infatti che già nel 1989 la Commissione affari sociali della Camera aveva svolto un'indagine conoscitiva dalla quale si evinceva la gravità del *doping* nello sport, senza che in questo decennio si sia poi riusciti ad adottare misure legislative idonee a controbattere il fenomeno, fino a che l'improvvisa esplosione del problema a seguito dei noti fatti di cronaca non ha determinato un interesse dell'opinione pubblica di cui il mondo politico non può non tener conto.

Premesso che alcuni studi recentemente pubblicati sulla materia testimoniano che le dimensioni del fenomeno del *doping* sono certamente notevoli ma allo stato non precisamente determinabili – ciò che indubbiamente condiziona qualsiasi intervento di lotta al fenomeno – egli ritiene che il testo unificato proposto dal relatore, il cui impianto è complessivamente apprezzabile, possa essere però in più punti migliorato. In particolare, egli condivide le osservazioni del senatore Campus circa l'improprietà del riferimento alla tutela sanitaria dell'attività sportiva in un disegno di legge che ha come oggetto prevalentemente la lotta al *doping*, dal momento che una normativa organica sulla tutela sanitaria dello sport implicherebbe l'inserimento nel testo di una articolata disciplina della prevenzione, come suggerito anche dai recenti studi epidemiologici sulla morte improvvisa nei soggetti giovani.

Andrebbe poi maggiormente precisata la definizione del *doping*, valutando se in questo ambito debbano essere ricomprese anche talune pratiche non farmacologiche, si pensi all'autoemotrasfusione o all'elettrostimolazione, ovvero la somministrazione di sostanze naturalmente prodotte dall'organismo ma di cui non sono noti gli effetti a dosaggi elevati.

Un'altra questione che richiede una attenta riflessione è quella relativa alla individuazione dei laboratori autorizzati all'effettuazione dei controlli anti-*doping* dal momento che, come è stato rilevato nel corso della audizione svolta la scorsa settimana dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, non si può non tener conto degli *standard* richiesti dall'ordinamento sportivo internazionale, in base ai quali risultano accreditati solo 28 laboratori in tutto il mondo.

Nel convenire sull'opportunità dell'inserimento nel testo unificato delle disposizioni penali, che come è noto costituiscono anche l'oggetto di un apposito disegno di legge assegnato alla Commissione giustizia, il senatore Camerini ritiene necessario che l'articolo attribuisca particolare rilievo alla questione della prevenzione, attualmente generalmente disattesa. A tale proposito egli fa presente che nel 1997 il CONI aveva avviato una campagna di prevenzione del *doping* nell'attività dilettantistica intitolata «Io non rischio la salute», ed aveva sollecitato dieci federazioni a parteciparvi, ricevendo però un riscontro solo da cinque di queste.

Il presidente CARELLA rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 1998

243^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il ministro per l'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 8,45.***IN SEDE DELIBERANTE**

(3499) Nuovi interventi in campo ambientale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione. Approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 4.

Il relatore POLIDORO si rimette al Governo sugli emendamenti 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 4.10, 4.67, 4.16, 4.18, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.30, 4.43, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63 e 4.0.1; esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.1, 4.20, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54 e 4.55. Dopo aver invitato i proponenti a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 4.64, invita i senatori Carcarino e Specchia a riformulare gli emendamenti 4.68 e 4.69 in un unico testo ed esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Il ministro RONCHI, espressosi favorevolmente sugli emendamenti 4.1, 4.16, 4.20, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, si rimette alla Commissione sugli emendamenti 4.8, 4.67 (di cui condivide la *ratio*), 4.45, 4.46, 4.47, 4.48 e 4.49. Non si esprime sugli emendamenti 4.9 e 4.10 in attesa del parere della 5^a Commissione ed invita il senatore Carcarino a ritirare l'emendamento 4.18 ed il senatore Colla a trasformare in un or-

dine del giorno l'emendamento 4.25. Dopo aver chiesto al relatore Polidoro di riformulare l'emendamento 4.41 ed ai rispettivi proponenti degli emendamenti 4.60, 4.61 e 4.62, di identico contenuto, di individuare un'altra formulazione, fa presente ai proponenti dell'emendamento 4.43, che le disposizioni dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 non possono più riferirsi alla tariffa, per la quale l'emendamento approvato nell'ambito dell'articolo 2 ha previsto un meccanismo di graduale applicazione.

Il senatore CARCARINO accoglie l'invito del Relatore e, unitamente al senatore SPECCHIA, presenta l'emendamento 4.68 (nuovo testo).

La seduta sospesa alle ore 10, riprende alle ore 15,20.

La Commissione conviene sull'emendamento 4.1; è quindi respinto l'emendamento 4.4.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.5 e 4.6, di contenuto identico.

Il senatore VELTRI ipotizza una riformulazione dell'emendamento 4.8, alla quale dichiarano il loro favore i senatori BORTOLOTTI, CARCARINO e LUBRANO DI RICCO.

Mentre il Relatore si dichiara favorevole all'ipotizzata riformulazione, il ministro RONCHI dissente. Segue un dibattito cui prendono parte i senatori MANFREDI, LAURO, BORTOLOTTI, LASAGNA, CARCARINO e VELTRI, nonché il ministro RONCHI ed il presidente GIOVANELLI.

Il senatore VELTRI presenta l'emendamento 4.8 (nuovo testo), sul quale il relatore POLIDORO si rimette al Governo, mentre il ministro RONCHI invita al ritiro (ricordando la competenza di altro Dicastero).

Previe dichiarazioni di astensione dei senatori LAURO e MAGGI, l'emendamento 4.8 (nuovo testo) è respinto dalla Commissione, risultando parità di voti.

Il presidente GIOVANELLI ed il senatore RESCAGLIO ritirano gli emendamenti 4.9 e 4.10.

Il senatore LAURO dichiara voto favorevole all'emendamento 4.11, che è poi respinto dalla Commissione.

Il senatore LAURO, nel ritirare l'emendamento 4.12, preannuncia la presentazione di un apposito ordine del giorno.

La Commissione respinge l'emendamento 4.13.

Dopo interventi del senatore VELTRI e del ministro RONCHI l'emendamento 4.67, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BORTOLOTTI, è respinto dalla Commissione.

Il relatore POLIDORO presenta l'emendamento 4.70 che, previo parere favorevole del ministro RONCHI, è approvato dalla Commissione.

La Commissione approva l'emendamento 4.16; è poi respinto l'emendamento 4.17.

Il senatore CARCARINO, ritirato l'emendamento 4.18, presenta il seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,

premesso che:

– il comma 9 dell'articolo 4 del provvedimento prevede lo stanziamento di fondi per favorire «la sostituzione del parco veicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale»;

– lo stesso comma 9 prevede un'indicazione per l'acquisto di vetture dotate di trazione elettrica in misura non inferiore al 60 per cento;

– per universale convinzione del mondo scientifico l'alimentazione delle vetture a GPL costituisce uno dei metodi più rispettosi per l'ambiente tra quelli oggi disponibili;

– alcune regioni, in considerazione di quanto premesso, hanno già previsto con proprie leggi, interventi agevolativi per la sostituzione dei combustibili tradizionali con il GPL o il metano;

– per completare la metanizzazione in tali aree, essendo il gas meno inquinante e serve alle economie che in tali aree sono operative;

impegna il Governo

– a prendere in considerazione, tra i veicoli a minimo impatto ambientale, in sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale, oltre a quelli dotati di trazione elettrica o ibrida, anche quelli alimentati a gas naturale od a gas di petrolio liquefatto;

– a favorire il processo di metanizzazione nelle aree parco entro il 1999-2000.».

0/3499/16/13

CARCARINO

Previo parere favorevole del relatore POLIDORO ed accoglimento del ministro RONCHI, l'ordine del giorno n. 16 è approvato dalla Commissione.

Il senatore LAURO presenta ed illustra il seguente ordine del giorno (riproduttivo del contenuto dell'emendamento 4.12):

«La 13^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,

premesso che le associazioni ambientaliste sono intervenute sia per le spiagge di Maronti sia per richiedere interventi finalizzati alla bonifica e al ripristino ambientale di boschi e selvosi anche per evitare i frequenti incendi estivi e per conservare la funzione del verde da parte dei cittadini e dei turisti;

impegna il Governo

ad intervenire finanziariamente attraverso il Ministero dell'ambiente ad operare a favore del comune di Barano d'Ischia per la salvaguardia delle spiagge di Maronti della bonifica dei boschi selvosi con un piano triennale».

0/3499/18/13

LAURO

Il senatore LUBRANO DI RICCO dichiara di aggiungere firma all'ordine del giorno n. 18 che, previo parere favorevole del relatore POLIDORO ed accoglimento del ministro RONCHI, è approvato dalla Commissione.

La Commissione, respinto l'emendamento 4.19, approva l'emendamento 4.20.

La Commissione respinge l'emendamento 4.21; indi, con unica votazione, sono respinti gli emendamenti 4.22, 4.23 e 4.24, di contenuto identico.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore SPECCHIA, l'emendamento 4.25 è approvato dalla Commissione.

La Commissione respinge l'emendamento 4.26.

Il ministro RONCHI reitera la propria contrarietà agli emendamenti 4.27, 4.28 e 4.29, sui quali il senatore CARCARINO dichiara voto contrario.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 4.27, 4.28 e 4.29 (di contenuto identico) sono respinti dalla Commissione; risulta altresì respinto l'emendamento 4.30.

Il relatore POLIDORO giustifica il parere favorevole sugli emendamenti 4.31, 4.32, 4.33, 4.34 e 4.35, i quali (dopo che il ministro RONCHI si è rimesso alla Commissione) sono posti congiuntamente ai voti essendo di contenuto identico: con l'astensione del senatore CARCARINO, essi risultano approvati.

Il relatore POLIDORO difende il parere favorevole espresso sugli emendamenti 4.36, 4.37, 4.38, 4.39 e 4.40, ai quali il ministro RONCHI ribadisce la propria contrarietà.

Dopo interventi del presidente GIOVANELLI e del senatore BORTOLOTTO, la seduta è sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 16,40, riprende alle ore 16,45.

Il ministro RONCHI ed il presidente GIOVANELLI dialogano circa possibili modifiche agli emendamenti in votazione, ma al termine il Ministro sconsiglia modifiche a suo modo di vedere peggiorative; in un intervento del senatore STANISCIÀ si ricorda che il decreto legislativo n. 22 del 1997 rischia ulteriori difficoltà applicative dal continuo succedersi di modifiche.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 4.36, 4.37, 4.38, 4.39 e 4.40 (di contenuto identico) sono approvati dalla Commissione. Risulta pertanto assorbito l'emendamento 4.41.

Dopo che il presidente GIOVANELLI ha dichiarato accantonato l'emendamento 4.43, la Commissione respinge l'emendamento 4.44.

Su invito del Relatore e con il parere favorevole del Governo, i proponenti riformulano gli emendamenti 4.45, 4.46, 4.47, 4.48 e 4.49 in un nuovo testo: tali emendamenti, posti congiuntamente ai voti (essendo di contenuto identico), sono approvati dalla Commissione.

L'emendamento 4.50 è approvato dalla Commissione. Posti congiuntamente ai voti, sono altresì approvati gli emendamenti 4.51, 4.52, 4.53 e 4.54, di contenuto identico; risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 4.55, mentre sono preclusi gli emendamenti 4.56, 4.57, 4.58 e 4.59.

Su invito del ministro RONCHI e dopo un primo intervento di dissenso, il senatore MANFREDI accetta la richiesta del Presidente di riformulare l'emendamento 4.61 in un nuovo testo; analogo invito accoglie il senatore SPECCHIA circa l'emendamento 4.60.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 4.60 (nuovo testo) e 4.61 (nuovo testo) – di contenuto identico – sono approvati dalla Commissione; risulta assorbito l'emendamento 4.62.

Il senatore VELTRI invita il proponente a riformulare l'emendamento 4.63 in un nuovo testo: quest'ultimo, effettivamente presentato dal senatore MANFREDI, riceve il parere favorevole del relatore POLIDORO, mentre il ministro RONCHI si rimette alla Commissione.

La Commissione conviene sull'emendamento 4.63 (nuovo testo).

Il senatore MANFREDI ritira l'emendamento 4.64 e presenta il seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,

impegna il Governo

affinché definisca che:

– per acque di scarico si intendano le acque reflue liquide e semiliquide o comunque convogliabili tramite condotta, provenienti da ciclo produttivo, da agglomerati o da pubblica fognatura, comunque immesse, anche previa depurazione, nelle acque superficiali, sotterranee, sul suolo, nel sottosuolo, nonché in pubblica fognatura, con carattere di permanenza, anche se discontinua, escluse le emissioni occasionali;

– per rifiuti allo stato liquido si intendano le acque reflue di cui il detentore si disfaccia avviandole a smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo trasporto su strada o comunque non canalizzato;

– le operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti allo stato liquido sopra definiti debbano conformarsi alle disposizioni di cui al presente decreto entro il 31 ottobre 1999.»

0/3499/19/13

MANFREDI, LASAGNA

Il ministro RONCHI dichiara di accogliere l'ordine del giorno n. 19 come raccomandazione.

Il senatore LASAGNA si dichiara soddisfatto e non insiste per la votazione.

Il senatore CARCARINO, in considerazione del parere contrario pervenuto dalla 5^a Commissione permanente, annuncia di aver riformulato l'emendamento 4.68 in un secondo nuovo testo, tempestivamente trasmesso alla Commissione bilancio per il parere. Non facendosi osservazioni, si intende accantonato tale emendamento.

Il senatore LAURO dichiara voto favorevole all'emendamento 4.65, ma il relatore POLIDORO difende il parere contrario mentre il presidente GIOVANELLI ed il senatore SPECCHIA consigliano al proponente di ripiegare sull'ordine del giorno.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.65, 4.66 e 4.0.1.

Il senatore LAURO presenta il seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,

impegna il Governo
a prevedere una normativa urbanistica specifica per le isole
minori.»

0/3499/17/13

LAURO

Con il parere favorevole del relatore POLIDORO e la dichiarazione di accoglimento del ministro RONCHI, l'ordine del giorno n. 17 è approvato dalla Commissione.

Si riprende l'esame degli emendamenti accantonati.

Con il parere favorevole del relatore POLIDORO e dopo che il ministro RONCHI si è rimesso alla Commissione, sono posti ai voti congiuntamente ed approvati gli emendamenti 1.30 ed 1.31.

Il presidente GIOVANELLI, acquisito il consenso del senatore Staniscia, presenta l'emendamento 1.53 (nuovo testo), che riformula unificandoli gli emendamenti 1.53 e 4.43.

Previo parere favorevole del relatore POLIDORO e del ministro RONCHI, l'emendamento 1.53 (nuovo testo) è approvato dalla Commissione.

Non essendovi altri emendamenti accantonati all'articolo 1, il presidente GIOVANELLI lo pone ai voti: esso risulta approvato nel testo emendato.

Il relatore POLIDORO esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.4, 2.25 e 2.26, mentre il ministro RONCHI si esprime in senso contrario sugli emendamenti 2.14 e 2.25, in ordine ai quali dichiara che è comunque stata già svolta l'istruttoria relativa al parco nazionale della costa teatina; quanto all'emendamento 2.26, egli si dichiara non contrario in linea di principio all'individuazione di un'area naturalistica che sia anche di interesse archeologico ma, non essendo in possesso dei necessari elementi di valutazione, si rimette alla Commissione.

Il senatore STANISCIA, dopo aver ricordato che già nell'ambito della legge n. 344 del 1997 era prevista l'istituzione di un parco nazionale per la costa teatina, prende atto delle dichiarazioni del Ministro e ritira i tre emendamenti presentando contestualmente un ordine del giorno del seguente tenore:

«La 13^a Commissione del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,

impegna il Governo
- a procedere all'istituzione del parco nazionale della costa teatina ed a reperire nella prossima manovra economica finanziaria le risorse necessarie;

– a verificare se nell'area naturalistica dell'antica Frentania vi sono valori naturalistici tali da giustificare l'inserimento nelle aree di reperimento di cui all'articolo 34, comma 6, della legge n. 394 del 1991, ai fini dell'istituzione di un parco nazionale archeologico-naturalistico.»

0/3499/20/13

STANISCIÀ, BISCARDI

Tale ordine del giorno è posto ai voti ed approvato, con il parere favorevole del Relatore e previa dichiarazione di accoglimento da parte del Governo.

Posto ai voti e respinto l'emendamento 2.30, è posto ai voti ed accolto l'emendamento 2.101, presentato dal relatore POLIDORO a seguito del coordinamento conseguente al parere della 5^a Commissione sul testo.

Dopo che il Relatore ha espresso parere contrario, su invito del Governo il senatore BORTOLOTTO ritira gli emendamenti 2.48 e 2.49.

Il relatore POLIDORO presenta l'emendamento 2.60 (secondo nuovo testo) che, con il parere favorevole del ministro RONCHI, è posto ai voti ed approvato.

Non essendovi altri emendamenti accantonati all'articolo 2, il presidente GIOVANELLI lo pone ai voti: esso risulta approvato nel testo emendato.

Il senatore CARCARINO, preso atto del parere contrario della 5^a Commissione, ritira l'emendamento 3.3 (nuovo testo).

Per gli stessi motivi il senatore LASAGNA ritira l'emendamento 3.11.

Non essendovi altri emendamenti accantonati all'articolo 3, il presidente GIOVANELLI lo pone ai voti: esso risulta approvato nel testo emendato.

Il presidente GIOVANELLI fa presente che sull'emendamento 4.68 (secondo nuovo testo) non è ancora pervenuto il parere richiesto alla 5^a Commissione permanente.

Il senatore CARCARINO esprime il suo disappunto, mentre il ministro RONCHI dichiara che la verifica effettuata con il Ministero del tesoro vede risultanti disponibilità finanziarie solo fino al 1998.

Il presidente GIOVANELLI, dato mandato al Relatore di acquisire informazioni presso la Commissione bilancio, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18, riprende alle ore 18,05.

Il relatore POLIDORO riferisce delle dichiarazioni rese gli dal presidente Coviello, secondo cui la Commissione bilancio giudica inadeguata la copertura finanziaria anche sul secondo nuovo testo sottoposto. Invita pertanto i proponenti a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

Il ministro RONCHI concorda con il relatore, suggerendo di considerare la possibilità di atti impegnativi sulle finalizzazioni di spesa da stanziare nella legge finanziaria.

Il presidente GIOVANELLI ipotizza la formulazione di un ordine del giorno sul quale confluiscono i proponenti dell'emendamento.

Il senatore CARCARINO stigmatizza il fatto che da quattro anni il personale dell'ente nazionale per la cellulosa e la carta sia in attesa di provvedimenti governativi senza alcun riscontro: il rinvio a disposizioni della legge finanziaria non deve configurare un ulteriore alibi per la mancata definizione di una problematica di stringente urgenza. Comunque, ritira l'emendamento 4.68 (secondo nuovo testo) e accetta di presentare il seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,

impegna il Governo

– a trasformare le aziende di proprietà della liquidazione dell'ente nazionale per la cellulosa e la carta in centri di ricerca, sviluppo e promozione della biodiversità e per la tutela della flora ai fini degli interventi di conservazione del patrimonio biologico vegetale *in situ* ed *ex situ*, di restauro ecologico, di rinaturazione e di ingegneria naturalistica, nonché a trasferire a tali centri il personale dell'ente e quello delle società collegate, posto in liquidazione ai sensi della legge 28 ottobre 1994, n. 595, e non inquadrato secondo le procedure previste dall'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344;

– a prevedere nella manovra di bilancio per il 1999 misure adeguate per la copertura finanziaria di quanto sopra.»

0/3499/21/13

CARCARINO, SPECCHIA

Previo parere favorevole del relatore POLIDORO e del ministro RONCHI (che suggerisce ai Gruppi di presentare un disegno di legge per destinare tempestivamente la spesa che si impegna il Governo di prevedere nella prossima legge finanziaria), la Commissione approva l'ordine del giorno n. 21.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CARCARINO (che consente anche al disegno di legge nel suo complesso), la Commissione approva l'articolo 4 nel testo emendato.

Dopo che la Commissione ha approvato l'articolo 5, sono poste separatamente ai voti ed approvate le proposte di coordinamento nn. 1 e 2, illustrate dal relatore POLIDORO e sulle quali il ministro RONCHI si è dichiarato favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore LASAGNA annuncia la propria astensione, mentre il senatore SPECCHIA si dichiara contrario.

Il senatore BORTOLOTTO dichiara voto favorevole.

Il senatore LAURO, in dissenso dal proprio Gruppo, dichiara che abbandonerà l'aula per non far constare la sua presenza al momento della votazione finale; sull'ipotesi, da lui avanzata nel corso dell'intervento, di un riscontro del numero legale, intervengono brevemente i senatori CARCARINO e POLIDORO.

Il presidente GIOVANELLI richiede al senatore Lauro se intenda abbandonare l'aula oppure richiedere la verifica del numero legale, ricordandogli che in tale eventualità egli dovrà essere considerato presente.

Il senatore LAURO abbandona l'aula.

Dopo che il presidente GIOVANELLI ha ricordato le parti del testo che ottemperano a molti degli inviti formulati in sede consultiva dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, la Commissione approva a maggioranza il disegno di legge n. 3499, nel testo emendato, conferendo altresì mandato al relatore ad apportare le modifiche formali e di coordinamento che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 18,40.

EMENDAMENTI PROPOSTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3499

Art. 4.

Prima del comma 1 anteporre i seguenti:

«0.1. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: «le variazioni del luogo di custodia» sono inserite le seguenti: «e l'avvenuto decesso»;

b) dopo il comma 5, inserire il seguente 5-bis:

“5-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di concreto con il Ministero per le politiche agricole è istituito il registro di detenzione delle specie animali e vegetali in cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2”;

c) al comma 6, sostituire le parole: “di cui ai commi 1, 2 e 3” con le parole: “di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis”.

0.2. Il decreto di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come introdotto dal comma 0.1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.1

BORTOLOTTO

Sopprimere il comma 2.

4.4

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI, LAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«1. All'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: “di pubblico spettacolo”, sono aggiunte le seguenti: “e nei locali dotati di strumenti elettronici di diffusione sonora con potenzialità ai 95 dB”».

4.5

RESCAGLIO, LAVAGNINI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 3, comma 1, lettera *h*), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: "di pubblico spettacolo", sono aggiunte le seguenti: "e nei locali dotati di strumenti elettronici di diffusione sonora con potenzialità ai 95 dB"».

4.6

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Sopprimere il comma 3.

4.7

COLLA, AVOGADRO

Dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. A decorrere dal 30 gennaio 1999, salvi i casi di emergenza per calamità, sono vietati i movimenti aerei su tutti gli aeroporti civili dalle ore 23 alle ore 6 locali, ad esclusione di quelli effettuati nelle circoscrizioni degli aeroporti intercontinentali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, limitatamente ai voli intercontinentali per i quali è previsto il mantenimento delle procedure *standard* antirumore.

4-*ter*. In deroga a quanto stabilito al comma 4-*bis*, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, d'intesa con le regioni interessate, sentito il Ministero dell'ambiente può autorizzare ulteriori voli notturni a condizione che:

a) siano effettuati con aeromobili che soddisfino i requisiti acustici previsti dal capitolo 3, parte seconda, volume primo, dell'allegato 16 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

b) il valore *L_{van}* di cui al decreto interministeriale previsto dall'articolo 3 comma 1 lettera *m*) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, allegato A, punto 5, non superi il valore di 60 dB(A) in corrispondenza degli edifici posti nella zona A di cui allo stesso decreto, articolo 6, comma 1 conseguito con il rispetto delle procedure *standard* antirumore».

4.8 (Nuovo testo)

VELTRI

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. I mutui a totale carico dello Stato di cui all'articolo 17, commi 18 e 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché quelli di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, possono essere concessi fino ad esaurimento dei relativi fondi».

4.9

CAPALDI, GIOVANELLI

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. I mutui a totale carico dello Stato di cui all'articolo 17, commi 18 e 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché quelli di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, possono essere concessi fino ad esaurimento dei relativi fondi».

4.10

RESCAGLIO

Al comma 6, dopo la parola: «Genova» aggiungere le seguenti: «e del comune di Barano d'Ischia»;

di conseguenza: sostituire la parola: «6 miliardi» con le seguenti: «5 miliardi per Genova ed 1 miliardo per Barano».

4.11

LAURO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli interventi finanziari per il comune di Barano sono finalizzati alla bonifica e al ripristino ambientale di boschi e selvosi, anche per evitare i frequenti incendi estivi e per consentire la funzione del verde da parte dei cittadini e dei turisti».

4.12

LAURO

Sopprimere i commi 7 e 8.

4.13

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Sostituire il comma 13 con i seguenti:

«13. Il comma 1 dell'articolo 12-bis, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, dopo le parole: “da un funzionario da lui delegato”, fino alla fine, è sostituito dai seguenti periodi: “Detta Commissione è composta da 14 membri, nominati per quattro anni, scelti tra persone di riconosciuta esperienza in campo zoologico, botanico, nel commercio internazionale di fauna e flora e nelle politiche comunitarie ed internazionali in materia, secondo la seguente composizione:

a) tre zoologi dei quali due scelti tra quelli designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e uno scelto tra esperti designati dall'Unione zoologica italiana (UZI);

- b) due botanici dei quali uno scelto tra quelli designati dalla Società botanica italiana (SBI) e uno tra quelli designati dal CNR;
- c) tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- d) un esperto designato dall'Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS);
- e) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei musei scientifici, orti botanici, giardini zoologici ed acquari;
- f) due esperti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (a), di cui uno designato dal World Wildlife Fund for Nature-Italia (WWF);
- g) un esperto designato dall'Unione italiana giardini zoologici ed acquatici (UIZA);
- h) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato".

13-bis. L'Autorità scientifica di cui al comma 13 potrà avvalersi nelle sue funzioni di Istituzioni scientifiche o di Enti ed Organizzazioni competenti in materia. Oltre ai compiti previsti dalla presente legge, la Commissione, con parere vincolante, si esprime sui programmi e sui poteri riguardanti la materia di propria competenza, definiti dalle altre Autorità individuate ai sensi del suddetto regolamento comunitario».

4.67

BORTOLOTTO

Al comma 13 sostituire le parole: «è integrata», con le seguenti: «può essere integrata».

4.70

IL RELATORE

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, prima dell'ultimo periodo, sono inserite le seguenti parole: "L'accertamento delle relazioni parentali attraverso l'esame di campioni biologici viene effettuato a seguito della messa a disposizione, senza ritardo, dei campioni medesimi da parte del detentore che si potrà avvalere di professionisti da lui stesso incaricati. Tali prelievi avverranno sempre in presenza di personale del Corpo forestale dello Stato e, qualora ritenuto opportuno dalla Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di membri della stessa,"».

4.16

BORTOLOTTO

Sopprimere il comma 15.

4.17

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole da: «In attuazione» fino a: «minimo impatto ambientale» con il seguente: «Per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale, quali i veicoli dotati di trazione elettrica o ibrida e quelli alimentati a gas naturale od a gas di petrolio liquefatto, ed anche in attuazione del protocollo di intenti del 1° marzo 1994 e del conseguente accordo di programma del 31 luglio 1996,».

4.18

CARCARINO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. I soggetti beneficiari delle somme erogate in virtù del precedente comma, sono tenuti all'espletamento di pubbliche gare e dovranno assicurare il massimo della concorrenza».

4.19

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LAURO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, dopo le parole: «concede all'impresa un termine non inferiore ai sei mesi» le parole: «e non superiore ai due anni» sono sostituite dalle seguenti: «e non superiore ai tre anni».

4.20

CAPALDI, GIOVANELLI

Al comma 17, quarto e ottavo rigo, sopprimere la parola: «non» e al sesto rigo, le parole: «limitatamente a tale destinazione».

4.21

BORTOLOTTO

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. I materiali o scarti contenenti metalli preziosi inviati in conto lavorazione presso idonei impianti non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e pertanto non sono soggetti alle disposizioni del decreto stesso».

4.22

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Il comma 17 è sostituito con il seguente:

«17. I materiali o scarti contenenti metalli preziosi, inviati in conto lavorazione presso idonei impianti, non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e pertanto non sono soggetti alle disposizioni del decreto stesso».

4.23

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. I materiali o scarti contenenti metalli preziosi inviati in conto lavorazione presso idonei impianti non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e pertanto non sono soggetti alle disposizioni del decreto stesso».

4.24

RESCAGLIO, LAVAGNINI

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel termine affinazione, di cui al presente comma, si intendono ricomprese tutte le operazioni effettuate sugli scarti dei metalli preziosi, che permettono di liberare i metalli preziosi dalle sostanze che ne alterano la purezza o ne precludono l'uso».

4.25

COLLA, AVOGADRO

Sopprimere i commi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

4.26

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 19, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 2, dopo le parole: “che non hanno più di tre dipendenti” aggiungere le seguenti: “Sono altresì esonerate le imprese e gli enti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno di rifiuti prodotti”».

4.27

RESCAGLIO, LAVAGNINI

Al comma 19, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "che non hanno più di tre dipendenti" aggiungere le seguenti: "Sono altresì esonerate le imprese e gli enti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno di rifiuti prodotti"».

4.28

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "che non hanno più di tre dipendenti" aggiungere le seguenti: "Sono altresì esonerate le imprese e gli enti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno di rifiuti prodotti"».

4.29

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «che non hanno più di tre dipendenti» aggiungere le seguenti: «Sono altresì esonerate le imprese e gli enti che non eccedano le quantità di dieci chilogrammi al giorno di rifiuti prodotti"».

4.30

CAPALDI, GIOVANELLI

Sostituire il comma 20, con il seguente.

«20. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "costituiscono il" sono sostituite dalle seguenti: "sono obbligati a partecipare al"».

4.31

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Sostituire il comma 20, con il seguente.

«20. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "costituiscono il" sono sostituite dalle seguenti: "sono obbligati a partecipare al"».

4.32

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Sostituire il comma 20, con il seguente.

«20. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: “costituiscono il” sono sostituite dalle seguenti: “sono obbligati a partecipare al”».

4.33

RESCAGLIO, LAVAGNINI

Sostituire il comma 20, con il seguente.

«20. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: “costituiscono il” sono sostituite dalle seguenti: “sono obbligati a partecipare al”».

4.34

BORTOLOTTO

Sostituire il comma 20, con il seguente.

«20. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: “costituiscono il” sono sostituite dalle seguenti: “sono obbligati a partecipare al”».

4.35

CAPALDI, GIOVANELLI

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti da imballaggio”».

4.36

BORTOLOTTO

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti da imballaggio”».

4.37

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti da imballaggio"».

4.38

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti da imballaggio"».

4.39

RESCAGLIO, LAVAGNINI

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti da imballaggio"».

4.40

CAPALDI, GIOVANELLI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-ter. Entro il 31 dicembre 1998 gli utilizzatori sono tenuti a comunicare al servizio pubblico di raccolta, tramite le associazioni di categoria, una dichiarazione di adesione al CONAI».

4.41

RESCAGLIO, LAVAGNINI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 6 febbraio 1995, n. 22, sostituire il comma 9 con il seguente: "Salvo diverso accordo fra ente locale e gestore del servizio, l'applicazione e la riscossione della tariffa, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 15, sono effettuate dall'ente locale secondo le disposizioni dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"».

4.43

CAPALDI, GIOVANELLI

Al comma 21, infine, sostituire le parole: «e 47, commi 11 e 12, e 48, comma 9» con le seguenti: «47, commi 11 e 12, e 48, comma 9, nonchè all'articolo 9-quinquies commi 6 e 10 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988, n. 475».

4.44

GIOVANELLI, CAPALDI

Sostituire i commi 22 e 23, con il seguente:

«22. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, premettere il seguente periodo: "I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata"».

4.45 (Nuovo testo)

D'ALÌ, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI

Sostituire i commi 22 e 23, con il seguente:

«22. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, premettere il seguente periodo: "I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata"».

4.46 (Nuovo testo)

BORTOLOTTO

Sostituire i commi 22 e 23, con il seguente:

«22. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, premettere il seguente periodo: "I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata"».

4.47 (Nuovo testo)

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Sostituire i commi 22 e 23, con il seguente:

«22. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, premettere il seguente periodo: "I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata"».

4.48 (Nuovo testo)

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Sostituire il comma 22, con il seguente:

«22. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, premettere il seguente periodo: "I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata"».

4.49 (Nuovo testo)

CAPALDI, GIOVANELLI

Al comma 24, sopprimere l'ultimo periodo del comma 7-quater.

4.50

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MANTICA

Sopprimere i commi 25, 26, 27, 28 e 29.

4.51

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MANTICA

Sopprimere i commi 25, 26, 27, 28 e 29.

4.52

RESCAGLIO, LAVAGNINI

Sopprimere i commi 25, 26, 27, 28 e 29.

4.53

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Sopprimere i commi 25, 26, 27, 28 e 29.

4.54

CAPALDI, GIOVANELLI

Sopprimere il comma 25.

4.55 MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MANTICA

Sostituire il comma 25 e 26 con i seguenti:

«25. I produttori e gli importatori di birra destinata al consumo nei pubblici esercizi siti nel territorio nazionale incentivano la vendita di birra condizionata in imballaggi riutilizzabili a rendere a tali imprese in misura proporzionale alla riduzione dell'accisa stabilita nel comma seguente.

26. Con decreto del Ministro delle finanze è determinata una riduzione non inferiore al 15 per cento dell'aliquota d'accisa di cui alla sezione III del capo III del titolo I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da applicare sui quantitativi di birra immessi al consumo dai produttori e dagli importatori in imballaggi riutilizzabili a rendere».

Di conseguenza sopprimere i commi 27, 28 e 29.

4.56 LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Sostituire il comma 25 e 26 con i seguenti:

«25. I produttori e gli importatori di birra in lattina destinate al consumo nei pubblici esercizi siti nel territorio nazionale incentivano la vendita di bevande in lattina condizionate in imballaggi riutilizzabili a rendere a tali imprese in misura proporzionale alla riduzione dell'accisa stabilita nel comma seguente.

26. Con decreto del Ministro delle finanze è determinata una riduzione non inferiore al 15 per cento dell'aliquota d'accisa di cui alla sezione III del capo III del titolo I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da applicare sui quantitativi di bevande immessi al consumo dai produttori e dagli importatori in imballaggi riutilizzabili a rendere».

Di conseguenza sopprimere i commi 27, 28 e 29.

4.57 LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Nei commi 25 e 26, sostituire la parola: «birra» con la seguente: «bevande».

4.58 STANISCIÀ

Al comma 25, le parole: «di birra destinata al consumo» sono sostituite dalle seguenti: «di birra o bevanda anche analcolica destinata al consumo».

4.59 PINGGERA

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«31-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono aggiunti i seguenti periodi: "Previa autorizzazione espressa d'intesa tra il Ministro dell'ambiente, il Ministro dell'industria commercio e artigianato ed il Ministro della sanità, è ammessa la deroga ai divieti di cui all'articolo 1 per una quantità massima di 800 chilogrammi e non oltre il 31 ottobre 2000, per amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni, non sostituibile con prodotti equivalenti disponibili. Le imprese interessate presentano istanza al Ministero dell'industria che dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantità sopra indicate nonchè determina le modalità operative confermandosi alle indicazioni della Commissione di cui all'articolo 4».

4.60 (Nuovo testo)

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MANTICA

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«31-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono aggiunti i seguenti periodi: "Previa autorizzazione espressa d'intesa tra il Ministro dell'ambiente, il Ministro dell'Industria commercio e artigianato ed il Ministro della sanità, è ammessa la deroga ai divieti di cui all'articolo 1 per una quantità massima di 800 chilogrammi e non oltre il 31 ottobre 2000, per amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni, non sostituibile con prodotti equivalenti disponibili. Le imprese interessate presentano istanza al Ministero dell'industria che dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantità sopra indicate nonchè determina le modalità operative confermandosi alle indicazioni della Commissione di cui all'articolo 4».

4.61 (Nuovo testo)

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge n. 257 del 1992, è aggiunto il seguente periodo: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 257 del 1992, è ammessa l'importazione temporanea per il biennio 1999-2000 di Kg. 760 annui di amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni da destinarsi ai processi produttivi del clorosoda e del polietilene ad alta pressione. Il Ministero dell'industria dispone con proprio provvedimento le modalità e la ripartizione delle quantità, conformandosi alle indicazioni della Commissione interministeriale amianto di cui all'articolo 4"».

4.62

GIOVANELLI, CAPALDI

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, è sostituito dal seguente:

“3. Con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si provvede a definire i materiali non utilizzati di cui al comma 2 e le modalità per la loro cessione gratuita alle associazioni di volontariato di cui al comma 2”.

30-ter. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, come sostituito dal comma 30-bis del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.63 (Nuovo testo)

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido: per acque di scarico si intendono le acque reflue liquide e semiliquide o comunque convogliabili tramite condotta, provenienti da un ciclo produttivo, da agglomerati o da pubblica fognatura, comunque immesse, anche previa depurazione, nelle acque superficiali, sotterranee, sul suolo, nel sottosuolo, nonchè in pubblica fognatura, con carattere di permanenza, anche se discontinua, escluse le emissioni occasionali; sono rifiuti allo stato liquido le acque reflue di cui il detentore si disfi avviandole a smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo trasporto su strada o comunque non canalizzato. Le operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti allo stato liquido sopra definiti devono conformarsi alle disposizioni di cui al presente decreto entro il 31 ottobre 1997”».

4.64

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. I comuni siti nelle Isole minori sono delegati ad adottare, equivalente all'approvazione definitiva da parte del Consiglio comunale, piani regolatori, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge. I suddetti piani regolatori devono tener conto dei valori paesagistici ed ambientali della aree soggette alla tutela ambientale, ai sensi delle leggi nn. 1089 e 1497 del 1939. In tal caso i piani regolatori sono ritenuti equivalenti ai PUT ed ai PTP, di cui alla legge n. 431 del 1985. Ogni altra norma in contrasto è abrogata».

4.65

LAURO

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Per l'ampliamento degli edifici scolastici, siti nelle Isole Minori, viene autorizzato, in deroga alle attuali norme, l'utilizzo del 20 per cento di superficie in più».

4.66

LAURO

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Le unità di personale provenienti dall'ex Ente Nazionale per la cellulosa e la carta (ENCC) e dalle società collegate, posti in liquidazione con la legge n. 595, del 28 ottobre 1994, non inquadrate secondo le procedure previste dall'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, sono destinate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad un centro per la tutela della biodiversità da istituire a cura del Ministero per le politiche agricole».

4.68

CARCARINO

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Le aziende di proprietà della liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta sono trasformate in centri di ricerca, sviluppo e promozione della biodiversità e per la tutela della flora ai fini degli interventi di conservazione del patrimonio biologico vegetale *in situ ed ex situ*, di restauro ecologico, di rinaturazione e di ingegneria naturalistica. Tali centri sono posti sotto la vigilanza ed il coordinamento del Ministero dell'ambiente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sono definite entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità per il conferimento ai centri del patrimonio della liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta ivi compreso il personale dell'Ente e delle Società collegate posto in liquidazione ai sensi della legge 28 ottobre 1994, n. 595, e non inquadrate secondo le procedure previste dall'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, ed è approvato il regolamento di organizzazione dei centri medesimi.».

4.68 (Nuovo testo)

CARCARINO, SPECCHIA

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Le aziende di proprietà della liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta sono trasformate in centri di ricerca, sviluppo e promozione della biodiversità e per la tutela della flora ai fini degli interventi di conservazione del patrimonio biologico vegetale in *situ ed ex situ*, di restauro ecologico, di rinaturazione e di ingegneria naturalistica. Tali centri sono posti sotto la vigilanza ed il coordinamento del Ministero dell'ambiente. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sono definite entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti delle disponibilità finanziarie, le modalità per il conferimento ai centri del patrimonio della liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta ivi compreso il personale dell'Ente e delle Società collegate posto in liquidazione ai sensi della legge 28 ottobre 1994, n. 595, e non inquadrato secondo le procedure previste dall'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, ed è approvato il regolamento di organizzazione dei centri medesimi.».

4.68 (Secondo nuovo testo)

CARACARINO, SPECCHIA

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Le aziende di proprietà della liquidazione dell'Ente cellulosa e carta sono trasformate in centri di ricerca, sviluppo e promozione della biodiversità e per la tutela della flora ai fini degli interventi di conservazione del patrimonio biologico vegetale in *situ ed ex situ*, di restauro ecologico, di rinaturazione e di ingegneria naturalistica. Tali centri sono posti sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sono definite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità per il conferimento ai centri del patrimonio della liquidazione dell'Ente cellulosa e carata ed è approvato il regolamento di organizzazione dei centri medesimi. Nel medesimo provvedimento sono definite le modalità di istituzione di un organismo nazionale di gestione e coordinamento vigilato dal Ministero dell'ambiente».

4.69

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Restituzione dei fondi)

1. I soggetti, pubblici e privati, destinatari delle risorse previste dalla presente legge sono tenuti alla restituzione delle somme erogate nel caso in cui non provvedano alla loro utilizzazione entro il termine previsto per ciascun intervento, prorogabile non oltre la metà di quello iniziale».

4.0.1

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

EMENDAMENTI ACCANTONATI**Art. 1.**

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «altre operazioni finanziarie con», inserire le seguenti: «Cassa depositi e prestiti e altri», al secondo periodo, sostituire le parole: «di credito», con la seguente: «mutuanti».

1.30

CAPALDI, GIOVANELLI

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «altre operazioni finanziarie con», inserire le seguenti: «Cassa depositi e prestiti e altri», al secondo periodo, sostituire le parole: «di credito», con la seguente: «mutuanti».

1.31

RESCAGLIO

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Salvo diverso accordo fra enti locali e gestori del servizio, l'applicazione e la riscossione della tariffa sono effettuate dall'ente locale secondo le disposizioni dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono soppresse le disposizioni in contratto con la presente normativa».

1.53

STANISCIA

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Fino al 1° gennaio 2000 e salvo diverso accordo fra enti locali e gestori del servizio, l'applicazione e la riscossione del corrispettivo della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono effettuate dall'ente locale secondo le disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

1.53 (Nuovo testo)

GIOVANELLI, STANISCIA

Art. 2.

Al comma 5, sostituire le parole: «e della Val d'Agri e Lagonegrese» con le seguenti: «, della Val d'Agri e Lagonegrese e della costa teatina».

2.14

STANISCIA

Al comma 9 dopo la parola: «Lagonegrese» aggiungere le parole: «e del Parco nazionale della costa teatina».

2.25

STANISCIA

Dopo il comma 9 inserire i commi seguenti:

«9-bis. All'articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991 n. 934 dopo la lettera 1-bis) aggiungere la seguente:

“1-ter) Area naturalistica-archeologica del territorio dell'antica Frentania”.

9-ter. Il Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 1999, provvede, sentiti la regione e gli enti locali competenti, all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione di cui al comma 9-bis.».

2.26

STANISCIA

Al comma 13, dopo le parole: «aree protette marine» inserire le seguenti: «e lacuali».

2.30

COLLA, AVOGADRO

Sostituire i commi 14, ultimo e penultimo periodo, e 15 con il seguente periodo: «In sede di prima applicazione della presente legge, cinque degli esperti sono trasferiti, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal contingente integrativo previsto dall'articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, intendendosi dalla predetta data conseguentemente ridotta, per un importo pari a 450 milioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344 che concorre alla parziale copertura finanziaria della predetta spesa di lire 900 milioni a decorrere dall'anno 1999».

2.101

IL RELATORE

Al comma 24, lettera b), dopo le parole: «che ne verifica», inserire le seguenti: «anche la».

2.48

BORTOLOTTO

Al comma 24, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «eventuali osservazioni», inserire le seguenti: «anche».

2.49

BORTOLOTTO

Dopo il comma 28, inserire i seguenti:

«28-bis. Dopo l'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è inserito il seguente:

“Art. 11-bis.

*(Tutela dei valori naturali, storici e ambientali
e iniziative per la promozione economica e sociale)*

1. Il Consiglio direttivo del Parco e la Comunità del Parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui ai successivi articoli 12 e 14, il Piano del Parco e il Piano pluriennale economico sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14”.

«28-ter. All'articolo 14 comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole: “A tal fine la comunità del parco” le parole: “entro un anno dalla sua costituzione, elabora” sono sostituite dalle seguenti: “avvia contestualmente all'elaborazione del piano parco” ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il Consiglio direttivo, è approvato dalla regione o d'intesa, dalle regioni interessate”».

2.60 (Secondo nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 3.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per l'attuazione di quanto previsto al comma precedente, una quota delle risorse finanziarie già autorizzata a legislazione vigente per l'anno 1999 e dell'autorizzazione di spesa recata dal medesimo comma per l'anno 2000, pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, è destinata all'istituzione di un centro permanente di coordinamento euro-Mediterraneo, anche in collegamento con i programmi delle Nazioni Unite UNEP-MAP e UNESCO-ROSTE, per le attività di informazione, educazione e formazione. Il centro dovrà essere finalizzato ad incrementare le azioni di cooperazione regionale in rete e contribuire allo sviluppo economico durevole e compatibile nel bacino del Mediterraneo».

3.3 (Nuovo testo)

CARCARINO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verrà introdotta in tutte le scuole pubbliche e private, fino alle classi medie superiori, come materia di studio la tutela dell'ambiente».

Conseguentemente sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per la predisposizione di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di 400 milioni per l'anno 1998, di lire 450 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 2000».

Sopprimere il comma 7.

3.11

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

All'articolo 1, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 15-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dal comma 9 del presente articolo, è emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Coord. 1

IL RELATORE

All'articolo 2, comma 25, capoverso 11, introdotto dall'emendamento 2.52, gli ultimi due periodi sono soppressi. È poi inserito il seguente comma:

«25-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25 del presente articolo, e le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali. All'albo sono iscritti i direttori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 14 aprile 1994».

Coord 2

IL RELATORE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul sistema sanitario**

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 1998

32ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Intervengono il professor Angelo BALESTRIERI, presidente della Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina, nonché il professor Francesco Maria AVATO, preside della facoltà di medicina della Università degli Studi di Ferrara.

La seduta inizia alle ore 15,15.

Audizione del professor Angelo BALESTRIERI, presidente della Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina, nonché del professor Francesco Maria AVATO, preside della facoltà di medicina della Università degli Studi di Ferrara

(A010 000, C34ª, 0001°)

Si riprende la audizione dei componenti della Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina, sospesa nella seduta del 23 luglio scorso.

Il presidente TOMASSINI fa presente che nella odierna seduta proseguirà e avrà conclusione la audizione dei docenti universitari componenti della Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina i quali, nel corso della precedente seduta, non avevano avuto modo di completare l'apporto conoscitivo sui temi per i quali essi sono stati convocati.

Ha quindi la parola il professor Angelo BALESTRIERI il quale esordisce precisando che nella precedente seduta ha ricavato l'impressione che i rilievi critici mossi da alcuni senatori nei riguardi del ruolo delle facoltà di medicina non abbiano avuto possibilità di chiarimento adeguato. Sono state infatti poste in evidenza tutte le carenze che il settore universitario presenta: ma va sottolineato che gli stessi docenti si sono premurati di scandagliare il contesto nel quale essi stessi operano, sottoponendo a revisione, ad esempio, gli stessi corsi di laurea. Comunque, una volta individuata una situazione che indubbiamente è di alta precarietà, occorre chiedersi quale possa essere la soluzione da adottare:

in ordine al problema della formazione del medico ed al rapporto che deve intercorrere tra Università e Servizio sanitario nazionale si suggerisce quale rimedio la attivazione del cosiddetto ospedale di insegnamento. Ad avviso del professor Balestrieri occorre però tenere ben distinti il momento della formazione del medico stesso da quello dell'addestramento professionale e, per quanto attiene alla formazione in senso specifico, la verifica che al riguardo lo Stato deve fare non può che essere rimessa a coloro che hanno gestito il percorso formativo.

Altro aspetto invece è quello della formazione professionale: il problema esiste e viene da lontano. Esso si collega al modo in cui le facoltà di medicina sono state nel tempo riguardate dalle autorità di governo. Dagli anni '70 in poi è indubitabile che il Servizio sanitario nazionale abbia beneficiato di un trattamento privilegiato. Le facoltà di medicina sono lentamente transitate, per così dire, nella confusione ospedaliera. Occorre infatti tenere presente che, mentre l'obiettivo del primario ospedaliero è quello di intervenire concretamente a tutela della salute del malato, il primario universitario dovendo rispettare anche le regole specifiche del Servizio sanitario nazionale (in termini di orari, di vari adempimenti, e così via), è indotto a trascurare l'attività accademica, la quale invece è l'essenza del suo ruolo. Difatti, con un assetto così concepito, anche il primario universitario deve dare conto dell'operato del suo comparto a chi è preposto alla organizzazione della assistenza. E quindi a chi è attento al flusso di malati che faccia quadrare il bilancio, cui appunto è strettamente legato chi ha compiti di dirigenza nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario nazionale. Il Servizio sanitario nazionale vanta anche strutture ospedaliere eccellenti, con settori di ricerca che ovviamente devono essere coinvolti nella attività di formazione. Ma coinvolgimento non significa trasferire altrove il compito di formazione. Dalla lezione universitaria libera da obiettivi strumentali si è invece giunti ad un insegnamento con obiettivi predeterminati. La didattica risulta mirata a progetti specifici che, indubbiamente, minano la libertà di insegnamento. In effetti le informazioni vanno elargite in quei tempi determinati e non in altri, il soggetto viene formato in rapporto alle esigenze del territorio sicchè una formazione la cui organizzazione è preordinata non è più una formazione libera. L'integrazione invece tra Università e Servizio sanitario nazionale è utile e necessaria per il rilascio di diplomi che si riferiscano a referenti per i quali è prevalente l'aspetto professionale. Una integrazione che voglia puntare a coinvolgere anche il momento formativo primario risulterebbe pernicioso giacchè non è possibile miscelare l'apprendimento accademico con le esigenze immediate di professionalità.

Conclude dichiarandosi in ogni caso ben disposto a fornire tutti i chiarimenti che i commissari intenderanno richiedere.

Si apre quindi il dibattito, al quale prendono parte i senatori CAMERINI, DE ANNA, BERNASCONI, PAPINI, MONTELEONE, MIGNONE ed il presidente TOMASSINI.

Per il senatore CAMERINI non è condivisibile una impostazione, come quella di cui ha dato dimostrazione il professor Balestrieri, che

porti alla separazione tra formazione del medico ed addestramento professionale. La differenziazione, per ricorrere ad una terminologia riassuntiva, tra «saper fare» e «saper essere» è in realtà una separazione artificiosa giacchè la preparazione del medico deve avere carattere globale. Egli stesso è rimasto colpito da ciò che ora accade in paesi evoluti come il Regno Unito di Gran Bretagna, la Germania, ovvero la Francia: qui soggetti che partecipano ad attività di formazione pre-laurea sono tenuti ad operare presso medici di base e comunque a praticare esperienze a contatto con il territorio, giacchè la maggior parte dei problemi che la medicina deve affrontare sono appunto connessi con il territorio. Pertanto lo spirito di separatezza che si intravede in certe posizioni non è certo da università aggiornate. Ritiene inoltre che non vadano esenti da rilievi critici i documenti fatti pervenire dalla Conferenza dei presidi di medicina ed elaborati rispettivamente dalle facoltà di Pavia e di Ferrara. Ribadisce che la ricerca deve essere opera di tutte le componenti operanti nel settore medico e rileva come, volendo operare distinzioni in proposito, si può distinguere una ricerca di base, cui l'Università riserva le proprie attenzioni, una ricerca di «trasferimento», con obiettivi prevalentemente applicativi nonchè una ricerca clinica, che è il risultato della integrazione della azione di università ed ospedali.

Le disponibilità pedagogiche di cui necessita la ricerca non sono rinvenibili in nessuna università: il mondo accademico deve dunque aprirsi e, certamente sotto il suo controllo, individuare dove afferire per partecipare con efficacia al processo formativo. Occorre dunque che le facoltà di medicina, quanto meno sotto questo profilo, facciano autocritica e, attraverso un ripensamento dei documenti elaborati dalle sedi di Pavia e di Ferrara, si aprano ai problemi del territorio cogliendo come siano aspetti di particolare approfondimento anche le tossicodipendenze, le turbe psichiche e così via.

Il senatore DE ANNA rammenta la serie di verifiche cui è sottoposto un docente universitario prima di giungere, dopo un percorso di 20 o 25 anni, al traguardo della cattedra. Non gli sembra che alla stessa rigorosa selezione sia sottoposto il medico ospedaliero. Pertanto l'attività di insegnamento va riservata alle facoltà di medicina. Ciò naturalmente deve consentire anche di cooptare nei corsi di laurea i medici ospedalieri che abbiano dimostrato le capacità per assolvere a tale ruolo. Più organica osmosi tra ospedale ed università può realizzarsi nel settore invece dei diplomi. Conclude affermando di non essere certo chiuso alle nuove problematiche ed alle nuove esigenze che vengono prospettate, ma non si può prescindere nella definizione del problema dalla individuazione di vari gradi che debbono contraddistinguere, a seconda delle esigenze, il raccordo tra ospedali ed università.

La senatrice BERNASCONI si chiede se i documenti pervenuti alla Commissione in tema di riforma delle facoltà di medicina e chirurgia, elaborati presso le sedi di Pavia e di Ferrara siano documenti di lavoro ovvero atti in cui si rispecchia l'indirizzo della intera Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina. In ordine poi alla quantificazione del

rapporto ottimale studenti – posti letto individuato nella documentazione suddetta (che eleva notevolmente il livello cui di fatto oggi le facoltà sono vincolate) si chiede se conseguentemente non si deve ipotizzare l'aumento dei posti letto nelle facoltà universitarie, ovvero se non debbano essere soppresse quelle cattedre che risultano prive di adeguato numero di posti letto. Inoltre: alcune Università sono anche IRCCS e quindi legate, sotto questo aspetto, al Ministero della sanità e non a quello della Università. Conseguentemente, sempre sulla base dei quesiti che i documenti citati pongono, occorre dedurre che le Università non possano più essere IRCCS? Questi sono alcuni dei quesiti che la lettura dei documenti solleva ed ai quali gradisce venga fornita risposta.

Il senatore PAPINI, premesso che in base alle sue esperienze personali, che non attengono al comparto medico, afferma di avere verificato, una volta immessosi nel mondo del lavoro, che gli veniva richiesto di essere aggiornato sulla evoluzione dello specifico campo di operatività cui era preposto, ma non gli si chiedeva di produrre aggiornamento. Pertanto, per cogliere il senso effettivo del dibattito in corso e degli sviluppi legati alla professione medica, occorrerebbe sapere quale tipo di ricerca può essere svolta all'interno della Università.

Ad avviso del senatore MONTELEONE sarebbe assurdo attivare una conflittualità tra mondo ospedaliero ed università. Occorre dunque che la moderazione sia a carattere distintivo di entrambi i comparti per produrre quell'aggiornamento necessario ad una medicina efficiente. Poichè peraltro la ricerca scientifica necessita di risorse consistenti, chiede che, in ragione anche del momento economico poco felice, vengano effettuate scelte oculate per il potenziamento della ricerca medesima.

Il senatore De Anna – osserva il senatore MIGNONE nel suo intervento – ha spiegato qual è il faticoso processo formativo di un docente universitario. Occorre però ricordare anche che molte facoltà di medicina sono sorte in modo anomalo e quella che avrebbe dovuto essere una effettiva formazione universitaria, è stata smentita nei fatti. Il legislatore avverte la necessità di integrare le esperienze formative rispetto a quanto finora si è verificato, senza riservare tale compito alla sola Università, nell'ambito della quale persistono situazioni non più sostenibili.

Interviene quindi il presidente TOMASSINI. Le nuove frontiere della formazione evidenziano limiti che le Università incontrano sicchè, oltre alla necessità di una adeguata programmazione circa gli obiettivi da raggiungere, occorre porre mano a strumenti flessibili che consentano di coniugare esigenze del momento con strutture disponibili. Come egli ha avuto modo direttamente di sperimentare, questa concezione moderna del rapporto tra Università e strutture ospedaliere all'estero è ampiamente praticata e consente un assai proficuo scambio di esperienze con un notevole ritorno formativo per chi può beneficiarne. Condivisa la tripartizione illustrata dal senatore Camerini in tema di ricerca, conclude sot-

tolienando che, a suo parere, la strada da percorrere è quella che consente la sinergia delle potenzialità presenti in entrambe le componenti.

Ha quindi la parola il professor Francesco Maria AVATO, preside della facoltà di medicina dell'Università degli studi di Ferrara, il quale fornisce delucidazioni circa i quesiti posti in tema di rapporto tra studenti e posti-letto disponibili nelle facoltà universitarie nonchè in ordine al contenuto dei due documenti elaborati rispettivamente dalle facoltà di Pavia e di Ferrara e sui quali in particolare si è intrattenuta la senatrice Bernasconi. Il professor Avato constata di avere grosse difficoltà nello spiegare le caratteristiche della professione dei docenti universitari. Occorre avere chiaro che Servizio sanitario nazionale e Università hanno obiettivi diversi che non tollerano confusioni o fraintendimenti. In nessuna parte del mondo tutti si occupano di tutto: c'è distinzione e specificazione di compiti e analogamente occorrerebbe procedere in Italia. I documenti elaborati dalle due facoltà avevano carattere preparatorio rispetto a un convegno nazionale che le facoltà medesime hanno svolto. In sintesi, le facoltà di medicina debbono avviarsi ad assumere impegni sulla scia di un aggiornamento degli insegnamenti che trovano in Paesi come la Danimarca e l'Olanda nuove, aggiornate identificazioni terminologiche quali «facoltà di scienza della salute». Il problema dei posti-letto presenti all'interno delle facoltà va visto in modo non equivoco, e nelle analisi dei documenti riflette quanto ormai da decenni è stato individuato quale ottimale equilibrio tra ricerca universitaria e posti di degenza necessari. La proliferazione delle facoltà di medicina – fonte delle situazioni da cui han tratto origine i quesiti sollevati dalla senatrice Bernasconi – non deriva dalla spinta del sistema universitario bensì da istanze di carattere locale. Occorre invece recuperare un rapporto razionale tra facoltà e posti-letto già identificato, come accennato, in tempi assai remoti.

Il professor Angelo BALESTRIERI, a sua volta, mette in rilievo che la formazione primaria è la finalità perseguita dal mondo universitario e così non potrà non essere finchè le facoltà di medicina verranno mantenute all'interno del sistema universitario. L'Università non offre professionalità, tanto è vero che senza la abilitazione nessun medico può esercitare. Peraltro in Europa vigono criteri diversi e più incisivi, per giungere alla professione, di quanto non si riscontri in Italia, a conferma di come il sapere di base deve essere tenuto distinto dalla professione. Poichè per altre discipline e professioni i rispettivi ministeri di riferimento non compiono incursioni nelle corrispondenti facoltà, non si vede perchè questo debba avvenire per la facoltà di medicina. Se d'altra parte, continua il professor Balestrieri, la facoltà di medicina deve formare il dottore appunto in medicina, deve esserci la libertà di organizzazione del sapere, come si riscontra in tutte le altre facoltà. In questo quadro è compatibile la figura dell'IRCCS con la facoltà di medicina come pure, essendo necessario sottrarre alla logica stringente delle ASL l'insegnamento universitario, occorre al riguardo attivare un'azienda speciale. Sicchè, in definitiva, il medico deve essere formato in una organizzazio-

ne diversa da quella ora individuata. Non risponde al vero che l'Università si racchiuda in un aristocratico ed impenetrabile recinto: a Cagliari, ad esempio, la cattedra di archeologia è tenuta da uno studioso che non dispone del diploma di laurea, ma che appunto proprio per i suoi meriti scientifici è stato comunque ritenuto ben degno di essere nominato ordinario.

In conclusione occorre che la formazione dei medici sia affidata a soggetti competitivi ed efficaci.

Dopo ulteriori puntualizzazioni dei senatori PAPINI, MONTELEONE e CAMERINI, l'audizione si conclude con una breve replica del professor BALESTRIERI.

Il presidente TOMASSINI, ringraziati i professori Balestrieri ed Avato, i quali prendono congedo, dichiara chiusa l'audizione dei componenti della Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina.

La seduta termina alle ore 16,35.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 1998

106ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,40.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Proposta di indagine conoscitiva sulle politiche dell'Unione europea per le grandi infrastrutture
(R048 000, C23ª, 0005ª)

Il presidente BEDIN, in relazione alla questione dell'aeroporto di Malpensa, sollevata nella seduta di ieri dal senatore Vertone Grimaldi, propone di deliberare un'indagine conoscitiva, onde richiedere la relativa autorizzazione al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sulle politiche dell'Unione europea per le grandi infrastrutture. Tale impostazione dell'indagine consentirebbe infatti alla Giunta di non limitarsi solamente alla questione di Malpensa ma di affrontare anche altre problematiche, quali l'alta velocità, strettamente connesse alle priorità strategiche definite in sede comunitaria. In merito al problema specifico di Malpensa il ministro Burlando riferirà all'Assemblea del Senato martedì prossimo. Considerando che il Presidente della Commissione trasporti, contattato per le vie brevi, non ha sollevato obiezioni sull'iniziativa della Giunta, questa potrebbe successivamente procedere all'audizione del Commissario europeo per i trasporti o di un dirigente dello stesso settore e valutare l'eventuale opportunità di tornare a sentire i rappresentanti del Governo.

Il senatore VERTONE GRIMALDI precisa il senso della propria proposta sottolineando l'opportunità che prima che la vicenda si concluda il Parlamento abbia modo di acquisire una visione completa della situazione organizzando un confronto fra il Ministro dei Trasporti e il commissario Kinnock. L'occasione servirebbe anche per fare chiarezza su taluni luoghi comuni quali le presunte inadempienze dello Stato -

che in realtà sono ascrivibili alle difficoltà poste dai Comuni in merito al tracciato del collegamento ferroviario fra Malpensa e Milano – nonché per verificare se i rilievi della Commissione europea siano esclusivamente giustificati dalla violazione di obblighi comunitari da parte dell'Italia ovvero se non siano in parte riconducibili a determinati interessi. L'audizione dei rappresentanti del Governo e della Commissione europea potrebbe essere svolta simultaneamente e congiuntamente dalla Giunta e da altri organismi interessati quali le Commissioni esteri e trasporti.

Il presidente BEDIN ritiene che problemi regolamentari – che si riserva di verificare – potrebbero impedire lo svolgimento di un'audizione simultanea dei rappresentanti del Governo e della Commissione europea e che questo non esclude, tuttavia, che si svolga l'audizione, sia pure in occasioni distinte, di entrambi gli interlocutori.

Il senatore LO CURZIO, alla luce dell'esperienza svolta nella Commissione trasporti, rileva come lo sviluppo dell'aeroporto di Malpensa rientri fra le priorità della politica nazionale dei trasporti, assieme alle grandi opere di viabilità che collegano il Nord e il Sud, le linee di comunicazione marittima e l'alta velocità. Osservando che l'Italia sconta una situazione del sistema ferroviario insoddisfacente, frutto di errori del passato, l'oratore sottolinea come nell'ambito della strategia complessiva delineata dall'attuale Governo non si possa prescindere dall'importanza che assumerà lo scalo di Malpensa in sede nazionale ed europea. A tale proposito potranno essere individuate delle soluzioni della controversia con l'Unione europea – quali l'accesso di talune compagnie straniere allo scalo di Linate – che rispettino le aspettative dell'Italia in merito allo sviluppo del nuovo scalo lombardo.

Considerando l'importanza della politica dei trasporti anche in relazione al raccordo tra l'Unione europea e gli Stati del Mediterraneo l'oratore esprime pieno sostegno per l'indagine conoscitiva proposta dal Presidente che, a suo avviso, dovrebbe includere anche l'audizione del ministro dei trasporti Burlando.

Il presidente BEDIN osserva che la suddetta indagine conoscitiva potrà offrire l'occasione per avviare anche un concreto terreno di collaborazione con i deputati italiani al Parlamento europeo membri delle Commissioni competenti e che, una volta autorizzato il programma delle audizioni da parte del Presidente del Senato, la Giunta potrà svolgere in primo luogo l'audizione dei rappresentanti della Commissione europea e, successivamente, valutare l'opportunità di tornare ad ascoltare i rappresentanti del Governo.

Il senatore VERTONE GRIMALDI sottolinea la connessione tra talune scelte di politica dei trasporti, quali l'alta velocità, e la politica estera. Mentre la Germania si accinge infatti a finanziare il traforo del Gottardo ed a realizzare un asse verticale Nord-Sud, che consentirà lo sviluppo dei traffici commerciali a vantaggio della *Mittel Europa*, l'Ita-

lia stenta ad assicurarsi l'attraversamento dell'asse trasversale che andrà da Madrid a Bucarest, e che interesserà un'area più vasta che va dall'Algeria al Caucaso, poiché nel contempo la Germania tenta di far transitare tale asse per Francoforte.

Il senatore LO CURZIO rileva come la Commissione trasporti abbia affrontato anche il tema dell'alta velocità e come, unitamente ad altri senatori, abbia personalmente chiesto l'audizione dei massimi dirigenti delle Ferrovie dello Stato e preannuncia che sarà presto disponibile specifica documentazione che è in via di acquisizione da parte dell'8^a Commissione. L'oratore conviene sull'importanza strategica dei trasporti ricordando al riguardo le prese di posizione del Senato in favore della realizzazione del ponte sullo stretto di Messina il quale consentirà di collegare l'Italia e l'Europa con i porti della Sicilia, che assumono rilevanza fondamentale per i trasporti nel Mediterraneo.

La Giunta, quindi, delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, onde chiedere l'autorizzazione del Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 48, ed approva il programma di massima esposto dal Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(2288-B) Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'8^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Giunta il relatore PAPPALARDO il quale rileva come il disegno di legge in titolo sia stato già esaminato in prima lettura, lo scorso luglio, dalla Giunta, le cui osservazioni non vennero generalmente recepite nel successivo dibattito parlamentare, salvo l'istituzione di una specifica commissione arbitrale competente per le controversie sugli appalti di lavori pubblici, prevista dall'attuale articolo 10 sulla base di un emendamento presentato dal Governo. Al riguardo l'oratore esprime l'auspicio che le suddette disposizioni siano sufficienti a rispondere ai rilievi precedentemente mossi dalla Commissione europea sulla materia.

Non è stata invece raccolta una più generale esigenza manifestata dalla Giunta affinché fosse rispettata la normativa comunitaria non solamente nella lettera ma anche nello spirito. Il testo del provvedimento, in altri termini, pur rispettando formalmente la direttiva 93/37/CEE sembra essere improntato ad una concezione della concorrenza caratterizzata da una visione nazionale e dall'impegno a tutelare particolari settori. Rientra in tale concezione, ad esempio, la disposizione che esclude le società di ingegneria dall'accesso agli incarichi di progettazione di importo inferiore a 200 mila ECU. Tale disposizione, benché non violi la direttiva, che si applica agli appalti di importo superiore a 5 milioni di ECU, costituisce comunque una limitazione della concorrenza e una forma di tu-

tela dei professionisti nella competizione con società di altri Stati membri. Tale disposizione appare peraltro in contraddizione con la novità introdotta dal disegno di legge, che in linea di principio riconosce l'accesso agli appalti pubblici di società di persone e società di capitali.

L'oratore rileva un sostanziale contrasto con i principi comunitari della norma, che pure non viola la citata direttiva, che prevede l'applicazione della tariffa minima stabilita dagli ordini professionali per i progetti di importo superiore ai 5 milioni di ECU. I riferimenti all'iscrizione ad albi ed ordini professionali ed all'applicazione delle rispettive tariffe minime risultano peraltro in contrasto con la direttiva 93/38/CEE, sugli appalti pubblici nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, del gas e dell'acqua, la quale, al paragrafo 34 del preambolo, prevede il reciproco riconoscimento di diplomi, certificati o altri documenti in relazione alle procedure di qualifica per l'accesso agli appalti. Tale carattere incentrato su di un'ottica preminentemente nazionale, che non tiene conto dell'ordinamento comunitario, risulta ulteriormente accentuato dall'introduzione da parte della Camera dei deputati di una disposizione che prevede l'inclusione nella tariffe della spesa inerente il pagamento delle quote di spettanza degli ordini professionali e delle relative casse previdenziali. L'articolo 8, comma 2, che pone un tetto massimo alla partecipazione alle gare di appalto da parte delle imprese o di raggruppamenti di imprese, nasce con l'intento di evitare la costituzione di posizioni dominanti ma costituisce sostanzialmente una forma di limitazione della concorrenza.

Il relatore esprime poi le proprie perplessità sulla nuova formulazione dell'articolo 7, comma 1, che dispone un complesso meccanismo di esclusione delle offerte anomale che, pur salvaguardando il diritto delle imprese escluse a presentare le rispettive giustificazioni in relazione ai ribassi ritenuti anomali, potrebbe suscitare i rilievi dell'Unione europea in quanto viola il principio della aggiudicazione dell'appalto a chi ha formulato il massimo ribasso.

Considerando che la nuova disciplina appare tuttavia più in linea con le indicazioni dell'Unione europea rispetto alla normativa nazionale vigente, l'oratore, auspicando una sollecita approvazione definitiva del provvedimento in titolo, propone di esprimere parere favorevole con le osservazioni esposte, nella prospettiva di rivolgere una raccomandazione al Governo affinché, almeno in futuro, si attenga ad emanare dei provvedimenti maggiormente in linea con i principi comunitari.

Il senatore VERTONE GRIMALDI esprime il proprio apprezzamento per la relazione del senatore Pappalardo e sottolinea come i ritardi che caratterizzano la realizzazione delle opere pubbliche in Italia costituiscano uno degli aspetti più gravi dello stato della Pubblica Amministrazione ed uno dei più significativi fattori di malessere del Nord. Al riguardo è significativo il fatto che Siviglia abbia realizzato in quattro anni tre linee metropolitane mentre a Milano non sono stati sufficienti 45 anni. Altro dato significativo è che negli altri paesi, a differenza dell'Italia, la manutenzione stradale si svolge a ciclo continuo proseguendo anche di notte.

Il relatore PAPPALARDO rileva come la vecchia legislazione sugli appalti pubblici, prevedendo variazioni di prezzi in corso d'opera, varianti ed altri cavilli, costituiva una oggettiva «istigazione» a rinviare il completamento delle opere pubbliche e falsava la concorrenza in quanto consentiva ad una impresa che potesse contare sulla benevolenza della stazione appaltante di effettuare in sede d'asta un ribasso del quaranta o cinquanta per cento. Tale inconveniente è stato parzialmente affrontato con la cosiddetta «legge Merloni» e dovrebbe essere ulteriormente portato a soluzione con la nuova disciplina, che snellisce le procedure di appalto, elimina taluni dei suddetti meccanismi e, soprattutto, consente, in caso di inadempienza da parte di un'impresa, di escluderla dai lavori e di affidare l'appalto alla seconda impresa in graduatoria senza effettuare una nuova gara. Per quanto concerne i lavori notturni vi sono, oltre a taluni aspetti di ordine contrattuale, delle norme sull'ordine pubblico che impediscono l'utilizzo in determinati orari del pomeriggio e della notte dei mezzi pesanti necessari.

Il senatore MUNGARI si associa all'apprezzamento per l'esposizione del relatore e chiede chiarimenti sulle osservazioni concernenti la definizione di un tetto massimo al numero di gare cui possono accedere le imprese. Al riguardo, considerando anche le difficoltà che derivano all'accesso al credito dall'eterogeneità delle imprese che si rivolgono agli enti creditizi per provvedere ai depositi cauzionali, sarebbe opportuno comprendere se talune disposizioni che regolano il mercato costituiscono una limitazione o piuttosto una forma di disciplina della concorrenza. In tale prospettiva la questione della libertà di accesso delle imprese agli appalti appare prevalente rispetto a quella dell'onerosità per la Pubblica amministrazione dei meccanismi previsti dalla nuova disciplina.

Il relatore PAPPALARDO sottolinea l'esigenza di porre una distinzione tra la configurazione di una posizione dominante, che si può riscontrare solo dopo che si è realizzata, ad esempio nel caso in cui un'unica impresa si aggiudichi il 70 per cento degli appalti, e l'adozione di norme volte a tutelare determinate figure, quali gli ordini professionali, che non hanno equivalenti nel resto d'Europa. Il divieto di accesso delle società di progettazione agli appalti di progetti di importo inferiore a 200 mila ECU, ad esempio, è volto a tutelare i singoli professionisti e, insieme all'applicazione delle tariffe professionali minime degli ordini, costituisce un oggettivo fattore di incremento della spesa per le stazioni appaltanti. Tale spesa aumenta ulteriormente poiché gli importi devono tener conto dei contributi alle Casse di previdenza degli ordini. Il fatto che eventuali imprese straniere debbano iscriversi agli albi e debbano attenersi alle tariffe di questi ultimi costituisce una anomalia tipicamente italiana. La Pubblica amministrazione, da parte sua, sopporta l'onere di non potersi avvalere di ribassi superiori rispetto alle tariffe minime previste dagli ordini professionali.

Il presidente BEDIN condivide le osservazioni del relatore e propone di richiamare l'attenzione della Commissione di merito anche sull'ar-

articolo 6, comma 5, del provvedimento in titolo. La Commissione europea ha infatti avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per violazione della direttiva 92/50/CEE, sugli appalti pubblici di servizi, recepita con il decreto legislativo n. 157 del 1995, in applicazione del quale è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 1997, n. 116. L'obiezione della Commissione è che il decreto legislativo, in conformità con la direttiva, assegna al concorso di progettazione un ruolo prioritario che sembrerebbe contraddetto dal citato DPCM. Il disegno di legge in titolo, nella formulazione approvata dal Senato, sembrava rispondere ai rilievi dell'Unione europea laddove le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati hanno reintrodotta un elemento di incertezza lasciando una relativa discrezionalità alle stazioni appaltanti in merito all'applicazione della procedura del concorso di progettazione. Al riguardo il parere della Giunta potrebbe invitare la Commissione di merito a chiedere al Governo se la nuova formulazione del testo di legge è idonea a rispondere alle obiezioni della Commissione europea.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.

La seduta termina alle ore 9,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 1998

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

La seduta inizia alle ore 13,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0081^o)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL PROGRAMMA E SUL CALENDARIO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B60^a, 0043^o)

Il Presidente Francesco STORACE comunica che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione di martedì 22 settembre scorso, aveva convenuto di integrare l'ordine del giorno della seduta di oggi con l'esame di una proposta di modifica dell'atto di indirizzo sull'esercizio dei poteri di vigilanza della Commissione, e di calendarizzare per la prossima settimana l'esame di una risoluzione riferita alle Tribune per la prossima tornata elettorale, dando mandato al Presidente di fissare le relative sedute. In esse potrà stabilirsi anche il seguito dell'esame delle relazioni bimestrali riferite all'attuazione del piano editoriale, che risulta al secondo punto dell'ordine del giorno di oggi.

Preannuncia tuttavia che, per la sopravvenuta concomitanza di sedute della Camera e del Senato con quella della Commissione, entrambi i punti all'ordine del giorno di oggi non potranno essere trattati nel me-

rito, e saranno rinviati alla seduta da convocarsi per martedì 29 settembre.

L'Ufficio di presidenza ha inoltre convenuto, prendendo atto dell'orientamento espresso dall'organismo plenario, di differire il seguito dell'esame del Piano per la Nuova Raitre sino alla redazione del piano editoriale di tale rete, che dovrebbe esser reso noto il 9 ottobre.

Comunica altresì che, a seguito di tali deliberazioni, risulta parzialmente modificato anche il programma trimestrale dei lavori della Commissione, con l'inserimento degli argomenti che in precedenza non vi figuravano.

ESAME DI UNA PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ATTO DI INDIRIZZO SULL'ESERCIZIO DEI POTERI DI VIGILANZA DELLA COMMISSIONE

(Rinvio dell'esame)

(R050 001, B60^a, 0021^o)

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che, come preannunciato, non sarà possibile procedere oggi all'esame in titolo.

Rende noto sin d'ora il testo degli emendamenti sinora pervenuti alla proposta, che era stata esaminata nel corso dell'Ufficio di presidenza del 22 scorso, ed era già stata inviata a ciascun commissario. Considerando il differimento del suo esame, ritiene opportuno disporre la riapertura del termine per proporre emendamenti, e fissa il nuovo termine alle ore 14 di lunedì 28 settembre 1998. I testi resi noti saranno pubblicati in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Dà infine lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, convocata per martedì 29 settembre 1998 alle 13.

La seduta termina alle ore 13,40.

ALLEGATO

**ESERCIZIO DEI POTERI DI VIGILANZA
DELLA COMMISSIONE***(Proposta di modifica dell'atto di indirizzo del 2 aprile 1998)*

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

a) visto il proprio atto di indirizzo approvato nella seduta del 2 aprile 1998, circa l'esercizio dei poteri di vigilanza della Commissione;

b) tenendo conto dell'esperienza applicativa di tale testo, e ritenendo di dover pervenire, sulla base dell'esperienza, ad alcune modifiche finalizzate a conferire maggiore tempestività ed efficacia all'azione della Commissione;

c) confermando esplicitamente le motivazioni contenute nella premessa dell'atto di indirizzo del 2 aprile 1998, come pure il carattere tuttora sperimentale della procedura,

CONVIENE

di sostituire la parte dispositiva di tale atto di indirizzo con la seguente:

Art. 1.

(Ammissibilità e seguito delle segnalazioni rivolte alla Commissione)

1. Il Presidente riceve le comunicazioni e le segnalazioni indirizzate da qualsivoglia soggetto alla Commissione, ed individua tutte quelle alle quali la Commissione può astrattamente riferire la propria attività istituzionale di vigilanza, escludendo in particolare:

a) quelle che non sono riferite al servizio pubblico radiotelevisivo;

b) quelle che risultano oggettivamente e palesemente infondate nel merito, quelle anonime, e quelle non aventi forma scritta;

c) quelle che comunque risultano manifestamente al di fuori delle competenze attribuite alla Commissione dalla legge.

2. Il Presidente o l'Ufficio di Presidenza della Commissione, con le modalità previste nel presente atto, possono inoltrare le segnalazioni individuate ai sensi del comma 1 alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, affinché la concessionaria, ai sensi dell'articolo

14 del regolamento interno della Commissione, risponda alle questioni in esse proposte o ad esse sottese, nonchè agli eventuali ulteriori quesiti o considerazioni dell'organo parlamentare.

3. Le segnalazioni individuate ai sensi del comma 1 sono in ogni caso inoltrate alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, e non possono essere accompagnate da specifiche considerazioni dell'organo parlamentare, qualora presentino entrambi i seguenti requisiti:

a) provengano da deputati o senatori in carica;

b) il loro contenuto consista nella semplice domanda, rivolta alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato, soggetto alla potestà di vigilanza della Commissione, ovvero per sapere in relazione ad esso se e quali provvedimenti la concessionaria abbia adottato o intenda adottare.

4. Quando una segnalazione avente i requisiti di cui al comma 3 assume eccezionale rilevanza, l'Ufficio di Presidenza può decidere che la risposta abbia luogo con l'intervento di un rappresentante della concessionaria nella sede della Commissione plenaria, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del regolamento interno.

Art. 2.

(Informazione ai componenti dell'Ufficio di Presidenza circa le segnalazioni)

1. Il Presidente trasmette periodicamente ai vicepresidenti ed ai segretari della Commissione un sunto delle comunicazioni e delle segnalazioni individuate ai sensi dell'articolo 1. Egli può indicare nel sunto il proprio eventuale intendimento circa il seguito da dare alle segnalazioni, ed evidenzia specificamente quelle che, avendo le caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 1, dovranno comunque essere inoltrate alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.

2. Ciascuno dei vicepresidenti e dei segretari può chiedere, entro sette giorni dall'inoltro del sunto di cui al comma 1, la convocazione dell'Ufficio di Presidenza, affinchè deliberi sul seguito delle segnalazioni, o su altre questioni che comunque riguardino l'applicazione della presente delibera, ovvero affinchè disponga che la risposta della concessionaria abbia luogo nella Commissione plenaria, nel caso di cui all'articolo 1, comma 4.

Art. 3.

(Valutazione delle risposte della società concessionaria)

1. Il Presidente informa i vicepresidenti ed i segretari delle risposte pervenute dalla società concessionaria alle segnalazioni inoltrate, ovve-

ro dell'eventuale evidente ritardo o rifiuto di rispondere. Ciascuno di essi può chiedere che l'Ufficio di presidenza si convochi per disporre iniziative conseguenti, o per devolvere una particolare questione alla Commissione plenaria.

2. Il Presidente riferisce periodicamente alla Commissione plenaria le questioni più rilevanti sulle quali la società concessionaria ha dato una risposta, ovvero, interpellata, non l'ha data.

3. Le risposte alle segnalazioni di cui all'art. 1, comma 3, sono comunque comunicate ai parlamentari che le hanno formulate.

4. Se la società concessionaria è chiamata a dar risposta ad una segnalazione nella sede della Commissione plenaria, ai sensi dell'art. 1, comma 4, e la segnalazione è stata formulata da un deputato o senatore che non fa parte della Commissione, egli è invitato ad assistere alla relativa seduta, limitatamente alla specifica questione, e può prendervi la parola in sede di replica per una sola volta.

Art. 4.

(Vigilanza a carattere generale. Relazione bimestrale sull'attuazione del Piano editoriale)

1. L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si impegna a calendarizzare tempestivamente l'esame delle relazioni bimestrali sull'attuazione del Piano editoriale della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, che pervengono alla Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 1993, n. 206, nel testo modificato dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e può prevedere in tali occasioni l'audizione di rappresentanti della concessionaria. Ciascuna relazione bimestrale perverrà alla Commissione nei quindici giorni successivi alla conclusione del bimestre di riferimento.

Art. 5.

(Indirizzo alla società concessionaria)

1. La presente deliberazione ha valore di atto di indirizzo nei confronti della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico nelle parti in cui impegna la società concessionaria stessa, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

PROPOSTE DI MODIFICA

All'articolo 2, comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: «Egli può indicare nel sunto il proprio eventuale intendimento» con le parole: «Egli indica nel sunto il proprio intendimento».

2.1

PAISSAN, SEMENZATO

All'articolo 1, comma 1, alinea, sopprimere le parole «in particolare».

1.1

RELATORE

All'articolo 1, comma 3, alinea, sopprimere le parole: «individuate ai sensi del comma 1».

1.2

RELATORE

All'articolo 1, comma 4, sostituire la parola «segnalazione» con «interrogazione».

1.3

RELATORE

All'articolo 1, comma 4, sostituire le parole «eccezionale rilevanza» con le parole «particolare rilevanza».

1.4

RELATORE

All'articolo 1, comma 4, dopo la parola «rilevanza» aggiungere le seguenti «e vi sia la richiesta dell'interrogante».

1.5

RELATORE

All'articolo 2, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole «quelle che» con le parole «le interrogazioni che».

2.2

RELATORE

All'articolo 3, comma 1, primo periodo, sostituire le parole «segnalazioni inoltrate» con le parole «segnalazioni ed interrogazioni inoltrate».

3.1

RELATORE

All'articolo 3, ai commi 3 e 4, sostituire la parola «segnalazioni» con «interrogazioni» in tutti i casi in cui essa è adoperata.

3.2

RELATORE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 1998

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Intervengono il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, deputato Valter Veltroni, in qualità di ministro dei beni culturali, ed il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, senatore Franco Bassanini.

La seduta inizia alle ore 13,50.

Schema di decreto legislativo recante l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Inizio dell'esame e rinvio).
(R139 b00, B31^a, 0018^o)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame costituisce il primo testo relativo al riordino dei ministeri di cui al Capo II della legge delega n. 59 del 1997 che prevede anche la razionalizzazione dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio. Richiama la risoluzione approvata dalla I Commissione Affari Costituzionali con cui si invitava il Governo a realizzare la riforma dell'organizzazione amministrativa all'interno di un quadro normativo unitario a cui seguisse una opera di delegificazione per la organizzazione dei singoli ministeri ai sensi dell'articolo 13 della stessa legge n. 59. Il provvedimento in esame risulta conforme a quell'indirizzo visto che sotto il profilo delle fonti normative riserva ad una fonte primaria quale il decreto legislativo la disciplina generale sulla struttura del ministero, lasciando a livello regolamentare la restante normativa. Entrando nel merito del provvedimento, fa presente che il Ministero per i beni e le attività culturali nasce a seguito della aggregazione di una parte significa-

tiva delle strutture organizzative attualmente presenti presso la Presidenza del Consiglio. Il testo del Governo è sicuramente ispirato ai principi che devono presiedere alla disciplina generale della organizzazione degli apparati ministeriali. Fa presente che sotto il profilo organizzativo il Governo ha adottato per il Ministero in esame, in alternativa al modello dipartimentale, il modello del segretario generale. Il Ministero mantiene inoltre una significativa struttura periferica visto che il patrimonio culturale del Paese è dislocato su tutto il territorio e concentrato in alcune zone con conseguente particolare responsabilità per gli uffici ivi collocati. L'esigenza di mantenere una struttura periferica impone uno snellimento della struttura amministrativa a livello centrale: è pertanto condivisibile la scelta di una struttura diversa da quella dipartimentale. Aggiunge che l'esigenza di snellire la struttura amministrativa centrale renderebbe opportuna anche la riduzione del numero degli uffici dirigenziali. Fa presente che – nell'ambito della struttura periferica – si affida il coordinamento delle sovrintendenze ad uno dei sovrintendenti locali: in tal modo non si istituisce una nuova struttura organizzativa, ma si affida semplicemente un incarico. Condivide tale scelta al pari della previsione di un aumento del trattamento economico del sovrintendente a cui viene affidato il compito di coordinamento. Fa notare che lo schema in esame riconosce ad alcune sovrintendenze di rilievo la possibilità di essere elevate al rango di sovrintendenze regionali. Si domanda a tal proposito se non sia il caso di affidare a tali sovrintendenze compiti chiaramente più elevati – magari riducendo le funzioni delle direzioni generali – visto che non sono soggette al coordinamento.

Conclude rilevando che anche per il Ministero per i beni e le attività culturali è necessario procedere alla individuazione dei beni e delle risorse agli enti locali ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998. A tal proposito ritiene opportuno inserire nel testo del Governo un richiamo esplicito.

Il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dei beni culturali, Valter VELTRONI, nel fornire elementi di valutazione alla Commissione, ricorda che in quasi tutti i Paesi europei – fatta eccezione per la Germania che vanta una tradizione diversa – esiste un ministero per la cultura che in alcuni casi ha competenze anche in materia di comunicazioni oppure in materia di formazione, come accade in Spagna. Per l'Italia è stato scelto un modello di ministero coerente con la peculiarità della grandezza del patrimonio culturale e della responsabilità che discende dai compiti di tutela. Nasce così l'idea di unire le competenze del Ministero per i beni culturali alle competenze del Dipartimento per lo spettacolo, rimaste sospese dopo il referendum che ha soppresso il Ministero per il turismo. A tali competenze si aggiungono compiti di vigilanza sullo sport. A tale proposito fa presente che è sicuramente positivo il modello italiano della autonomia nell'organizzazione sportiva, diversamente pertanto dal modello esistente in altri Paesi, quali la Francia, dove l'organizzazione sportiva rientra fra le competenze del ministro o del sottosegretario. Il modello italiano rende però opportuno un adeguato esercizio della funzione di vigilanza da parte del potere politico. Fa

presente che il Ministero per i beni e le attività culturali nasce con l'ambizione di essere un ministero importante per funzioni, ma leggero sotto il profilo strutturale. Ricordando che il testo in esame è frutto del lavoro di una Commissione presieduta dal professor Enzo Cheli, osserva che il Governo ha deciso di procedere anticipatamente – rispetto al quadro normativo unitario – al riordino del Ministero in questione vista l'esigenza di razionalizzare competenze che erano rimaste sospese. La struttura ministeriale proposta è caratterizzata non solo da una forte vocazione nell'indirizzo e nella strategia della politica culturale, ma anche da un rafforzamento della autonomia che diventa così aspetto fondamentale nella gestione del sistema museale ed artistico-culturale. Ricorda a tale proposito l'esperienza di Pompei, che vanta una struttura moderna ed efficiente: ritiene opportuno estendere tale esperienza anche ad altre grandi sovrintendenze o a grandi musei. Non è infatti pensabile che esistano musei di importanza mondiale in cui non è ravvisabile alcuna autonomia della gestione: tale profilo finisce per incidere nelle relazioni tra il nostro sistema museale e quello internazionale. Il rafforzamento dell'elemento autonomistico deve riguardare anche il settore dello spettacolo, dove ad una struttura di vertice amministrativa snella corrisponde una articolazione dei centri nazionali all'interno dei quali sarebbe opportuno garantire la presenza di rappresentanti degli enti locali. Relativamente alla scelta di uffici dirigenziali in luogo dei dipartimenti fa presente che si tratta di una scelta dettata dalla esigenza di evitare una struttura piramidale eccessivamente burocratica. Quanto, poi, alle sovrintendenze, osserva che è opportuno unificare le politiche di tutela. A tal proposito ricorda che attualmente esistono sessantasette sovrintendenze che vantano esperienze diverse e, quindi, modalità di applicazione della tutela differenti. Da tale quadro deriva l'esigenza di una struttura più razionale in cui vi sia un filtro tra il momento in cui la proposta di tutela viene elaborata ed il momento in cui viene trasmessa per l'apposizione del vincolo. In tale ottica si inquadra la scelta di un sovrintendente regionale scelto fra i sovrintendenti locali a cui vengono affidate funzioni di coordinamento. In tal modo si intende valorizzare il rapporto con le Regioni: il provvedimento in esame, infatti, è in raccordo con il decreto legislativo n. 112 del 1998. Relativamente, poi, alle direzioni generali, che attualmente sono sette, fa presente che la decisione di portarne il numero a dieci nasce dalla esigenza di aprirsi a campi nuovi quali possono essere l'architettura – occorre infatti una politica che miri alla qualità dell'architettura – e l'arte contemporanea, in relazione alla quale l'Italia ha dimostrato scarsa attenzione. Ritiene inoltre opportuno creare una direzione per i musei analogamente a quanto accade in Francia. Ravvisa inoltre l'opportunità che il Ministero per i beni e le attività culturali possa partecipare con quote che non necessariamente devono essere di maggioranza a strutture che abbiano come scopo la valorizzazione del patrimonio culturale. Il provvedimento in esame potenzia inoltre anche le scuole di formazione e di studio individuate presso l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale per la patologia del libro.

Conclude rilevando che il Ministero in questione si presenta come struttura più aperta sia nella direzione del mercato che nella direzione del rapporto con le istituzioni locali. L'unione delle competenze in materia di cultura con quelle in materia di spettacolo consente di realizzare politiche di sinergia e di rilanciare una politica culturale più precisa che deve avere confini molto definiti. L'istituzione del Ministero in questione non risponde all'esigenza di gestire la vita culturale del Paese, ma di creare strutture entro le quali la produzione culturale possa liberamente svilupparsi.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, fa presente che dall'intervento del Ministro Veltroni emergono due chiarimenti. In primo luogo, i sovrintendenti regionali non costituiscono ulteriori figure organizzative, trattandosi di incarichi di coordinamento conferiti ad uno dei sovrintendenti locali. In secondo luogo, l'autonomia riconosciuta ad alcune sovrintendenze di particolare rilievo è da intendersi sia come autonomia dal sovrintendente regionale che come autonomia nella gestione organizzativa e finanziaria secondo linee che potranno essere successivamente attuate in sede regolamentare.

Conclude chiedendo se non sia il caso di aggregare al Ministero per i beni e le attività culturali anche altre strutture esistenti presso la Presidenza del Consiglio quali, ad esempio, il Dipartimento sulla proprietà letteraria.

Il Ministro dei beni culturali, Valter VELTRONI, rispondendo al Presidente, fa presente che il Governo ha deciso di attendere la riforma della Presidenza del Consiglio prima di allocare altre strutture esistenti presso la stessa.

Il senatore Ettore ROTELLI esprime perplessità sul titolo del provvedimento in esame ritenendo preferibile non utilizzare la parola «istituzione» per un Ministero già esistente a cui si aggregano con il testo in esame nuove strutture. Aggiunge che era forse opportuno che il provvedimento in esame si inquadrasse nel contesto unitario di riforma di tutti i ministeri al fine di una valutazione più completa. L'anticipazione del riordino di un singolo ministero rischia di compromettere il disegno di riordino degli altri dicasteri. Fa presente – in merito alla definizione dei compiti del Ministero per i beni e le attività culturali indicati all'articolo 1 del testo in esame – che la tutela, la gestione e la valorizzazione dei beni culturali non possono essere ritenuti compiti esclusivi del Ministero e, quindi, dello Stato. Si tratta infatti di compiti spettanti all'intera Repubblica, come previsto dall'articolo 9 della Costituzione. Ricordando che la Commissione Bicamerale per le riforme costituzionali aveva evidenziato il rischio di un eccessivo centralismo nella gestione dei beni culturali ed ambientali, rileva che all'articolo 2 del testo in esame viene indicato un criterio di devoluzione di competenze alle Regioni ed agli enti locali diverso da quello dettato dalla legge n. 59 del 1997. Sotto il profilo strutturale esprime perplessità sulla esigenza di istituire nuove direzioni generali per valorizzare determinati campi. Non condivide

inoltre la scelta di mantenere un numero consistente di organi periferici con conseguente necessità di individuare un momento di coordinamento. Condivide la opportunità di specificare la natura della autonomia prevista all'articolo 8 per alcuni musei o sovrintendenze.

Conclude ravvisando il rischio che lo schema in esame non segni una svolta nella organizzazione degli apparati ministeriali dopo l'emanazione delle «leggi Bassanini».

Il deputato Franco FRATTINI rileva la necessità di chiarire che nel momento in cui in un Ministero di settore viene creato un organo di raccordo a livello tecnico, tale organismo attua le linee che la concertazione politica ha definito in sede di Conferenza Stato-Regioni. Nel caso di specie occorre evitare che si creda esistente un organismo consultivo del Ministro per i beni e le attività culturali – quale è la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni riunite di cui all'articolo 154 del decreto legislativo n. 112 del 1998 – indipendente dalle posizioni che lo stesso Ministro ha espresso a livello politico in sede di Conferenza Stato-Regioni. Relativamente alla figura del sovrintendente regionale, fa presente l'opportunità di informare preventivamente i Presidenti delle Regioni interessate, ferma restando la nomina degli stessi sovrintendenti da parte del Ministro. Quanto, poi, al Segretario Generale ritiene opportuno affrontare in tale occasione la questione del rapporto tra lo stesso Segretario Generale e il Gabinetto del Ministro. Considerando che il Segretario Generale è legato alla durata in carica del Governo, il ruolo del Capo di Gabinetto rischia di diventare quello di un «super direttore generale» che delegittima così tutta la struttura organizzativa introdotta. Ritiene opportuno affrontare definitivamente tale aspetto in tale occasione in modo da inquadrarla e definirla in via generale.

Conclude rilevando la necessità di chiarire che la partecipazione per il Ministero per i beni e le attività culturali alle associazioni e fondazioni deve essere tale da lasciare una significativa presenza dei privati nell'opera di valorizzazione dei beni culturali. Occorre pertanto evitare che si riproducano aziende speciali mascherate.

Il deputato Valter BIELLI concorda con l'impianto del provvedimento in esame nonché con le considerazioni che sono state sviluppate dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri. Sottolinea come si sia avuto poco coraggio nell'opera di accorpamento ipotizzato: è infatti forse possibile andare con più decisione in una direzione europea. Ribadisce che la scelta che viene fatta è per alcuni versi obbligata e politicamente giusta perchè prende atto di una esperienza che in tale settore si era consolidata e che, a questo punto, sotto il profilo normativo, si va a definire. Fa presente che è in corso un processo che forse dovrebbe riguardare anche la struttura di altri Ministeri. Occorre valorizzare l'idea di Ministero «leggero», con funzioni di programmazione e di promozione con devoluzione a livello decentrato della gestione. Ribadisce che si assiste a un dato che è più che positivo in quanto si vanno a creare nuove strutture che non sono rigide come lo sono state fino ad oggi. Crede che sarebbe opportuno definire meglio, per come lo si può determinare,

il discorso dell'apertura all'esterno. Nel ribadire il giudizio positivo sul provvedimento in esame, sottolinea come quest'ultima particolare questione meriti un approfondimento che consenta poi anche di fornire risposte altrettanto serie e soddisfacenti rispetto all'impianto del provvedimento stesso.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, Franco BASSANINI fa presente che il provvedimento in esame, pur essendo emanato in assenza del quadro complessivo di riforma dell'apparato organizzativo ministeriale, è perfettamente coerente con lo stesso. Ciò non significa che debba considerarsi conclusa anche la riorganizzazione di questo settore: è possibile che nell'ambito del riordino della Presidenza altri compiti possano essere accorpati per affinità di materia al nuovo Ministero per i beni e per le attività culturali. Sottolinea come tale lavoro sia necessariamente *in progress* e come sia opportuno che parti del lavoro arrivate ad un grado di completa maturazione possano intanto essere definite. Ricorda come invece si sia evitato di moltiplicare le riforme settoriali quando era ancora necessario completare il quadro d'insieme. Osserva che il provvedimento in esame come pure, per altre ragioni, quello per la riorganizzazione del Ministero per le politiche agricole, rappresentino quasi certamente le due uniche anticipazioni rispetto al disegno generale di riordino dei ministeri. Fa presente che l'Italia rispetto ad altri Paesi non dispone di uno strumento costituzionale, che faciliti una drastica riduzione del numero dei ministeri, strumento che invece hanno quei Paesi che sono in grado di organizzare una struttura per grandi ministeri affidando poi settori o responsabilità specifiche all'interno degli stessi grandi ministeri a responsabili politici che hanno rango di ministri a tutti gli effetti, facendo però parte di una unità ministeriale più ampia. Ciò accade per esempio in Francia e in Gran Bretagna, solo per citare i due casi, seppure diversi fra loro, più vicini a noi. In questi Paesi è possibile una drastica riduzione del numero dei ministeri, senza depotenziare la rappresentanza del Paese laddove sia necessaria una rappresentanza politica, a livello in primo luogo internazionale. Intende comunque far presente che tutto ciò non esclude una riduzione dei ministeri come previsto dalla legge n. 59. L'attuale fase di riorganizzazione della struttura ministeriale deve essere considerata come un momento di passaggio verso la riforma costituzionale delle norme sul Governo, in particolare l'articolo 95. Aggiunge che il provvedimento in esame presenta una struttura ministeriale suscettibile di ulteriori arricchimenti di compiti e di funzioni e che riunisce le competenze statali in un'area omogenea che attiene non solo alla tutela, ma anche alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e delle attività culturali. Precisando che occorre puntare alla semplificazione dei grandi apparati di governo seguendo non un principio di giustapposizione, ma un principio di omogeneità, fa presente che nel caso di specie è stata individuata una area omogenea che corrisponde ad uno dei compiti propri di uno Stato moderno. Rileva, in riferimento a quanto osservato dal deputato Frattini, che nella legge delega n. 59 è stato rafforzato il principio della distinzione tra compiti di direzione politica e compiti e responsabilità ammi-

nistrative. Tale distinzione è stata ribadita nel decreto legislativo n. 80 del 1998 dove sono state introdotte precisazioni in merito alla diversificazione indicata già negli articoli 12 e 13 della legge n. 59 del 1997 tra i compiti degli uffici di Gabinetto dei Ministri e compiti degli uffici dell'amministrazione. Non è pertanto superflua la figura del Capo di Gabinetto laddove esiste un Segretario Generale. Se così fosse, si rimetterebbe in discussione la distinzione tra compiti politici e compiti amministrativi. Nel caso di specie del Ministero per i beni e le attività culturali è stata individuata nel Segretario Generale la figura organizzativa con compiti di coordinamento generale nel settore dell'amministrazione. Diverso è il caso, invece, del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, dove il coordinamento è stato affidato ai quattro Capi di Dipartimento in virtù delle dimensioni e dei settori di intervento del Dicastero.

Conclude ribadendo la necessità di mantenere ferma la scelta organizzativa fatta nel provvedimento in esame secondo cui vanno distinte le funzioni amministrative spettanti al Segretario Generale e le funzioni di coordinamento delle attività di indirizzo politico affidate al Capo di Gabinetto.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 1998

99^a Seduta

Presidenza del senatore

ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 8,30.

(3499) *Nuovi interventi in campo ambientale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole con osservazione)

Riferisce il senatore LUBRANO DI RICCO, secondo il quale il disegno di legge presenta alcuni aspetti di perplessità nel merito della disciplina, ma egli non ravvisa profili di rilevanza dal punto di vista della Commissione affari costituzionali.

Il senatore ANDREOLLI segnala tuttavia l'opportunità di raccomandare alla Commissione una piena osservanza delle competenze regionali.

Con questa osservazione, la Sottocommissione esprime quindi parere favorevole.

(3479) SILIQUINI e MULAS. – *Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti*

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole)

Il senatore ANDREOLLI propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 8,40.

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 1998

73^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per il disegno di legge deferito:

alla 13^a Commissione:

(3499) Nuovi interventi in campo ambientale, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 1998

143^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
COVIELLO*La seduta inizia alle ore 9,15.*

(3499) Emendamenti al disegno di legge: Nuovi interventi in campo ambientale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO fa presente che la Sottocommissione ha già espresso il proprio parere sul testo del disegno di legge in titolo; sono stati trasmessi successivamente numerosi emendamenti, tra i quali segnala gli emendamenti 2.92, 4.68 e 4.68 (nuovo testo), 3.0.1, 3.11, 3.3 e 3.3 (nuovo testo), 4.69 e 2.19 che comportano maggiori oneri non quantificati e non coperti; occorrerebbe, inoltre, approfondire gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 4.9 e 4.10, di identico contenuto, 2.33 (nuovo testo), 2.1, 2.58 e 2.73, per i quali propone di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 2.73, 2.1 e 2.58, limitatamente alla lettera a) e all'ultimo periodo della lettera b), parere di nulla osta sull'emendamento 2.33 nel presupposto che si consideri implicitamente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 344 del 1997 e parere contrario sugli emendamenti 4.9 e 4.10.

Il presidente COVIELLO, dopo aver precisato di condividere i rilievi di natura finanziaria illustrati dal relatore sull'emendamento 2.58, lettera b), sottolinea inoltre che non appare assolutamente condivisibile la discriminazione territoriale, tale da determinare una limitazione dei diritti dei cittadini italiani, che esso introduce.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.92, 4.68, 4.68 (nuovo testo), 3.0.1, 3.11, 3.3 e 3.3 (nuovo testo), 2.19, 2.1, 2.73, 2.58

(limitatamente alla lettera *a*) e all'ultimo periodo della lettera *b*) – osservando che nella lettera *b*) vi è una limitazione dei diritti dei cittadini italiani) e 4.69. Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti 4.9 e 4.10 e di nulla osta sull'emendamento 2.33, nel presupposto che si consideri implicitamente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 344 del 1997, e sui restanti emendamenti.

(3393, 536, 537, 587, 645 e 684-A) Emendamenti al disegno di legge: *Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente COVIELLO comunica che la Sottocommissione deve formulare il proprio parere sugli emendamenti al disegno di legge n. 3393, all'ordine del giorno nella seduta odierna dell'Assemblea. Propone, a tal fine, di sospendere la seduta, per consentire l'istruttoria degli emendamenti trasmessi.

La seduta sospesa alle ore 9.45, riprende alle ore 11,30.

Il relatore MORANDO, dopo aver ricordato che la Sottocommissione ha già espresso parere di nulla osta, formulando alcune osservazioni sul disegno di legge in titolo, propone di esaminare una parte degli emendamenti presentati, fino all'emendamento 8.120. Segnala, quindi, gli emendamenti 2.128, 2.129, 2.133 (limitatamente alla seconda parte), 2.142, 3.139, 6.0.100 (limitatamente al comma 2), 6.0.101 (limitatamente al comma 2), 8.100, 8.101, 8.102, 8.103, 8.4, 8.104, 8.105, 8.106, 8.107, 8.108, 8.109, 8.110, 8.111, 8.113, 8.117, 8.120 che comportano maggiori oneri non quantificati e non coperti e per i quali propone di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; ritiene opportuno, inoltre, formulare parere contrario sull'emendamento 8.119. I restanti emendamenti non presentano, a suo avviso, rilievi di ordine finanziario.

Il senatore CURTO sottolinea, con riferimento agli emendamenti 8.100 e 8.116, che una minore tassazione sui redditi da locazione consentirebbe, attraverso una auspicabile incentivazione e l'aumento della remunerazione del patrimonio immobiliare, di risolvere la grave situazione di stagnazione del mercato e che appare inaccettabile l'attuale regime di tassazione dei redditi da locazione non percepiti per morosità.

Il presidente Coviello sospende nuovamente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 12,15, riprende alle ore 13,10.

Riprende l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 3393.

Il relatore MORANDO ricorda che devono essere esaminati gli emendamenti relativi agli articoli finali del disegno di legge. Segnala, a tale riguardo, gli emendamenti 9.100, 10.100, 11.105 e 11.109 che comportano maggiori oneri non quantificati e non coperti e per i quali propone di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ritiene, peraltro, che si possa formulare parere di nulla osta sui restanti emendamenti, ad eccezione che sull'emendamento 11.107, per il quale propone di esprimere parere contrario.

La Sottocommissione accoglie, quindi, la proposta di parere formulata dal relatore sugli emendamenti al disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 13,20.

144ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,45.

(2935) Nuovi emendamenti al disegno di legge: *Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi*

(Parere alla 8ª Commissione: in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione ha già formulato parere sul testo e su un primo gruppo di emendamenti. Successivamente, sono pervenuti ulteriori emendamenti, tra i quali segnala gli emendamenti 2.6 (nuovo testo), 2.0.3, 2.0.4, 3.3, 3.0.2, 5.1/bis (limitatamente al comma 22), 5.0.2, 5.0.3, 5.0.6, 5.0.7, 6.0.11, 6.0.12, 7.0.6, 7.0.7, 9.2, 10.1 e 10.0.3 sulle cui implicazioni finanziarie sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Tesoro. Segnala altresì gli emendamenti 6.0.13, 4.0.2, 2.0.6, 2.0.2 e 9.0.14, che sembrano determinare minori entrate per il bilancio. Su di essi, sarebbe necessario acquisire l'avviso delle Finanze. Precisa, inoltre che gli emendamenti 5.0.4, 5.0.5, 5.0.9, 5.0.10 e 7.0.10 prevedono l'utilizzazione del Fondo

speciale di parte capitale del Ministero dei trasporti, che però non presenta la necessaria capienza.

Quanto agli emendamenti 1.2/bis, 3.0.1, 5.0.8, 6.0.2/bis, 7.0.8 e 7.0.9, con copertura sul Fondo speciale di parte corrente dello stesso Ministero dei trasporti, occorre tener conto che il precedente testo dell'emendamento 1.2, su cui è stato già formulato parere di nulla osta, prevedeva la utilizzazione di 70 miliardi per il 1998 e che, conseguentemente, le risorse finanziarie che risultano ancora disponibili sono pari a circa 23 miliardi per il 1998, 58 miliardi per il 1999 e 30 miliardi per il 2000. Occorre pertanto condizionare il parere di nulla osta al non superamento di tali limiti finanziari.

Il sottosegretario MACCIOTTA dichiara di non avere rilievi di natura finanziaria in ordine agli emendamenti 2.6 (nuovo testo), 2.0.3, 3.3, 5.0.2, 6.0.11, 6.0.12 e 6.0.13 ed esprime avviso contrario, anche sulla base delle valutazioni delle Finanze sugli emendamenti 2.0.4, 3.0.2, 5.1/bis (limitatamente al comma 2), 5.0.3, 5.0.6, 5.0.7, 7.0.6, 7.0.7, 9.2, 10.1, 10.0.3, 4.0.2, 2.0.6 e 2.0.2; ritiene, infine, opportuno rimettersi alla Sottocommissione per la valutazione degli altri emendamenti segnalati dal relatore.

Il relatore MORANDO propone quindi di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.0.4, 3.0.2, 5.1/bis (limitatamente al comma 22, dalle parole «oppure garantita» fino alla fine del comma), 5.0.3, 5.0.6, 5.0.7, 7.0.6, 7.0.7, 9.2, 10.1, 10.0.3, 4.0.2, 2.0.6, 2.0.2, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.9, 5.0.10 e 7.0.10; propone, altresì, di formulare parere di nulla osta sugli emendamenti 1.2/bis (per la parte eccedente la quota già autorizzata nell'emendamento 1.2), 3.0.1, 5.0.8, 6.0.2/bis, 7.0.8 e 7.0.9, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'onere a carico del Fondo speciale derivante dalla loro approvazione non sia di importo complessivo superiore a 23 miliardi per il 1998, 58 miliardi per il 1999 e 30 miliardi per il 2000 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti. Propone, infine, di esprimere parere contrario sull'emendamento 9.0.14.

La Sottocommissione accoglie, quindi, la proposta di parere formulata dal relatore.

(3157) SMURAGLIA ed altri: Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario

(Parere su testo ed emendamenti alla 11ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione nella seduta del 27 maggio aveva deliberato di richiedere la relazione tecnica per la quantificazione delle minori entrate derivanti dal disegno di legge in titolo, osservando, comunque, che esso risulta privo di una clausola

di copertura. Sono stati trasmessi successivamente alcuni emendamenti, tra i quali segnala l'emendamento 3.0.2 che introduce un meccanismo di tetto di spesa nella concessione delle agevolazioni, disponendo la relativa copertura. Sarebbe, quindi, possibile formulare un parere di nulla osta sul testo, a condizione che sia approvato – previa sostituzione della parola «valutato» in «determinato» – l'emendamento 3.0.2. Segnala, infine, che l'emendamento 3.0.1 estende alcune agevolazioni esistenti, senza prevedere una idonea copertura.

Il sottosegretario MACCIOTTA, dopo aver osservato che l'emendamento 3.0.2 consente di configurare il disegno di legge in esame come un programma di spesa da attuare nei limiti delle risorse disponibili, sottolinea che la copertura viene effettuata a valere su risorse destinate ad altre finalità.

Il senatore VEGAS, ribadito che, nel caso di individuazione di diritti soggettivi, il meccanismo del tetto di spesa non consente di limitare l'onere a carico del bilancio dello Stato, ritiene necessario limitare l'utilizzazione di tali soluzioni per la copertura finanziaria dei provvedimenti, al fine di evitare incrementi di spesa negli anni futuri.

La Sottocommissione su proposta del relatore esprime, quindi, parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato, previa sostituzione della parola «valutato» in «determinato», l'emendamento 3.0.2; esprime altresì parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 3.0.1, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(275) MARTELLI: Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario

(2405) MONTELEONE: Norme per l'aggiornamento professionale continuativo del medico e del personale sanitario

(Parere su nuovo testo unificato ed emendamenti alla 12ª Commissione: esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore RIPAMONTI sottolinea che si tratta del testo unificato recante norme per la formazione continua del personale sanitario. Per quanto di competenza, segnala che l'istituzione dei comitati di organizzazione e controllo per la formazione continua e la previsione di incentivi e finanziamenti per lo svolgimento di tale attività determina oneri di carattere finanziario la cui copertura è prevista dalle disposizioni dell'articolo 11 del disegno di legge. Precisa, al riguardo, che il comma 2 di tale articolo è strutturato come «tetto di spesa», mentre il comma 1 non stabilisce un limite finanziario per lo svolgimento dei compiti affidati ai comitati da istituire. Sarebbe opportuno, pertanto, sostituire al comma 1 la parola «valutati» con quella «determinati». Segnala inoltre che al comma 4 dell'articolo 5 si attribuisce al comitato nazionale il compito

di fissare il monte-ore annuo minimo per la formazione: sarebbe necessario acquisire l'avviso del Tesoro sulle possibili implicazioni finanziarie di tale disposizione. Ciò vale anche per il comma 2 dell'articolo 8, nel quale sono previsti incentivi di carattere economico e per l'articolo 10 comma 1 che attribuisce compiti alle università, alle aziende ospedaliere e sanitarie.

Sono stati trasmessi anche numerosi emendamenti, tra i quali segnala gli emendamenti 4.1, 4.4, 7.7, 10.1 e 10.2 che potrebbero dar luogo ad oneri finanziari aggiuntivi.

Il sottosegretario MACCIOTTA, nell'osservare che l'istituzione del comitato nazionale per la formazione continua e dei comitati regionali comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, sottolinea che, in assenza di una relazione tecnica, non è possibile valutare la compatibilità finanziaria con le risorse indicate all'articolo di copertura; per ciò che concerne l'articolo 5, rileva che l'aggiornamento e la formazione professionale sono già disciplinate dai contratti collettivi nazionali dei diversi comparti. Esprime infine perplessità in relazione ai «crediti» conseguiti con la partecipazione ai programmi di formazione di cui all'articolo 8.

Il relatore RIPAMONTI, anche in considerazione dei rilievi formulati dal rappresentante del Governo, propone di richiedere la predisposizione della relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 1998

28^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Thaler Ausserhofer, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 5^a Commissione:

(3510) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1997*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

(3511) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1998*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

LAVORO (11^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 1998

34^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Duva, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 8^a Commissione:

(2288-B) Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

alla 5^a Commissione:

(3510) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1997, approvato dalla Camera dei deputati;

(3511) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1998, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.